

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 febbraio 2018

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 luglio 2017, n. 25.

Modifica del regolamento di esecuzione relativo agli esercizi pubblici. (17R00381) Pag. 1

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2017, n. 29.

Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità. (17R00435)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 luglio 2017, n. 0172/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi annui per la promozione dell'attività delle Associazioni Pro Loco e contributi per l'insediamento, il funzionamento e l'attività degli uffici delle Pro Loco per l'insediamento e il funzionamento degli uffici sede dei consorzi delle Associazioni Pro Loco, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive). (17R00362)..... Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 luglio 2017, n. 0173/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento emanato con DPRReg. 10/09/2015, n. 186 per la concessione dei contributi previsti a sostegno dei centri di aggregazione giovanile dall'articolo 24 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5. (17R00368) Pag. 28

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2017, n. 17.

Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2016. (17R00345) Pag. 29

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2017, n. 36.

Disposizioni in merito al nuovo assetto organizzativo delle funzioni di governo clinico regionale, della Commissione regionale di bioetica e dei comitati etici della Toscana. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 51/2009. (17R00410) Pag. 35

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2017, n. 37.


Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di manufatti per esigenze venatorie. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 84/2016 e 65/2014. (17R00411)..... Pag. 44

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2017, n. 19.

Collegato alla legge di stabilità regionale 2017. (17R00468) Pag. 49





**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 luglio 2017, n. 25.

Modifica del regolamento di esecuzione relativo agli esercizi pubblici.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31/I-II del 1° agosto 2017)

Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della giunta provinciale del 25 luglio 2017, n. 803;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 41 del decreto del Presidente della giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. I comuni e i privati che esercitano un'attività assimilabile a quella di cui all'art. 6, comma 8, della legge, devono adeguarla alla disciplina sulle aree di sosta per autocaravan pubbliche o aperte al pubblico di cui al presente regolamento entro il 31 luglio 2019.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 27 luglio 2017

Il Presidente: KOMPATSCHER

(Omissis).

17R00381

**REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2017, n. 29.

Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. SO 23 del 26 luglio 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

OGGETTO E FINALITÀ

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in attuazione degli articoli 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), introduce misure per lo sviluppo del sistema infrastrutturale regionale, marittimo, fluviale e terrestre, da attuarsi attraverso il potenziamento o il recupero della rete esistente in recepimento delle esigenze provenienti dai territori anche in funzione del rilancio del sistema produttivo regionale.

2. La presente legge disciplina, altresì, forme accelerative e negoziali per la promozione di elementi naturali di valore e per lo sviluppo sostenibile di ambiti produttivi del territorio regionale.

3. Il presente provvedimento individua interventi per il recupero e la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, privilegiando soluzioni mirate al contenimento del consumo di suolo, nonché misure di semplificazione nelle materie dei lavori pubblici e delle infrastrutture.



TITOLO II

POTENZIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE
DELLE INFRASTRUTTURE MARITTIME E FLUVIALI*Capo I*DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE MANUTENTIVA
DEL DEMANIO REGIONALE NAVIGABILE

Art. 2.

Obiettivi

1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione interna e la salvaguardia dell'ambiente la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia provvede, in relazione a quanto previsto dall'art. 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli-Venezia Giulia), alla gestione manutentiva del sistema idroviario appartenente al demanio regionale navigabile, marittimo, lacuale e fluviale.

Art. 3.

Demanio navigabile

1. Fanno parte del sistema idroviario e costituiscono beni del demanio regionale navigabile i canali e le vie di navigazione interna, localizzati per la maggior parte del loro sviluppo nella laguna di Marano e Grado, che consentono di collegare tra loro e con il mare i porti e gli approdi di competenza regionale.

2. La rete di navigazione interna regionale risulta prevalentemente costituita dall'idrovia classificata Litoranea Veneta e dai canali e tratte fluviali navigabili a essa afferenti; ne fanno altresì parte i laghi che presentano naturalmente caratteristiche di navigabilità.

3. Costituiscono parte del sistema idroviario anche i canali marittimi del tratto costiero che consentono di collegare il mare con la rete di navigazione interna e con i porti e approdi costieri di competenza regionale.

4. La disciplina della navigazione interna, nonché i limiti, le prescrizioni e le fasce di rispetto per l'esercizio del diritto di navigazione interna sono individuati e regolamentati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere della competente Commissione consiliare, in conformità alla ricognizione della rete navigabile effettuata dall'Amministrazione regionale.

Art. 4.

Attuazione degli interventi

1. Alla realizzazione degli interventi manutentivi di cui all'art. 2 provvede la struttura regionale competente in materia di porti e navigazione interna, con periodicità e ordinarietà sulla base di un programma corredato della documentazione contenente gli elementi conoscitivi dello stato di fatto e delle possibilità di intervento con l'indicazione delle fonti di finanziamento.

2. Il programma degli interventi di cui al comma 1 è predisposto nel rispetto delle criticità e priorità individuate o segnalate e può essere aggiornato in ogni tempo in esito all'evoluzione delle situazioni di navigabilità rilevate sulla rete idroviaria regionale ed è sottoposto al parere consultivo della Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura di cui all'art. 60 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria); fino alla costituzione della Commissione consultiva di cui al citato art. 60 continuano a operare le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura istituite ai sensi dell'art. 6, comma 69, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005).


3. Alla realizzazione degli interventi programmati l'Amministrazione regionale può anche provvedere tramite delegazione amministrativa intersoggettiva come previsto dagli articoli 51 e 51-bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

4. Gli interventi di dragaggio manutentivi intesi quali operazioni di ripristino della sezione originaria del canale, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dalla normativa vigente, sulla base di un progetto definitivo-esecutivo, approvato dal direttore competente in materia di porti e navigazione interna, costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco prezzi, dal computo metrico estimativo e dal piano di sicurezza, ove previsto, oltre agli elaborati grafici di progetto, nonché al quadro economico dell'intervento e al relativo cronoprogramma.

5. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata, in conformità a quanto previsto dall'art. 16 della legge regionale n. 26 giugno 2001, n. 16 (Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare), a promuovere e sviluppare specifici accordi con soggetti privati titolari o gestori di marine o di porti e approdi turistici, anche tra loro consorziati, per l'attuazione in via ordinaria da parte degli stessi di interventi manutentivi dei canali marittimi e delle vie di navigazione interna di competenza regionale o, qualora questi vengano eseguiti direttamente dall'Amministrazione regionale, per la partecipazione finanziaria.

6. Senza onere alcuno per l'Amministrazione regionale il direttore competente in materia di porti e navigazione interna, previo nulla-osta della struttura competente in materia di demanio regionale, è autorizzato altresì a stipulare apposite convenzioni con i soggetti privati di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi manutentivi dei canali e delle vie navigabili interne appartenenti al demanio regionale navigabile, marittimo, idrico e lacuale.

7. Per il raggiungimento della predetta finalità manutentiva l'occupazione dei beni demaniali è assentita a titolo gratuito e rimane esclusa dal pagamento di canoni o dal rilascio di provvedimenti concessori.



Art. 5.

Conferimento dei sedimenti

1. In via generale i sedimenti provenienti dai dragaggi sono da considerarsi una risorsa e ovunque e ogni qualvolta sia possibile, nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente naturale interessato e della normativa vigente in materia di ambiente e salute, deve sempre essere data priorità a modalità di conferimento flessibili che consentano il mantenimento dei sedimenti in loco e il riutilizzo per ripristini morfologici atti a contrastare l'erosione e la perdita di materiale sedimentario sia in ambito lagunare sia fluviale e litoraneo costiero.

2. Nelle more dell'approvazione del Piano di gestione del sito Natura 2000 della laguna di Marano e Grado previsto dall'art. 10 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), e nel rispetto del piano regionale di tutela delle acque, approvato con decreto del Presidente della Regione 19 gennaio 2015, n. 013, per il conferimento e la collocazione dei sedimenti derivanti dai dragaggi dei canali e delle vie di navigazione ricadenti in ambito lagunare è data priorità al ripristino di strutture morfologiche lagunari quali velme, barene e arginature, site in prossimità delle zone di dragaggio o in idonee aree peri-lagunari, con l'applicazione della procedura di cui all'art. 185, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e in conformità al verbale-intesa firmato il 4 settembre 2012 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 6.

Accelerazione delle procedure

1. Per gli interventi di dragaggio manutentivi, coerenti con le previsioni del programma d'intervento di cui all'art. 4, da attuare nei canali e nelle vie di navigazione interna appartenenti al demanio regionale che risultano finalizzati al ripristino delle preesistenti condizioni di navigabilità in sicurezza, le procedure autorizzative sono circoscritte alla sola acquisizione delle verifiche e dei pareri necessari al conferimento e al riutilizzo dei materiali nel rispetto della vigente normativa di valenza ambientale e sanitaria.

2. Per gli interventi di dragaggio manutentivi da attuare con periodicità e con le medesime modalità operative, le autorizzazioni acquisite ai sensi del comma 1 mantengono una validità quinquennale.

3. Qualora gli interventi di ripristino morfologico trovino attuazione con gradualità o in fasi esecutive protratte nel tempo, le autorizzazioni acquisite rimangono assenti sino al completamento della realizzazione o del ripristino morfologico.

Capo II

SVILUPPO E INFRASTRUTTURE DELLE ZONE PORTUALI

Art. 7.

Procedure negoziali per la definizione dell'intervento di approfondimento del canale di accesso al Porto di Monfalcone.

1. La Regione, in qualità di stazione appaltante dei lavori di approfondimento del canale di accesso al Porto di Monfalcone, promuove un'intesa con il Ministero infrastrutture e trasporti e l'Azienda speciale per il Porto di Monfalcone al fine di garantire i necessari finanziamenti di derivazione statale già destinati all'opera stessa.

2. L'intesa di cui al comma 1, che definisce i rapporti intercorrenti tra i soggetti sottoscrittori e le modalità di gestione ed erogazione del finanziamento, è approvata dalla Giunta regionale.

Art. 8.

Modifica all'art. 21 della legge regionale n. 22/1987


1. Dopo il comma 5 dell'art. 21 della legge regionale n. 22/1987 è inserito il seguente:

«5-bis. Nell'ambito dell'azione di promozione e sviluppo dei traffici di interesse regionale e al fine di potenziare il sistema portuale regionale, l'Amministrazione regionale prevede, a Porto Nogaro e a Monfalcone, interventi a sostegno dei servizi tecnico-nautici di cui all'art. 14, comma 1-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale).».

Art. 9.

Servizio intermodale ferroviario di trasporto di bramme di ferro

1. L'Amministrazione regionale, in base agli orientamenti comunitari volti a favorire il sostegno dei trasporti intermodali, ai sensi della direttiva 92/106/CEE del Consiglio del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri, recepita dallo Stato italiano con decreto ministeriale del 15 febbraio 2001, nonché del regolamento (CE) n. 1382 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari destinati a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci («programma Marco Polo»), e del regolamento (CE) n. 923 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1692/2006 che istituisce il secondo programma Marco Polo relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci (Marco Polo II) (Testo rilevante ai fini del SEE), riferiti ai contributi finanziari comunitari per il miglioramento delle prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci, è autorizzata a sostenere un servizio intermodale ferroviario di trasporto di bramme di ferro tra i porti della regione e le aziende utilizzatrici situate nelle zone industriali di interesse regionale, finalizzato alla riduzione



ne del traffico su strada e all'incremento della connessa sicurezza.

2. I contributi sono concessi all'impresa logistica che realizza il servizio sulla tratta ferroviaria del trasporto intermodale combinato tra mare e ferrovia.

3. La misura massima dell'aiuto è fissata in 54 euro per ogni bramma trasportata su vagoni ferroviario, a condizione che l'importo complessivo dell'aiuto non superi il 30 per cento dei costi totali per l'effettuazione del servizio di trasporto ferroviario.

4. L'impresa logistica beneficiaria, come definita dalla direttiva 92/106/CEE, è individuata tramite manifestazione di interesse pubblico.

5. In conformità alla normativa europea in materia, il regime di aiuto previsto ha una durata triennale e può essere ridotto progressivamente, con apposito provvedimento della Giunta regionale nel suo periodo di applicazione, qualora le condizioni più favorevoli di mercato lo dovessero consentire.

6. Il regime di aiuto viene sottoposto a notifica preventiva presso la competente struttura della Commissione europea e diviene efficace soltanto dopo l'ottenimento del parere positivo da parte della stessa.

Art. 10.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 12/2012

1. La lettera *c*) del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 (Disciplina della portualità di competenza regionale), è sostituita dalla seguente:

«*c*) provvede alla realizzazione di nuove infrastrutture funzionali all'attività portuale e alla relativa manutenzione, nonché, direttamente o tramite i Consorzi per lo sviluppo economico locale, alla realizzazione, manutenzione e ampliamento delle infrastrutture ferroviarie a servizio del sistema produttivo afferente alle aree portuali di competenza regionale;».

TITOLO III

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI ALLA REGIONE E INTERVENTI A SOSTEGNO DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE, MERCI, DELL'INTERMODALITÀ E DELLA VIABILITÀ

Capo I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI PROVINCIALI

Art. 11.

Operazioni di revisione e collaudo dei mezzi regionali

1. Al fine di effettuare le dovute operazioni di revisione annuale o periodica e i collaudi, nonché le relative pratiche amministrative dei veicoli di servizio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ci si avvale, senza oneri, delle Stazioni di controllo attive presso gli uffici territoriali del Servizio motorizzazione civile regionale di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste.

Art. 12.

Estensione a limite territoriale unico regionale per operazioni di motorizzazione civile

1. Al fine di gestire a livello di servizio regionale tutte le procedure per operazioni di motorizzazione civile, precedentemente limitate ai confini territoriali delle Province, viene estesa l'accettazione e l'effettuazione delle stesse, a un unico ambito territoriale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, avvalendosi indifferentemente degli uffici di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste.

Art. 13.

Applicazione delle procedure previste da regolamenti provinciali a procedimenti contributivi non conclusi gestiti dall'Amministrazione regionale.

1. L'Amministrazione regionale, con riferimento ai procedimenti contributivi non ancora conclusi, è autorizzata ad applicare le disposizioni previste dai regolamenti provinciali in vigore al momento del trasferimento delle funzioni provinciali alla Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione, operato ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

2. Al fine di garantire adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria in relazione ai finanziamenti di cui al comma 1, nonché di favorire la rapida realizzazione delle opere finanziate con i fondi pubblici, l'Amministrazione regionale fissa termini, anche perentori, per l'esecuzione degli interventi e per la loro rendicontazione.

Art. 14.


Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 23/2007

1. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), le parole «con possibilità di avvalimento delle associazioni di tutela e rappresentanza giuridica nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «anche avvalendosi dei gestori dei servizi».

2. All'art. 34 della legge regionale n. 23/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *a-bis*) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«*a-bis*) gli ufficiali e gli agenti appartenenti ai corpi delle forze di polizia, sulla base di specifiche intese stipulate fra la Regione, i rappresentanti dei corpi delle forze di polizia e delle aziende di trasporto, possono circolare gratuitamente o a condizioni agevolate sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale, al fine della maggior tutela della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo; gli oneri conseguenti alla stipula delle intese sono compresi nel corrispettivo di cui all'art. 20;»;



b) dopo la lettera a-bis) del comma 2 è inserita la seguente:

«a-ter) gli altri agenti e ufficiali di pubblica sicurezza, nei limiti delle disposizioni di legge che li individuano titolari della libera circolazione, qualora siano stipulate apposite intese con i corpi di appartenenza, previo reperimento delle risorse necessarie a compensare i costi delle aziende di trasporto su specifico capitolo di bilancio;»;

c) alla lettera b) del comma 2 dopo le parole «il personale regionale» le parole «e provinciale» sono soppresse e dopo le parole «apposita tessera» le parole «di servizio rilasciata dagli enti di appartenenza» sono soppresse;

d) alla lettera a) del comma 3 dopo le parole «certificazioni emesse» le parole «dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o» sono soppresse;

e) alla lettera b) del comma 3 dopo le parole «certificazioni emesse» le parole «dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o» sono soppresse;

f) alla lettera c) del comma 3 dopo le parole «certificazioni emesse» le parole «dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o» sono soppresse;

g) alla lettera d) del comma 3 dopo le parole «certificazioni emesse» le parole «dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o» sono soppresse.

3. Dopo il comma 6 dell'art. 35 della legge regionale n. 23/2007 è inserito il seguente:

«6-bis. Si applicano altresì, per quanto compatibili, le disposizioni introdotte dall'art. 48, comma 12, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.»

4. La lettera e) del comma 1 dell'art. 60 della legge regionale n. 23/2007 è sostituita dalla seguente:

«e) determinazione per le strade regionali delle tipologie e delle modalità di rilascio di autorizzazioni e concessioni, nonché dei canoni di cui agli articoli 14, comma 2, lettera a), e 27, comma 7, del decreto legislativo 285/1992, cui provvede con regolamento;».

Art. 15.

Inserimento dell'art. 65-bis nella legge regionale n. 14/2002

1. Dopo l'art. 65 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è inserito il seguente:

«Art. 65-bis (Commissioni regionali competenti alla determinazione dell'indennità definitiva). — 1. In attuazione del combinato disposto di cui all'art. 5, primo comma, n. 11 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzio-

ne), nonché della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), di attuazione della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 (Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare), e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), sono istituite le seguenti Commissioni regionali competenti alla determinazione dell'indennità definitiva:

a) Commissione regionale competente alla determinazione dell'indennità definitiva di Gorizia, con competenza sul territorio dei comuni già inclusi nel territorio provinciale di Gorizia;

b) Commissione regionale competente alla determinazione dell'indennità definitiva di Pordenone, con competenza sul territorio dei comuni già inclusi nel territorio provinciale di Pordenone;

c) Commissione regionale competente alla determinazione dell'indennità definitiva di Trieste, con competenza sul territorio dei comuni già inclusi nel territorio provinciale di Trieste;

d) Commissione regionale competente alla determinazione dell'indennità definitiva di Udine, con competenza sul territorio dei comuni già inclusi nel territorio provinciale di Udine.

2. Esercita le funzioni di Presidente delle Commissioni di cui al comma 1 il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, o un suo delegato.

3. Le Commissioni sono costituite con decreto del Presidente della Regione per la durata della legislatura.

4. Le riunioni delle Commissioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Ai componenti aventi diritto sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa regionale vigente.

6. Alle Commissioni di cui al comma 1 si applicano altresì le disposizioni dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), in quanto compatibili.».

Art. 16.

Inserimento dell'art. 65-ter nella legge regionale n. 14/2002

1. Dopo l'art. 65-bis della legge regionale n. 14/2002 è inserito il seguente:

«Art. 65-ter (Disposizioni generali sulle notifiche e sulle comunicazioni). — 1. Salvo quanto previsto dal comma 2 tutte le comunicazioni e gli avvisi comunque denominati previsti in materia di espropriazione posso-



no essere trasmessi al destinatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, salvo quanto previsto dai commi successivi.

2. Il provvedimento di espropriazione deve essere notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili.

3. Le notificazioni e le comunicazioni previste dall'art. 15, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), allorché il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, possono essere sostituite dalla pubblicazione per almeno venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili nei quali i tecnici intendono accedere, nonché sul sito informatico della Regione.

4. Per le infrastrutture lineari energetiche si applica l'art. 52-septies del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001. L'avviso all'albo pretorio di cui al suddetto articolo è pubblicato anche sul sito informatico della Regione.

5. Le notificazioni previste dal titolo II, capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, possono essere sostituite da comunicazioni effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

6. Per destinatario delle notificazioni di cui ai commi 1 e 2, si intende il proprietario che risulti, al momento della notifica, intestatario catastale del bene da espropriare ovvero il proprietario iscritto nel libro fondiario.

7. Le comunicazioni relative a espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio, possono essere effettuate mediante notifica all'amministratore del condominio.

8. Una copia delle comunicazioni e degli avvisi previsti dalla presente legge può essere affissa per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune nel cui territorio si trovano gli immobili da espropriare. L'affissione è obbligatoria e sostituisce la comunicazione o l'avviso in tutti i casi in cui questi non possono aver luogo per irreperibilità o per assenza del proprietario risultante dai registri catastali o ipotecari, ovvero se risulti la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulti il proprietario attuale e in tutti i casi nei quali non sia stato possibile rinvenire gli indirizzi dei destinatari per incompletezza del dato catastale, ovvero quando l'accertamento risulti eccessivamente oneroso per l'irreperibilità dell'intestatario nei registri anagrafici del Comune di nascita o del Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili da espropriare.»

Capo II

DISPOSIZIONI PER IL TRASPORTO MERCI,
L'INTERMODALITÀ E LA VIABILITÀ

Art. 17.

Comitato di monitoraggio e coordinamento

1. I componenti di cui all'art. 47, comma 3, lettere *d)*, ed *e)*, della legge regionale n. 23/2007, dell'attuale Comitato di monitoraggio e coordinamento decadono all'entrata in vigore della presente legge e sono rinominati secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 3, lettere *a)* e *b)*, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019).

2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, vengono apportate le necessarie modifiche alla composizione del Comitato, ai sensi di quanto disposto dal comma 1.

3. Rimane ferma l'attuale scadenza triennale del Comitato decorrente dal 3 agosto 2016, come previsto nel decreto di ricostituzione dello stesso.

TITOLO IV

SVILUPPO TERRITORIALE E SEMPLIFICAZIONI
IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI


Art. 18.

Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 14/2002

1. L'art. 11 della legge regionale n. 14/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Incentivi per la realizzazione di lavori pubblici*). — 1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dei soggetti di cui all'art. 3, fatte salve le eccezioni ivi previste.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione



della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori o di collaudo tecnico-amministrativo, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti.

3. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme della presente legge. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente maturati nel corso dell'anno dal singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie e possono essere reimpiegate all'interno del quadro economico dell'opera. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni svolte, mediante apposita convenzione, da personale appartenente al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 127 (Comparto unico del pubblico impiego della regione e degli enti locali), della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), sono corrisposte all'Ente di appartenenza che provvede all'erogazione al proprio dipendente. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2, a esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte della struttura competente alla realizzazione dell'opera di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con

particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le università e gli istituti scolastici superiori.».

Art. 19.

Inserimento dell'art. 64-bis nella legge regionale n. 14/2002

1. Dopo l'art. 64 della legge regionale n. 14/2002 è inserito il seguente:

«Art. 64-bis (*Termini di inizio e di ultimazione dei lavori*). — 1. Per le opere per cui sia previsto un contributo regionale la fissazione dei termini di inizio e fine lavori, nonché la concessione di eventuali proroghe spettano all'organo concedente il contributo. In caso di mancato rispetto del termine finale l'organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di confermare il contributo e fissare un nuovo termine di ultimazione dei lavori, ovvero di confermare il contributo quando i lavori siano già stati ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.».

Art. 20.

Sostituzione del comma 54 dell'art. 4 della legge regionale n. 27/2014

1. Il comma 54 dell'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), è sostituito dal seguente:


«54. Al fine di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione economico-finanziaria l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore degli enti locali anticipazioni finanziarie finalizzate alla copertura delle spese per la predisposizione di progettazioni preliminari, definitive ed esecutive di opere pubbliche, nonché per le spese relative ai concorsi di progettazione e ai concorsi di idee.».

Art. 21.

Sostituzione del comma 55 dell'art. 4 della legge regionale n. 27/2014

1. Il comma 55 dell'art. 4 della legge regionale n. 27/2014 è sostituito dal seguente:

«55. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 54 sono assegnate con procedimento a sportello, nel limite di un'opera per ente locale, in seguito all'istruttoria d'ufficio che verifica l'ammissibilità della domanda. Le anticipazioni finanziarie vengono concesse nella misura dell'80 per cento su presentazione della documentazione relativa



all'affidamento dell'incarico e sono liquidate compatibilmente con le esigenze degli spazi finanziari e di patto di stabilità dell'ente. Sono restituite, o compensate con commutazione in entrata, senza interessi, entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori da parte dell'ente beneficiario che, nel medesimo termine, provvede alla trasmissione del contratto stesso e degli atti approvativi la progettazione finanziata. La mancata restituzione comporta il recupero della somma erogata e il pagamento degli interessi di mora pari al tasso legale. Su richiesta motivata dell'ente beneficiario l'organo competente può concedere una proroga del termine per la restituzione dell'anticipazione e la trasmissione degli atti richiesti. È comunque consentita la restituzione anticipata delle somme erogate, fermo restando il rispetto degli obblighi di trasmissione della documentazione richiesta nei termini previsti. Ad avvenuta restituzione l'ente locale può presentare una nuova domanda di anticipazione per diversa opera pubblica. L'ente moroso o inadempiente è escluso dall'assegnazione di ulteriori anticipazioni finanziarie sino ad avvenuta regolarizzazione e al pagamento o recupero delle somme e relativi interessi.».

Art. 22.

Inserimento del comma 55-bis nell'art. 4 della legge regionale n. 27/2014

1. Dopo il comma 55 dell'art. 4 della legge regionale n. 27/2014 è inserito il seguente:

«55-bis. In via di interpretazione autentica, rientrano tra le spese finanziabili ai sensi del comma 54, i costi per le indagini diagnostiche delle strutture e di quelle geologiche, propedeutiche e necessarie alla redazione degli elaborati progettuali.».

Art. 23.

Interpretazione autentica dell'art. 23, comma 3, della legge regionale n. 14/2002

1. In ordine ai lavori in economia di cui all'art. 23, comma 3, della legge regionale n. 14/2002 - nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate con la legge regionale n. 24/2016 - la locuzione «per mezzo del personale della amministrazione aggiudicatrice» si interpreta nel senso che nell'amministrazione diretta, vengono riconosciute le somme sia per la manodopera che per i mezzi propri impiegati, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE
DATI E BANDA LARGA

Art. 24.

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 25/2004

1. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale), è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione è autorizzato a operare sulla banca dati del Centro di monitoraggio regionale di cui al comma 2, lettera a), in conformità ai principi e alle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).».

Art. 25.

Modifica all'art. 33 della legge regionale n. 3/2011


1. Il comma 9 -bis dell'art. 33 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), è sostituito dal seguente:

«9-bis. Per contribuire a soddisfare esigenze istituzionali delle autonomie locali, del sistema socio sanitario pubblico regionale, dello sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica, la Regione, anche avvalendosi dell'ausilio tecnico della società strumentale di cui al comma 1, è autorizzata a concedere l'utilizzo di quote di capacità trasmissiva della Rete pubblica regionale a enti pubblici, università, istituti, scuole, enti per lo sviluppo industriale ed economico, consorzi e fondazioni scientifiche e di ricerca, nonché soggetti gestori di strade con sedi nel territorio regionale.».

Art. 26.

Cartello di cantiere

1. Per gli interventi di cui al Titolo IV della presente legge e assoggettati alla disciplina inerente l'esposizione del «cartello di cantiere», come disciplinato dalla normativa vigente, deve essere indicato tra le figure professionali responsabili della realizzazione delle opere medesime anche il nome del professionista geologo incaricato.



TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PAESAGGIO E BIODIVERSITÀ

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PAESAGGIO

Art. 27.

Modifiche all'art. 57 della legge regionale n. 5/2007

1. All'art. 57 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 le parole «, in seguito alla stipula dell'accordo di cui al comma 6» sono soppresse;

b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-bis. Gli aggiornamenti del PPR riferiti alla ricognizione e delimitazione dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti, alle integrazioni delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, alla ricognizione dei beni culturali, agli adeguamenti della normativa d'uso, alle linee-guida, all'attività di recepimento del PPR da parte degli enti locali e agli indicatori di monitoraggio, non sono soggetti alle procedure previste dai commi 6, 7, 8, 9 e 10 e sono approvati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.»

Art. 28.

Modifiche dell'art. 57-bis della legge regionale n. 5/2007

1. All'art. 57-bis della legge regionale n. 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine del riconoscimento del valore di piano paesaggistico al piano di conservazione e sviluppo (PCS) dei parchi naturali regionali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), l'Ente Parco conforma o adegua il PCS alle previsioni del PPR ai sensi degli articoli 14, comma 3, e 17 della legge regionale n. 42/1996 ed entro i termini stabiliti dal PPR. La partecipazione dei competenti organi ministeriali al procedimento è assicurata in applicazione dell'art. 57 ter.»;

b) il comma 3 è abrogato.

Art. 29.

Inserimento dell'art. 57-ter nella legge regionale n. 5/2007

1. Dopo l'art. 57-bis della legge regionale n. 5/2007 è inserito il seguente:

«Art. 57-ter (Conformazione o adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR). — 1. I Comuni conformano o adeguano i propri strumenti urbanistici generali alle previsioni del PPR, ai sensi dell'art. 145, comma 4,

del decreto legislativo n. 42/2004, secondo le procedure disciplinate dalla normativa regionale in materia di urbanistica entro i termini e con le modalità stabiliti dal PPR. La partecipazione degli organi ministeriali al procedimento di conformazione o adeguamento è disciplinata dal PPR.».

Art. 30.

Modifiche all'art. 58 della legge regionale n. 5/2007

1. Dopo il comma 2 dell'art. 58 della legge regionale n. 5/2007 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Sino all'adeguamento del regolamento regionale di cui al comma 1 al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, così come modificata dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164), nei termini di cui all'art. 13, comma 2, del predetto decreto, trovano applicazione le più ampliative disposizioni di cui:

a) al capo II del decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;

b) alla tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017.

2-ter. I rinvii alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione per gli interventi di lieve entità a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni), si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31/2017.».


Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BIODIVERSITÀ

Art. 31.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 9/2005

1. Al comma 3-bis dell'art. 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), le parole «del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 53, comma 2, lettera b), della sezione 11 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato».



2. Il comma 6 dell'art. 8 della legge regionale n. 9/2005 è abrogato.

Art. 32.

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 24/2016

1. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), le parole «del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 53, comma 2, lettera b), della sezione 11 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato dell'Unione europea».

TITOLO VI

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA EDILIZIA E
NELL'AMBITO DELLA NORMATIVA TECNICA DELLE COSTRUZIONI

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 19/2009

Art. 33.

Modifiche al capo I della legge regionale n. 19/2009

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono inserite le seguenti:

«a-bis) il contenimento del consumo di suolo, anche favorendo il recupero del patrimonio edilizio esistente o il riuso dello stesso mediante conversione a usi diversi;

a-ter) la sicurezza sismica degli edifici, sostenendo interventi volti alla riduzione del rischio sismico ai sensi della disciplina di settore».

2. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) dopo le parole «la parete finestrata» sono inserite le seguenti: «, anche ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765),»;

b) alla lettera f) dopo le parole «autorimesse, lavanderie,» la parola «ripostigli,» è soppressa.

3. All'art. 3 della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. In attuazione dell'art. 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), fatto salvo quanto disposto al comma 2-ter, la materia delle distanze tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, nonché le dotazioni territoriali e funzionali minime definite quali standard urbanistici trovano disciplina nel piano territoriale regionale vigente e nella specifica regolamentazione regionale, ferme restando le disposizioni del codice civile in materia di distanze. Le zone territoriali omogenee B0 o le loro sottozone, nonché le altre aree alle stesse assimilate, come individuate dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati, sono equiparate, ai fini delle distanze minime tra edifici, alle zone territoriali omogenee A anche per l'applicazione dell'art. 9, comma 1, punto 1), del decreto ministeriale 1444/1968.»;

b) dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:

«2-ter. Salvo diversa previsione degli strumenti urbanistici, anche differenziata per zone urbanistiche, e ferme restando le disposizioni del codice civile in materia di distanze, non vengono computati ai fini del calcolo della distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti le opere o i manufatti non idonei a compromettere il profilo igienico-sanitario e il corretto inserimento dell'opera nel contesto urbanistico quali, a esempio:

1) sporti di gronda, abbaini, terrazze, poggiosi e balconi aggettanti;

2) logge e porticati liberi, androni e bussole;

3) rampe e scale aperte;

4) muri di contenimento, volumi tecnici e vani corsa ascensori;

5) box e autorimesse pertinenziali o altri manufatti, comunque pertinenziali, fino all'altezza di 3 metri, rispetto al fabbricato principale;


6) tettoie, pensiline e pergolati.

2-quater. Nel rispetto delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze, gli strumenti urbanistici comunali possono ammettere interventi di ampliamento di edifici esistenti in deroga alle distanze minime di cui al decreto ministeriale 1444/1968 qualora ciò consenta l'allineamento del patrimonio edilizio e il migliore assetto urbanistico e paesaggistico del territorio.».

4. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) dopo le parole «alla ricezione» le parole «delle segnalazione certificata di inizio attività e» sono sostituite dalle seguenti: «delle segnalazioni certificate di inizio attività, delle comunicazioni di inizio lavori, anche asseverate,» e dopo le parole «comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi)» le parole «compreso il certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «compresa la segnalazione certificata di agibilità»;

b) alla lettera c) dopo le parole «al rilascio dei permessi di costruire,» le parole «dei certificati di agibilità,» sono soppresse.



5. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «Ai fini del rilascio del permesso di costruire» le parole «o del certificato di agibilità» sono soppresse.

6. Al comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 19/2009 le parole «Lo Sportello unico» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto disposto dall'art. 26 in materia di segnalazione certificata di inizio attività, lo Sportello unico».

7. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «modalità individuate con» le parole «decreto del Presidente della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «il regolamento di attuazione di cui all'art. 2».

8. Al comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 19/2009 dopo la parola «acquisisce» è inserita la seguente: «esclusivamente».

9. Dopo il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 19/2009 è inserito il seguente:

«4-bis. Fatta salva l'eventuale diversa tempistica stabilita con il regolamento di attuazione di cui all'art. 2, per gli adempimenti di cui al comma 4 sono previste le seguenti scadenze di trasmissione:

a) entro il quinto giorno del mese successivo all'accertamento delle opere realizzate abusivamente, il Segretario comunale invia l'elenco mensile redatto ai sensi dell'art. 31, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, contenente i rapporti degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e le relative ordinanze di sospensione dei lavori;

b) rispettivamente entro il 15 luglio e il 15 gennaio di ogni anno, i Comuni inviano per via telematica i dati relativi al monitoraggio, previsto con cadenza semestrale, dell'applicazione delle misure straordinarie di cui al capo VII.».

Art. 34.

Modifiche al capo II della legge regionale n. 19/2009

1. Dopo il comma 5 dell'art. 10 della legge regionale n. 19/2009 è inserito il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 e 4, l'istanza deve essere corredata dei seguenti elaborati:

a) documentazione tecnico-grafica prevista dai rispettivi livelli di progettazione, come definiti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici;

b) studio di inserimento urbanistico contenente i seguenti elementi:

1) indicazione del titolo, nel caso diverso dal proprietario, a eseguire le opere;

2) indicazione dei vincoli e dei beni tutelati interferenti con l'opera;

3) dimostrazione della compatibilità delle opere previste rispetto alle previsioni degli strumenti comunali di pianificazione vigenti e adottati e della coerenza con l'assetto del territorio, supportata da idonei estratti degli strumenti stessi.».

2. Al comma 14 dell'art. 10 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «destinate alla difesa militare

ai sensi» le parole «della legge 898/1976» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare)».

3. Al comma 15 dell'art. 10 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «tengono luogo» le parole «del certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «della segnalazione certificata di agibilità».

4. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «opere pubbliche di competenza» la parola «comunale» è sostituita dalle seguenti: «dei Comuni, in forma singola o associata.».

5. Al comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «regolare esecuzione sostituiscono» le parole «il certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «la segnalazione certificata di agibilità».

Art. 35.

Modifiche al capo III della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «attraverso più interventi successivi» le parole «, siano essi assoggettati o meno a permesso di costruire, denuncia di inizio attività» sono soppresse.

2. Al comma 5 dell'art. 15 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «verifica dell'agibilità per la nuova destinazione» le parole «, ai sensi dell'art. 28» sono soppresse.

3. Al comma 6 dell'art. 15 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «non comporta modifica della destinazione d'uso in atto degli immobili utilizzati.» sono aggiunte le seguenti: «Parimenti non comportano modifiche di destinazione d'uso le attività di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), esercitate in forma provvisoria con contratti d'affitto di durata inferiore ai cinque anni.».

4. L'art. 16 della legge regionale n. 19/2009 è sostituito dal seguente:


«Art. 16 (*Attività edilizia libera*). — 1. Nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, e comunque nel rispetto delle altre discipline di settore aventi incidenza sull'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22/2004, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera d), non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo le seguenti attività di rilevanza edilizia:

a) interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio esistente;

b) tutte le strutture temporanee di cantiere finalizzate all'esecuzione degli interventi realizzabili in attività edilizia libera per il tempo strettamente necessario;

c) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non alterino la sagoma dell'edificio;

d) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato per un limite massimo di dodici mesi;



e) opere di bonifica, movimentazione o sistemazione del terreno di pertinenza di edifici esistenti o ubicato in zona agricola, nonché i relativi depositi di materiale funzionali all'utilizzo in loco, purché non superino il limite di 30 metri cubi e un periodo di dodici mesi;

f) opere di bonifica, movimentazione o sistemazione del terreno, nonché le pratiche agro-silvo-pastorali strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola ed eseguite dall'imprenditore agricolo a titolo professionale, purché non superino i 2.000 metri cubi di movimentazione complessiva di terreno e non comportino una sostituzione dello strato superficiale superiore a un metro;

g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola e delle pratiche agro-silvo-pastorali con esclusione degli interventi che comportano trasformazione di aree boscate;

h) gli interventi stagionali di movimentazione in sito della sabbia, lungo i litorali appartenenti al demanio turistico ricreativo, necessari a garantire l'uso della spiaggia mediante il ripristino della stessa dopo l'erosione o la movimentazione provocata dal mare;

i) depositi temporanei di materiali a cielo aperto, esclusi i rifiuti, finalizzati all'utilizzo in loco e ubicati nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, purché non espressamente vietati dagli strumenti urbanistici comunali e comunque per un tempo non superiore a dodici mesi;

j) depositi o esposizioni permanenti di materiali o di merci a cielo aperto, realizzati all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali, purché connessi alle attività esercitate e nel rispetto delle altezze e delle distanze da essi prescritte per tali zone;

k) opere caratterizzate da precarietà strutturale e funzionale, dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee per lo svolgimento di attività, di manifestazioni culturali e sportive soggette unicamente alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità;

l) opere di scavo e reinterro dirette all'esecuzione di interventi di manutenzione di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente, nonché tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e reinterro;

m) realizzazione di pertinenze di edifici o di unità immobiliari esistenti che comportino volumetria fino a 25 metri cubi per unità immobiliare ovvero che non comportino volumetria qualora destinate ad arredi da giardino o terrazzo, barbecue, aree ludiche senza fini di lucro, nonché tutti gli interventi di ornamento dell'edificio o sue pertinenze;

n) realizzazione di tettoie di aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, che comportino un'occupazione complessiva massima di 25 metri quadrati di superficie coperta per unità immobiliare;

o) pavimentazione di aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, che comportino un'occupazione complessiva massima di 100 metri quadrati di superficie per unità immobiliare; tale limite superficiale non trova applicazione qualora per la realizzazione dell'intervento vengano utilizzati materiali drenanti;

p) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza-termica utile nominale inferiore a 12 Kw;

q) installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza serbatoi di accumulo esterni o i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi e la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso;

r) installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, purché non ricadenti in zona A e B0 o singoli edifici a esse equiparati, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali;

s) installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali;

t) installazione di serbatoi interrati di GPL, fino alla capacità di 13 metri cubi, nonché la realizzazione di impianti tecnologici e di climatizzazione pertinenziali a edifici o unità immobiliari, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle leggi di settore;


u) realizzazione di elementi di arredo urbano quali, a esempio, aree ludiche senza fini di lucro, qualora non comportino volumetria;

v) recinzioni, muri di cinta o cancellate a chiusura di fondi privati, purché non ricadano in zona A o B0 o singoli edifici a esse equiparati, non insistano sulla fascia di rispetto della viabilità pubblica o aperta al pubblico, fatte salve le prosecuzioni in allineamento a recinzioni limitrofe esistenti, anche di diversa proprietà, identiche per tipologia e materiali, ovvero recinzioni utilizzate in zona agricola per il pascolo degli animali non stabilmente ancorate al terreno; in ogni caso le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei muretti a secco costruiti in pietra locale restano soggette alle speciali disposizioni di deroga di cui all'art. 34 della legge regionale n. 16/2008;

w) collocazione, modifica o rimozione di lapidi, stemmi, insegne, targhe, decorazioni e simili, nonché di cartelli o di affissi pubblicitari, di segnali indicatori o di monumenti anche se interessano la viabilità pubblica o aperta al pubblico o le relative fasce di rispetto;

x) strutture ricettive turistiche all'aria aperta e allestimenti mobili di pernottamento installati a cura della gestione delle strutture turistiche, purché espressamente ammesse dallo strumento urbanistico comunale e nel rispetto dei requisiti previsti della legge regionale in materia di turismo e dei seguenti requisiti:

1) conservino i meccanismi di movimento in funzione;



2) non possiedano alcun collegamento permanente al terreno;

3) gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento;

y) appostamenti per l'attività venatoria nei limiti dimensionali e tipologici disciplinati dalla legge regionale di settore;

z) demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi;

aa) realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti;

bb) gli interventi su edifici esistenti volti alla realizzazione di cornicioni o sport di linda, canne fumarie o torrette da camino.

2. Per gli edifici o le aree destinati ad attività industriali o artigianali sono realizzabili in attività edilizia libera i seguenti interventi di tipo manutentivo ovvero strettamente funzionali all'esercizio dell'attività esercitata quali, a esempio:

a) opere necessarie a realizzare, integrare, mantenere in efficienza o adeguare gli impianti tecnologici e i relativi volumi tecnici in conformità alle ordinarie esigenze di servizio o alle norme di sicurezza, purché garantiscano un rapporto di strumentalità rispetto all'immobile già esistente, nonché interventi di manutenzione o spostamento di serbatoi per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti con le relative opere;

b) realizzazione di volumi tecnici non idonei alla presenza di manodopera, realizzati con lo scopo di proteggere apparecchi o sistemi, quali, a esempio, cabine per trasformatori, interruttori elettrici, valvole di intercettazione fluidi, stazioni di trasmissione dati e comandi, purché destinati in modo durevole al servizio dello stabilimento e nel rispetto dei parametri edilizi prescritti dagli strumenti urbanistici comunali;

c) sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni, fognature e canalizzazioni fognanti aperte, ivi comprese le relative vasche di trattamento e decantazione, nonché trincee a cielo aperto, destinate a raccogliere tubazioni di processo e servizi, purché realizzati nell'area di pertinenza dello stabilimento;

d) installazione di pali porta tubi in metallo e conglomerato armato, semplici e composti, passerelle di sostegni in metallo o conglomerato armato per l'attraversamento delle strade interne con tubazioni di processo e servizi, nonché soppalchi realizzati con struttura portante in ferro e piano in grigliato aperto aventi funzioni di supporto per tubazioni e apparecchiature, contenuti entro l'edificio o l'area di pertinenza dello stesso;

e) basamenti, incastellature di sostegno e apparecchiature all'aperto per la modifica e il miglioramento di impianti esistenti, nonché attrezzature per la movimentazione di materie prime e prodotti alla rinfusa e in confezione, quali a esempio nastri trasportatori, elevatori a tazze, redler, coclee, scivoli, elevatori in genere;

f) deposito di container o simili, purché l'ingombro totale degli stessi occupi una superficie coperta pari o inferiore al 10 per cento della superficie coperta dell'edificio o dell'unità immobiliare esistente cui accede ovvero

fino al limite massimo non superiore ai 120 metri quadrati di superficie coperta.

3. Gli interventi previsti dal presente articolo non possono essere vietati dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali, fatta eccezione per le zone A e B0 o singoli edifici a esse equiparati per motivi paesaggistici o storico-culturali, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati. In nessun caso il Comune può introdurre forme procedurali diverse o maggiormente gravose rispetto a quelle stabilite dal presente articolo, ferma restando la facoltà di vietarne l'esecuzione in forza di motivi paesaggistici o storico-culturali.

4. Il Comune può comunque prevedere nello strumento urbanistico o nel regolamento edilizio specifiche disposizioni su materiali o su caratteristiche architettoniche, nonché in materia di distanze, nel rispetto del Codice civile. In ogni caso gli interventi previsti dal presente articolo, purché complessivamente eseguiti nei limiti massimi indicati, non concorrono al calcolo della superficie utile e della volumetria utile edificabile sull'area oggetto di intervento.

5. Ai fini della presente legge l'attività edilizia libera non richiede la presentazione di alcuna comunicazione o segnalazione o altro atto comunque denominato né presuppone alcuna attività di riscontro o certificativa da parte del Comune, a eccezione della fattispecie di cui al comma 1, alle lettere d), e) e i), per le quali è prevista una mera comunicazione di inizio dei lavori con contestuale segnalazione della presunta fine degli stessi, che non può in ogni caso superare il limite massimo di dodici mesi decorrenti dall'inizio dei lavori.

6. In ogni caso la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, qualora riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalla disciplina in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, fermi restando gli obblighi imposti dalle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia di cui all'art. 1, comma 2, tra cui quelli relativi a modificazioni del classamento catastale e gli adempimenti previsti in materia di sicurezza statica e antisismica, ove necessarie.

7. I soggetti individuati ai sensi dell'art. 21 possono eseguire direttamente gli interventi di cui al presente articolo senza affidamento dei lavori a imprese:


a) quando gli interventi non rilevano ai fini delle normative di sicurezza, antisismiche e antincendio, non insistono sulla viabilità pubblica o aperta al pubblico né interessano immobili pubblici o privati aperti al pubblico;

b) in tutti i casi in cui lo stesso soggetto dichiara di possedere i requisiti tecnico-professionali richiesti dalle leggi applicabili allo specifico intervento.»

5. Dopo l'art. 16 della legge regionale n. 19/2009 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis (Attività edilizia libera asseverata). —

1. Nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia di cui all'art. 1, comma 2, sono rea-



lizzabili in attività edilizia libera previa comunicazione, anche per via telematica, di inizio lavori asseverata gli interventi non assoggettati a permesso di costruire né riconducibili a segnalazione certificata di inizio attività o ad attività edilizia libera, tra cui, a titolo esemplificativo:

a) interventi di manutenzione straordinaria ai sensi delle leggi di settore, ivi compresi quelli di frazionamento o fusione di unità immobiliari preesistenti;

b) mutamenti di destinazione d'uso degli immobili in altra consentita dallo strumento urbanistico comunale;

c) realizzazione di pertinenze di edifici o unità immobiliari esistenti che comportino volumetria, quali bussole, verande, costruzioni a uso garage, serre e depositi attrezzi e simili, nei limiti del 10 per cento del volume utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti, se a destinazione residenziale, o nei limiti del 5 per cento della superficie utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza; tali interventi non possono comunque comportare un aumento superiore a 100 metri cubi della volumetria utile della costruzione originaria;

d) realizzazione di tettoie di aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, qualora non realizzabili ai sensi dell'art. 16;

e) interventi per il risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti anche nel caso in cui comportino limitate modifiche volumetriche di cui all'art. 37;

f) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, qualora alterino la sagoma dell'edificio;

g) le opere sportive che non comportino volumetria utile ivi comprese le opere di copertura stagionale delle strutture;

h) i parcheggi previsti dalla legge per gli edifici e le unità immobiliari, interrati o seminterrati, realizzati nell'area di pertinenza urbanistica o in altra area avente la stessa destinazione di zona o comunque in zona urbanisticamente compatibile, purché la distanza non superi il raggio di 500 metri; il Comune può autorizzare una distanza maggiore non superiore a 1.000 metri nei casi in cui non sia possibile rispettare il predetto limite; ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 33, comma 2, e all'art. 3, comma 2, lettera c), il legame pertinenziale è definito in un atto unilaterale d'obbligo da trascrivere nei registri immobiliari;

i) opere di scavo e reinterro entro i 6.000 metri cubi.

2. Sono altresì realizzabili mediante attività edilizia libera asseverata le varianti in corso d'opera a permessi di costruire o a segnalazioni certificate di inizio attività, anche in alternativa al permesso di costruire, nonché a comunicazioni di inizio lavori asseverate qualora le opere in variante siano riconducibili alle tipologie elencate agli articoli 16 e 16-bis. In tali casi le varianti non danno luogo alla sospensione dei lavori di cui all'art. 42 e costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire o alla segnalazione certificata di inizio attività, anche in alternativa al permesso di costruire, dell'intervento principale; l'eventuale mancata presentazione rimane soggetta alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 51, comma 4-bis, fermo restando che le stesse

comunicazioni possono essere presentate anche prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, costituendo varianti di mero aggiornamento progettuale dell'intervento principale.

3. Ai fini delle funzioni attribuite al Comune dalle leggi di settore aventi incidenza sull'attività edilizia e per l'attività di vigilanza urbanistico-edilizia, l'inizio dei lavori relativi agli interventi di cui al presente articolo è comunicato al Comune allegando:

a) una relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, la conformità agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché l'assenza di contrasto con gli strumenti urbanistici adottati, la compatibilità con la normativa in materia sismica e strutturale e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia;

b) elaborati grafici esplicativi a firma di un tecnico abilitato;

c) i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori, a esclusione dei casi di esecuzione diretta previsti dal comma 7.

4. Il Comune non può richiedere la presentazione di altri o ulteriori documenti qualora ciò non sia espressamente previsto dalle leggi vigenti in materia.

5. In ogni caso la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, qualora riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalla legge in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Restano fermi altresì, ove dovuti, gli adempimenti prescritti dalla normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica e gli ulteriori adempimenti eventualmente derivanti dall'applicazione delle diverse discipline richiamate al comma 1, ivi comprese quelle di natura igienico-sanitaria.


6. Se la comunicazione di cui al comma 1 comprende segnalazioni certificate di inizio attività, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche necessarie per l'inizio dei lavori, l'interessato presenta un'unica segnalazione che viene trasmessa dal Comune alle altre amministrazioni interessate al fine del controllo, per quanto di competenza, della sussistenza dei requisiti e dei presupposti per eseguire l'intervento edilizio.

7. Il soggetto che presenta la comunicazione di cui al comma 1 può eseguire direttamente gli interventi di cui al presente articolo senza affidamento dei lavori a imprese nelle seguenti ipotesi alternative:

a) quando gli interventi non rilevano ai fini delle normative di sicurezza, antisismiche e antincendio, non insistono sulla viabilità pubblica o aperta al pubblico né interessano immobili pubblici o privati aperti al pubblico;

b) in tutti i casi in cui lo stesso soggetto dichiara di possedere i requisiti tecnico-professionali richiesti dalle leggi applicabili allo specifico intervento.

8. L'attività edilizia libera asseverata è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni a decorrere dalla data di inizio dei lavori comunicata. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova comunicazione, salvo che la stessa non rientri negli interventi realizzabili in attività edilizia libera. L'in-



teressato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori unitamente a una dichiarazione del progettista o di un tecnico abilitato attestante la conformità dell'opera al progetto presentato con la comunicazione di cui al comma 1, nonché a una copia della documentazione di aggiornamento catastale o delle certificazioni degli impianti tecnologici nei casi previsti.»

6. Il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) i seguenti interventi, purché conformi agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con quelli adottati, nonché conformi ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre norme aventi incidenza sull'attività edilizia:

a) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo aventi rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore, nonché gli interventi di recupero di cui all'art. 39, comma 1;

b) gli interventi di ampliamento e la realizzazione di pertinenze o altre strutture, anche non pertinenziali, non realizzabili in attività edilizia libera, anche asseverata, qualora comportino un aumento inferiore o uguale al 20 per cento della volumetria utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti se a destinazione residenziale o del 20 per cento della superficie utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia non soggetti a permesso di costruire ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera c);

d) la realizzazione di chioschi per la vendita, la somministrazione, la lavorazione di beni di consumo, nonché la collocazione di tende relative a locali d'affari e altri manufatti relativi a esercizi pubblici, nonché l'installazione di strutture connesse ad attività di esercizio pubblico, intendendo per esse ogni struttura prefabbricata, costituita da una intelaiatura ancorata al suolo ed eventualmente a parete, attraverso l'utilizzo di sistemi facilmente rimovibili, priva di chiusure laterali e coperture fisse, purché assentita dallo strumento urbanistico generale o dal regolamento edilizio comunale e nel rispetto delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e strutturali stabilite a livello locale, a condizione che comunque non superi il limite del 20 per cento della volumetria o superficie utile dell'edificio esistente;

e) gli interventi di rilevanza strutturale su edifici esistenti volti alla realizzazione di abbaini, terrazze a vasca e poggiosi aggettanti, fino alla profondità massima di 1,60 metri, di balconi, rampe, scale aperte.»

7. Al comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «Fermo restando quanto disposto» le parole «dall'art. 16, comma 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 16-bis, comma 2»;

b) dopo le parole «a permessi di costruire» le parole «, a denunce di inizio attività in alternativa al permesso di costruire o a segnalazioni certificate di inizio attività» sono sostituite dalle seguenti: «o a segnalazioni certificate di inizio attività, anche in alternativa al permesso di costruire».

8. Al comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «nonché ai fini» le parole «del certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «della segnalazione certificata di agibilità»;

b) dopo le parole «al permesso di costruire o alla» la parola «denuncia» è sostituita dalle seguenti: «segnalazione certificata».

9. Nella rubrica dell'art. 18 della legge regionale n. 19/2009 la parola «Denuncia» è sostituita dalla seguente: «Segnalazione certificata».

10. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «In alternativa al permesso di costruire possono essere realizzati mediante» la parola «denuncia» è sostituita dalle seguenti: «segnalazione certificata».

11. Al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «con l'obbligo di presentare la» la parola «denuncia» è sostituita dalle seguenti: «segnalazione certificata».

12. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) dopo le parole «in attività edilizia libera» sono aggiunte le seguenti: «, anche asseverata»;

b) alla lettera f) dopo le parole «all'art. 35, comma 3,» le parole «e all'art. 58» sono sostituite dalle seguenti: «e le misure per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 39-bis».

Art. 36.

Modifiche al capo IV della legge regionale n. 19/2009

1. La rubrica del capo IV della legge regionale n. 19/2009 è sostituita dalla seguente: «Permesso di costruire e segnalazione certificata di inizio attività o di agibilità».

2. Nella rubrica dell'art. 21 della legge regionale n. 19/2009 le parole «denuncia di inizio attività o» sono soppresse.

3. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «La domanda per il rilascio del permesso di costruire o la» la parola «denuncia» è sostituita dalle seguenti: «segnalazione certificata».

4. Al comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:


a) dopo la parola «previsti» le parole «dall'art. 16» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 16 e 16-bis»;

b) dopo le parole «segnalazione certificata di inizio attività» sono aggiunte le seguenti: «previsti dall'art. 17».

5. Al comma 4 dell'art. 21 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «Il permesso di costruire» le parole «e la denuncia di inizio attività» sono soppresse.

6. Il comma 5 dell'art. 21 della legge regionale n. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«5. Il permesso di costruire, una volta rilasciato, e la segnalazione certificata di inizio attività, decorso il termine di cui all'art. 26, comma 6, sono irrevocabili e comportano, secondo quanto previsto dalla presente legge, la corresponsione del contributo di costruzione, fatta



eccezione per i casi in cui l'attività edilizia autorizzata o segnalata non venga realizzata neanche in parte.»

7. Al comma 6 dell'art. 21 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «Il titolare del permesso di costruire» le parole «o della denuncia di inizio attività di cui all'art. 18 sono obbligati» sono sostituite dalle seguenti: «è obbligato».

8. Al comma 7 dell'art. 21 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «Il permesso di costruire» le parole «e la denuncia di inizio attività» sono soppresse.

9. Al comma 5 dell'art. 23 della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «attività edilizia libera» sono aggiunte le seguenti: «, anche asseverata»;

b) dopo le parole «è comunque possibile» le parole «richiedere il rilascio del certificato» sono sostituite dalle seguenti: «presentare la segnalazione certificata».

10. Al comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «strumenti urbanistici» le parole «approvati e adottati» sono sostituite dalle seguenti: «vigenti e adottati, nel caso operi la misura di salvaguardia di cui all'art. 22, comma 3».

11. Il comma 6 dell'art. 24 della legge regionale n. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«6. Se per il rilascio del permesso di costruire è necessaria l'acquisizione di atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni, il responsabile del procedimento convoca la conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 241/1990. Se per il rilascio del permesso sono necessarie segnalazioni certificate di inizio attività, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, il responsabile del procedimento provvede alla trasmissione della relativa documentazione alle amministrazioni interessate al fine di consentire il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività.»

12. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «conformi agli strumenti urbanistici» la parola «approvati» è sostituita dalla seguente: «vigenti».

13. Dopo il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 19/2009 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Se la segnalazione certificata di inizio attività comprende altre segnalazioni certificate di inizio attività, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche necessarie per l'inizio dei lavori, l'interessato presenta un'unica segnalazione che, a seguito della verifica di completezza di cui al comma 6, viene trasmessa dal Comune alle altre amministrazioni interessate al fine del controllo, per quanto di competenza, della sussistenza dei requisiti e dei presupposti per eseguire l'intervento edilizio. Entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 19 della legge 241/1990, le amministrazioni interessate possono presentare allo Sportello unico proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.

2-ter. Nel caso in cui l'attività oggetto di segnalazione certificata di inizio attività è subordinata all'acquisizione di atti di assenso, comunque denominati, o all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato, unitamente alla segnalazione certificata di inizio attività, presenta

la relativa istanza al Comune, corredata della necessaria documentazione. A seguito del ricevimento dell'istanza il Comune, entro il termine stabilito dall'art. 14 della legge 241/1990, convoca la conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 241/1990; in tal caso l'inizio dei lavori è subordinato alla conclusione positiva della stessa conferenza di servizi.»

14. Dopo il comma 7 dell'art. 26 della legge regionale n. 19/2009 è inserito il seguente:

«7-bis. Decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 6 i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'intervento e di rimozione degli effetti dannosi di cui al comma 7 sono adottati in presenza delle condizioni previste dall'art. 21-*nonies* della legge 241/1990.»

15. L'art. 27 della legge regionale n. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (*Segnalazione certificata di agibilità*). — 1. La segnalazione certificata di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e delle unità immobiliari o di loro parti, il rispetto delle disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, nonché la conformità dell'opera e degli impianti installati ai progetti presentati. Tali condizioni sono asseverate da un tecnico abilitato e valutate secondo quanto dispone il regolamento di attuazione di cui all'art. 2 e sulla base della documentazione ivi stabilita, prodotta con riferimento alla disciplina vigente alla data:

- a) della dichiarazione di fine lavori;
- b) della decadenza del titolo, in mancanza di dichiarazione di fine lavori;
- c) della dichiarazione di esecuzione dell'opera indicata nella domanda di sanatoria.

2. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività, anche in alternativa al permesso di costruire, o la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero i loro successori o aventi causa, presentano al Comune, anche mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, la segnalazione certificata di agibilità per i seguenti interventi:


- a) nuove costruzioni, ampliamenti o sopraelevazioni;
- b) ristrutturazioni, totali o parziali;
- c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1, ossia:

1) gli interventi realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata di cui all'art. 16-*bis*, comma 1, lettere da a) a f);

2) gli interventi assoggettati a SCIA di cui all'art. 17.

3. La mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal regolamento di attuazione di cui all'art. 2.

4. Le amministrazioni comunali definiscono le modalità di svolgimento dei controlli sulle segnalazioni certificate di agibilità, che in ogni caso non possono interessare una quota inferiore al 20 per cento delle segnalazioni



pervenute; tali modalità tengono conto anche dell'entità dell'intervento, disponendo l'effettuazione dei controlli in considerazione della rilevanza delle opere.

5. Entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di agibilità, il responsabile del procedimento verifica la documentazione individuata nel regolamento di attuazione di cui all'art. 2. Tali controlli possono consistere anche nell'ispezione dell'edificio o dell'unità immobiliare al fine di verificare:

a) la conformità dell'opera e degli impianti installati ai progetti autorizzati o comunque depositati, come eventualmente modificati in sede di varianti;

b) la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare o di loro parti, nonché il superamento o la persistente assenza delle barriere architettoniche, in conformità al titolo abilitativo originario.

6. Nel caso in cui il responsabile del procedimento, entro il termine di cui al comma 5, rilevi la carenza delle condizioni di cui al medesimo comma 5 ordina motivatamente all'interessato di conformare l'opera realizzata, entro il termine di sessanta giorni, trascorso il quale trovano applicazione le disposizioni di cui al capo VI in materia di vigilanza e sanzioni e quelle del regolamento di cui all'art. 2.

7. Qualora il responsabile del procedimento rilevi l'incompletezza formale della documentazione presentata può interrompere per una sola volta i termini di cui al comma 5 al fine di richiedere la documentazione integrativa che non sia già nella disponibilità dell'Amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Resta salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, nonché, anche decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti, di intervenire in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

8. L'utilizzo delle costruzioni di cui al comma 2 può essere iniziato dalla data di presentazione al Comune della segnalazione certificata di agibilità, corredata della documentazione individuata nel regolamento di attuazione di cui all'art. 2, fatto salvo l'obbligo di conformare l'immobile alle eventuali prescrizioni disposte all'esito delle verifiche effettuate dall'Amministrazione comunale in sede di controllo della segnalazione stessa.

9. La presentazione della segnalazione certificata di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'art. 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), ovvero per motivi strutturali.».

16. La rubrica dell'art. 29 della legge regionale n. 19/2009 è sostituita dalla seguente: «Contributo di costruzione».

17. Il comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«1. Il rilascio del permesso di costruire, la presentazione di una SCIA, anche in alternativa al permesso di costruire, nonché l'attività edilizia libera asseverata comportano la corresponsione del contributo di costruzione qualora all'intervento consegua un incremento della superficie imponibile. Tale contributo è commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo e nel regolamento di attuazione di cui all'art. 2. Nei casi di modifiche di destinazione d'uso senza opere edili, soggette a conguaglio ai sensi dell'art. 15, il contributo è dovuto per la sola quota relativa agli oneri di urbanizzazione in ragione della maggiore incidenza della nuova destinazione. Sono fatti salvi i casi di esonero e riduzione previsti dagli articoli da 30 a 32.».

18. Al comma 3 dell'art. 29 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «rilascio del permesso di costruire» sono inserite le seguenti: «ovvero contestualmente alla presentazione della SCIA o della comunicazione di cui all'art. 16-bis, comma 1.».

19. Al comma 4 dell'art. 29 della legge regionale n. 19/2009 dopo la parola «rilascio» sono inserite le seguenti: «del permesso di costruire ovvero alla presentazione della SCIA o della comunicazione di cui all'art. 16-bis, comma 1.».

20. Dopo il comma 4 dell'art. 29 della legge regionale n. 19/2009 è inserito il seguente:

«4-bis. Per gli interventi ricadenti in ambiti soggetti a pianificazione attuativa, la quota di contributo di costruzione commisurata agli oneri di urbanizzazione è dovuta per la sola parte eccedente qualora siano stati già assolti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative al piano.».

21. Al comma 8 dell'art. 29 della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:


«b) dall'art. 17, comma 1, lettere b), c) e d);».

b) alla lettera d) dopo le parole «art. 35, comma 3, e» le parole «dall'art. 39» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 39 e 39-bis».

22. Nella rubrica dell'art. 30 della legge regionale n. 19/2009 le parole «per il rilascio del permesso di costruire» sono sostituite dalle seguenti: «di costruzione».

23. La lettera b) del comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 19/2009 è sostituita dalla seguente:

«b) per gli interventi di ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo ovvero manutenzione di edifici residenziali, compresi quelli che determinano un aumento della superficie imponibile inferiore o uguale al 20 per cento della superficie imponibile preesistente, anche nel caso di aumento delle unità immobiliari; oltre tale misura, il contributo di cui all'art. 29 è dovuto per la sola quota eccedente;».



24. Dopo la lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 19/2009 è inserita la seguente:

«b-ter) per il frazionamento di unità immobiliari qualora non comporti aumento delle superfici utili e cambio di destinazione d'uso, fermo restando l'esonero di cui alla lettera h);».

25. Dopo il comma 4-bis dell'art. 30 della legge regionale n. 19/2009 è aggiunto il seguente:

«4-ter. Anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 22, comma 2, il Consiglio comunale può deliberare la riduzione proporzionale, fino a un massimo del 50 per cento del contributo previsto dall'art. 29, in relazione a interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ricadenti all'interno di zone improprie nelle quali sia accertata l'insussistenza delle opere di urbanizzazione richieste dalla disciplina di settore e per le quali il Comune disponga di non procedere alla programmazione o realizzazione.».

26. Il comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«1. Per le finalità di cui all'art. 30, comma 1, lettera i-bis), il soggetto che, ai sensi dell'art. 21, ha titolo a realizzare alloggi di edilizia residenziale pubblica previsti dalle vigenti normative in materia di politiche abitative stipula una convenzione con il Comune per la determinazione del canone di locazione o del prezzo di vendita sulla base dello schema tipo previsto per le iniziative di edilizia convenzionata.».

27. Dopo il comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 19/2009 è inserito il seguente:

«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle iniziative previste dagli articoli 17, 22, 24, 25 e 26 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), nonché alle equivalenti iniziative riconducibili alle norme pregresse in materia di politiche abitative.».

28. Il comma 6 dell'art. 31 della legge regionale n. 19/2009 è abrogato.

Art. 37.

Modifiche al capo V della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 1 dell'art. 34 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «prescrizioni urbanistiche» sono inserite le seguenti: «e le misure di tutela ambientale previste dalle leggi regionali 42/1996 e 9/2005 in materia, rispettivamente, di aree protette e prati stabili».

2. Al comma 4 dell'art. 38 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «evidenti tracce della loro preesistenza» sono inserite le seguenti: «e sia possibile accertarne l'originaria consistenza».

3. dopo l'art. 39 della legge regionale n. 19/2009 è inserito il seguente:

«Art. 39-bis (Misure per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente). — 1. Al fine della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e del contenimento del consumo di nuovo suolo, il presente articolo individua misure finalizzate al miglioramento della qualità energetica o igienico-funzionale degli edifici o delle unità immobiliari oggetto di intervento, secondo le leggi di settore, da attuarsi in deroga alle distanze, alle superfici o ai volumi

previsti dagli strumenti urbanistici, purché coerenti con le esigenze di allineamento e ottimale inserimento nel contesto territoriale di riferimento.

2. In ogni caso gli interventi di cui al comma 1 non possono trovare applicazione:

a) in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, né in deroga alle distanze minime previste dal Codice civile;

b) in deroga alle prescrizioni tipologico-architettoniche o di abaco contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi vigenti;

c) in contrasto con le direttive in sede di predisposizione di un nuovo strumento urbanistico o delle sue varianti, nonché con lo strumento urbanistico adottato, secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge regionale n. 5/2007 ed entro i termini temporali massimi ivi previsti;

d) per edifici o unità immobiliari oggetto di interventi edilizi abusivi i cui procedimenti sanzionatori non siano stati conclusi, ai sensi di legge, anteriormente alla presentazione dell'istanza di permesso di costruire per gli interventi previsti dal presente articolo;

e) per aree o edifici soggetti a vincolo espropriativo o a vincolo di inedificabilità assoluta.


3. In deroga alle distanze, alle superfici o ai volumi previsti dagli strumenti urbanistici sono ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria, ampliamento anche in corpo distaccato e ristrutturazione edilizia, a esclusione di quella consistente nella completa demolizione e ricostruzione non giustificata da obiettive e improrogabili ragioni di ordine statico o di adeguamento alle normative antisismica o igienico-sanitaria che rendano necessario l'ampliamento all'esterno della sagoma esistente, di edifici o unità immobiliari esistenti alle seguenti condizioni:

a) la quota massima di ampliamento ammissibile, anche in corpo distaccato, non può superare i 200 metri cubi di volume complessivo, da intendersi quale somma del volume utile, qualora realizzato, e dell'eventuale volume pari al prodotto tra superfici accessorie e relative altezze; nella quota massima di ampliamento ammissibile vanno computati anche gli ampliamenti che comportano esclusivamente aumento della superficie coperta, conteggiando gli stessi nella misura pari al prodotto della superficie coperta per le relative altezze;

b) nelle zone omogenee A e B0, o singoli edifici a esse equiparati, nonché nelle ulteriori zone qualora individuate a tali fini dallo strumento urbanistico comunale, devono essere rispettate le specifiche disposizioni tipologico-architettoniche e di allineamento degli edifici previste dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali;

c) la sopraelevazione, se non espressamente vietata dagli strumenti urbanistici comunali, non può superare l'altezza massima delle costruzioni prevista per la zona omogenea dagli strumenti urbanistici comunali o l'altezza dell'edificio oggetto di intervento;

d) l'ampliamento, anche in corpo distaccato quale realizzazione di manufatti edilizi connessi all'edificio o all'unità immobiliare esistente mediante collegamento di natura fisica o funzionale, non può comportare aumento



del numero delle unità immobiliari esistenti, salvo diversa previsione degli strumenti urbanistici comunali;

e) nelle zone omogenee D2 e D3 e loro sottozone, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, nonché nelle zone H, a esclusione di quelle destinate a esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura ai sensi della legge regionale n. 29/2005, è ammesso l'ampliamento di edifici esistenti fino al limite massimo del 70 per cento del rapporto di copertura del lotto, nel rispetto delle altezze massime previste negli strumenti urbanistici comunali vigenti.

4. Ferma restando l'operatività delle disposizioni straordinarie di cui al capo VII fino alla scadenza di legge, le misure del presente articolo trovano applicazione a far data dalla medesima scadenza, fatta salva la facoltà per il Comune di modularne o vietarne l'efficacia mediante delibera consiliare o variante di livello comunale secondo le procedure della legge regionale n. 21/2015.

5. In ogni caso le misure del presente articolo non possono essere cumulate con quelle previste dalla disposizione speciale di cui all'art. 35, comma 3, né con le disposizioni straordinarie di cui al capo VII né infine con eventuali bonus volumetrici un tantum disposti dagli strumenti urbanistici comunali.

6. Qualora sia accertato che l'edificio o l'unità immobiliare interessato dall'ampliamento in deroga ai sensi del presente articolo abbia già usufruito di bonus volumetrici, a prescindere dalla fonte che li ha disposti, questi ultimi devono essere computati nel limite massimo di cui al comma 3, lettera a), o nella minor quota stabilita dallo strumento urbanistico comunale; in tal caso può essere utilizzata, nell'ambito di uno o più interventi, esclusivamente la quota residua al netto dei bonus già utilizzati in relazione al medesimo edificio o unità immobiliare.»

4. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 40 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «da intervento soggetto a» le parole «denuncia di inizio attività o» sono soppresse.

Art. 38.

Modifiche al capo VI della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 1 dell'art. 41 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «al permesso di costruire, né alla» le parole «denuncia di inizio attività o» sono soppresse.

2. Nella rubrica dell'art. 44 della legge regionale n. 19/2009 le parole «o della denuncia di inizio attività» sono soppresse.

3. Al comma 1 dell'art. 44 della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «Il titolare del permesso di costruire» le parole «o della denuncia di inizio attività» sono soppresse;

b) dopo le parole «unitamente al direttore dei lavori, a quelle della» le parole «denuncia di inizio attività o» sono soppresse.

4. Al comma 2 dell'art. 44 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «prescrizioni del permesso di

costruire o della» le parole «denuncia di inizio attività o» sono soppresse.

5. Al comma 3 dell'art. 44 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «Per le opere realizzate dietro presentazione di» le parole «denuncia di inizio attività o» sono soppresse.

6. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 45 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «gli immobili risultino» sono inserite le seguenti: «dotati di segnalazione certificata di agibilità ovvero siano».

7. Nella rubrica dell'art. 46 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «in totale difformità» la parola «del» è sostituita dalla seguente: «dal».

8. Al comma 1 dell'art. 46 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «ovvero in assenza della» le parole «denuncia di inizio attività di cui all'art. 18» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire».

9. Al comma 1 dell'art. 47 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «dal permesso di costruire o dalla» la parola «denuncia» è sostituita dalle seguenti: «segnalazione certificata».

10. Al comma 1 dell'art. 48 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «in assenza di permesso di costruire o» le parole «della denuncia» sono sostituite dalle seguenti: «di segnalazione certificata».

11. Al comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «ovvero in assenza di» la parola «denuncia» è sostituita dalle seguenti: «segnalazione certificata».

12. Al comma 2-ter dell'art. 49 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «permesso di costruire in sanatoria,» le parole «trovano applicazione le disposizioni di cui al capo VII qualora la domanda di sanatoria sia presentata nel periodo di vigenza del medesimo capo» sono sostituite dalle seguenti: «per il patrimonio edilizio esistente alla data di entrata in vigore del capo VII trovano applicazione le deroghe ivi previste».


13. Al comma 3 dell'art. 50 della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «sia al momento della presentazione della» la parola «domanda» è sostituita dalle seguenti: «segnalazione certificata»;

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al fine dell'accertamento della conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia trova applicazione quanto previsto dell'art. 49, comma 2-ter. In tal caso, la misura dell'oblazione è incrementata del 20 per cento.»

14. Al comma 8 dell'art. 50 della legge regionale n. 19/2009 le parole «La richiesta di sanatoria sospende» sono sostituite dalle seguenti: «La presentazione della segnalazione certificata di cui al presente articolo interrompe».

15. Al comma 1 dell'art. 51 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «ancorché gli interventi siano riconducibili ad attività edilizia libera di cui» le parole «all'art. 16» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 16 e 16-bis».



16. Al comma 3 dell'art. 51 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «entro il termine indicato nell'ingiunzione di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «e comunque fino all'accertamento dell'inottemperanza».

17. Al comma 4 dell'art. 51 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «sospende l'ingiunzione di demolizione» sono inserite le seguenti: «e le attività conseguenti».

18. Al comma 4-bis dell'art. 51 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «di cui all'art. 16» le parole «, comma 5» sono sostituite dalla seguente: «bis».

b) dopo le parole «la mancata comunicazione dell'inizio dei lavori» le parole «ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica asseverata e dell'elaborato grafico esplicativo ove previsto» sono sostituite dalla seguente: «asseverata».

19. Al comma 3 dell'art. 52 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «di cui all'art. 18» le parole «e all'art. 25» sono soppresse.

20. Al comma 1 dell'art. 53 della legge regionale n. 19/2009 dopo la parola «protrattasi» le parole «per quindici giorni» sono soppresse.

21. Al comma 2 dell'art. 53 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, denominata pre-diffida telematica».

22. Al comma 5 dell'art. 53 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «può essere nominato un dipendente pubblico» le parole «, appartenente alla categoria D del comparto unico regionale» sono sostituite dalle seguenti: «di categoria dirigenziale».

23. Nella rubrica dell'art. 55 della legge regionale n. 19/2009 la parola «domanda» è sostituita dalle seguenti: «segnalazione certificata».

24. Al comma 2 dell'art. 55 della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «La mancata presentazione della» le parole «domanda di rilascio del certificato» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata»;

b) dopo le parole «nel termine previsto dall'articolo» le parole «28, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «27, comma 2».

25. Al comma 6 dell'art. 56 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «al momento della presentazione della» la parola «denuncia» è sostituita dalle seguenti: «segnalazione certificata».

Art. 39.

Modifica al capo VII della legge regionale n. 19/2009

1. Alla lettera e) del comma 2 dell'art. 57 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «di entrata in vigore della presente legge» sono aggiunte le seguenti: «, fatte salve le eventuali varianti in corso d'opera presentate entro il periodo di efficacia del titolo rilasciato ai sensi delle disposizioni straordinarie del presente capo».

Art. 40.

Modifiche al capo VIII della legge regionale n. 19/2009

1. Dopo il comma 3-bis dell'art. 61 della legge regionale n. 19/2009 è inserito il seguente:

«3-ter. Le domande per il rilascio del permesso di costruire depositate presso il Comune anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 (Misure per lo sviluppo del sistema-territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità), vengono definite sulla base della disciplina previgente, fatta salva la facoltà, nel caso di interventi non ancora iniziati, di ritirare le istanze depositate in forza della disciplina previgente al fine di presentare una nuova istanza assoggettata alle condizioni vigenti al momento del nuovo deposito.».

2. Al comma 1 dell'art. 62 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «contenute nell'art. 16» le parole «, comma 1, lettera k), esclusi depositi, serre, verande e bussole,» sono sostituite dalle seguenti: «bis, comma 1, lettera c),».

3. Al comma 2 dell'art. 62 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «dagli strumenti urbanistici comunali» le parole «o sancite dalla legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 5/2007 - Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)» sono soppresse.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COSTRUZIONI

Art. 41.

Modifiche alla legge regionale n. 16/2009

1. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 3, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), dopo le parole «Titolo I, capo II» sono aggiunte le seguenti: «e capo III».

2. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 16/2009 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Procedure finalizzate alla verifica della rispondenza alle norme tecniche per opere realizzate o in corso di esecuzione). — 1. Nel rispetto della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 e in particolare di quanto stabilito dagli articoli 52 e 83, nel perseguire obiettivi di tutela della pubblica incolumità e di riduzione del rischio sismico sul territorio regionale, la Regione attua l'accertamento della rispondenza alle norme tecniche delle opere e degli interventi realizzati o non ancora conclusi in violazione delle norme che disciplinano le costruzioni, di cui all'art. 12.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e in attuazione dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 la Regione provvede a disciplinare le fasi procedurali con il regolamento di cui all'art. 3, comma 3, lettera b).



3. Gli accertamenti e le verifiche di cui al comma 1 possono essere compiuti con l'ausilio degli organismi tecnici costituiti ai sensi dell'art. 3, comma 4.»

Art. 42.

Indennità e gettone di presenza per attività di coordinamento degli organismi tecnici

1. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 4-bis, della legge regionale n. 16/2009, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere il costo delle riunioni di coordinamento degli organismi tecnici, nei limiti delle previsioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2010, n. 850 (Legge regionale 16/2009, art. 3, comma 4. Compensazione, durata, compiti e modalità di funzionamento degli organismi tecnici di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 16/2009), assunta in attuazione dell'art. 3, comma 4, della citata legge regionale n. 16/2009.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

TITOLO VII

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 21/2015

Art. 43.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 21/2015

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo), dopo le parole «si identificano» le parole «nelle seguenti condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «in una o più delle seguenti condizioni, comunque garantendo l'assenza di contrasto con le restanti».

Art. 44.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 21/2015

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 21/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) incremento motivato del rapporto di copertura sino alla percentuale massima del 70 per cento relativo a

insediamenti singoli esistenti destinati a funzioni extra-residenziali riconosciuti in zona propria dai vigenti strumenti urbanistici; tale incremento può essere ottenuto:

1) modificando unicamente le norme tecniche di attuazione;

2) modificando contestualmente le norme tecniche di attuazione e la superficie della zona relativa all'insediamento singolo esistente qualora l'ampliamento della superficie stessa si renda indispensabile in funzione della realizzazione di aumenti della superficie coperta esistente; in ogni caso la superficie della zona non può essere ampliata oltre il 25 per cento di quella vigente relativa all'insediamento singolo esistente;

3) la superficie coperta dell'insediamento singolo non può essere aumentata oltre il 50 per cento di quella esistente;

4) resta salva la possibilità di riduzione totale o parziale della zona rispettando nella zona stessa eventualmente ridotta i criteri insediativi già ivi previsti;»;

b) alla lettera i) dopo la parola «ampliamento» sono inserite le seguenti: «o individuazione» e dopo le parole «giustificata riduzione» sono inserite le seguenti: «o soppressione»;

c) alla lettera j) dopo le parole «di cui all'art. 3» le parole «, comma 1, lettera a)» sono soppresse.

Art. 45.

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 21/2015

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 21/2015 dopo le parole «della zona omogenea interessata» sono inserite le seguenti: «dall'ampliamento».

Art. 46.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 21/2015

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 21/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) è abrogata;


b) alla lettera f) dopo le parole «e altre a esse assimilabili;» è inserito il seguente periodo: «tali condizioni non trovano applicazione nei confronti delle varianti di cui all'art. 4, comma 1, lettera g);»;

c) alla lettera g) dopo le parole «da apportare all'assetto azzonativo» sono inserite le seguenti: «e all'impianto normativo».

Art. 47.

Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 21/2015

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 21/2015 dopo le parole «Il progetto di variante di cui all'art. 2, comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti: «e di cui all'art. 7, comma 1,».



Capo II

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA

Art. 48.

Modifica all'art. 166 della legge regionale n. 26/2012

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 166 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), dopo le parole «legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio),» sono inserite le seguenti: «ovvero nelle varianti di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo),».

Art. 49.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 12/2008

1. Al comma 2-ter dell'art. 4 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 5/2007 «Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio»), le parole «il Piano viene trasmesso all'amministrazione regionale per la sua pubblicazione nel BUR.» sono sostituite dalle seguenti: «l'avviso di approvazione del Piano viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione a cura del Comune procedente.».

Art. 50.

Sostituzione dell'art. 63-quater della legge regionale n. 5/2007

1. L'art. 63-quater della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è sostituito dal seguente:

«Art. 63-quater (Norme transitorie per gli strumenti urbanistici attuativi comunali e loro varianti fino all'entrata in vigore del PTR). — 1. Fino all'entrata in vigore del PTR, nell'attuazione degli strumenti urbanistici generali comunali dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo comunque denominato può apportare modifiche al PRGC purché si rispettino le condizioni di cui all'art. 3, i limiti di soglia di cui all'art. 4, e le modalità operative di cui all'art. 5, previsti nel capo II della legge regionale n. 21/2015. In tal caso il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo comunque denominato contiene una relazione sottoscritta dal progettista incaricato della sua redazione e asseverata dal responsabile del procedimento che dimostri il rispetto delle condizioni, dei limiti di soglia e delle modalità operative previsti nel capo II della legge regionale n. 21/2015 per le varianti agli strumenti urbanistici generali comunali dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura.

2. Fino all'entrata in vigore del PTR, nell'attuazione gli strumenti urbanistici generali comunali non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano,

ovvero di piano struttura, il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo comunque denominato può apportare modifiche allo strumento urbanistico generale purché si rispettino le condizioni e i limiti di soglia di cui all'art. 9 della legge regionale n. 21/2015. In tal caso il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo comunque denominato contiene una relazione sottoscritta dal progettista incaricato della sua redazione e asseverata dal responsabile del procedimento che dimostri il rispetto delle condizioni e dei limiti di soglia previsti nel capo II della legge regionale n. 21/2015 per le varianti agli strumenti urbanistici generali comunali non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura.».

Art. 51.

Modifica all'art. 63-quinquies della legge regionale n. 5/2007

1. Alla lettera *e*) del comma 7 dell'art. 63-quinquies della legge regionale n. 5/2007 le parole «oltre al rispetto dei criteri di indirizzo di cui all'art. 15, commi 7 e 8, della legge regionale n. 29/2005, nonché delle disposizioni in materia di urbanistica commerciale di cui all'art. 20 del regolamento di esecuzione della legge stessa, emanato con decreto del Presidente della Regione del 23 marzo 2007, n. 69 (Regolamento di esecuzione degli articoli 12, comma 3, e 15, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di urbanistica commerciale e programmazione per le medie e grandi strutture di vendita)» sono sostituite dalle seguenti: «oltre al rispetto dei criteri di indirizzo di cui all'art. 15, commi 7, 8, 9, 10, e di quelli di cui all'allegato B della legge regionale n. 29/2005.».

TITOLO VIII

NORME IN MATERIA DI EDILIZIA CONTRIBUTIVA

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA CONTRIBUTIVA


Art. 52.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 14/2016

1. All'art. 4 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Ai fini della scelta del tipo di analisi e dei valori deve essere in ogni caso garantito un livello di conoscenza di almeno LC2, come definito dal decreto ministeriale 14 gennaio 2008, (Norme tecniche per le costruzioni), per le diverse tipologie strutturali. Livelli di conoscenza inferiori o superiori e le connesse indagini, rilievi o prove da effettuare, da scegliere di concerto tra professionista e committente, dovranno essere giustificati valutando il rapporto costi/benefici delle indagini in relazione all'importanza dell'opera e alle sue presumibili caratteristiche di vulnerabilità, nonché alla possibilità di



significativi risparmi dei costi di intervento a parità di livello di sicurezza raggiunto.»;

b) al comma 13 la parola «dal» è sostituita dalle seguenti: «dalla data di ricevimento del» e dopo la parola «beneficio» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 13-bis»;

c) dopo il comma 13 è inserito il seguente:

«13-bis. Qualora il termine di sei mesi per l'affidamento degli incarichi di cui al comma 13 non sia rispettato, l'organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di concedere una proroga ovvero di fissare un nuovo termine, nel limite massimo di ulteriori sei mesi. Nel caso in cui il nuovo termine non sia rispettato si procede alla revoca del beneficio.».

2. La disposizione di cui all'art. 4, comma 11 -bis, della legge regionale n. 14/2016, come inserito dal comma 1, lettera a), si applica ai procedimenti contributivi le cui domande sono presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le domande già presentate ma non ancora finanziate alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora l'importo richiesto sia inferiore al limite massimo consentito ai sensi dell'art. 4, comma 12, della legge regionale n. 14/2016, gli Enti locali possono presentare una richiesta integrativa di contributo fino alla concorrenza dell'importo massimo di 50.000 euro, al fine di garantire un livello di conoscenza di almeno LC2, mantenendo tuttavia la posizione in graduatoria secondo l'ordine di presentazione della domanda iniziale.

4. La disposizione di cui all'art. 4, comma 13-bis, della legge regionale n. 14/2016, come inserito dal comma 1, lettera c), si applica anche ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 53.

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 25/2016

1. Al comma 16 dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), le parole «nuovo edificio» sono sostituite dalle seguenti: «due nuovi edifici e relative pertinenze» e la parola «sette» è sostituita dalla seguente: «otto».

Art. 54.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 14/2012

1. Al comma 100 dell'art. 4 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), le parole «con riferimento alle annualità fino al 2015» sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento alle prime sei annualità».

2. Per le finalità previste dal comma 1 sono autorizzate le seguenti riclassificazioni: l'impegno n. 2017/760/3635/0/1 collegato all'impegno n. 2010/620/884/0/1, limitatamente all'importo di 42.120,03 euro, gravante sull'esercizio 2017 e riferito alla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) è imputato alla Missione n. 8 (Aspetto

del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

3. All'attuazione del comma 2 provvede, con proprio decreto, il Ragioniere generale della Regione.

Art. 55.

Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 27/2012

1. Al comma 170 dell'art. 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), le parole «e interessi» sono soppresse.

Art. 56.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 27/2014

1. Dopo il comma 19 dell'art. 9 della legge regionale n. 27/2014 sono inseriti i seguenti:

«19-bis. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai Comuni beneficiari dei contributi di cui al comma 16 un finanziamento pari al 65 per cento della spesa al fine di sostenere la realizzazione degli interventi, erogabile in unica soluzione su presentazione dell'atto di cessione del diritto di superficie. A tal fine i Comuni beneficiari presentano domanda al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro il 2 ottobre 2017.

19-ter. Il finanziamento di cui al comma 19-bis e le eventuali economie del contributo di cui al comma 16 sono restituiti dal Comune alla Regione senza applicazione di interessi entro centottanta giorni dall'ottenimento del certificato di agibilità dell'immobile o dal formarsi del silenzio assenso ovvero dalla presentazione della segnalazione certificata di agibilità.

19-quater. In caso di mancata riqualficazione degli immobili il contributo di cui al comma 16 e il finanziamento di cui al comma 19-bis sono restituiti nei termini indicati nel provvedimento di revoca.».

2. Per le finalità previste dall'art. 9, comma 19-bis, della legge regionale n. 27/2014, come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 906.100 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Aspetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 8 (Aspetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.



Art. 57.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 15/2014

1. Dopo il comma 13 dell'art. 7 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), sono inseriti i seguenti:

«13-bis. Al fine di sostenere la costruzione di edifici scolastici nuovi, l'Amministrazione regionale si fa carico dell'onere di corrispondere a INAIL i canoni di locazione previsti dall'art. 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), e dall'art. 1, comma 317, della legge 24 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), dal momento in cui gli edifici scolastici nuovi sono consegnati agli enti locali individuati dalla programmazione regionale di cui al comma 1.

13-ter. Il prezzo di acquisto dell'area o dell'immobile, corrisposto da INAIL agli enti locali interessati, è versato alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per sostenere il Fondo di cui al comma 2.».

2. Per le finalità previste dall'art. 7, comma 13-bis, della legge regionale n. 15/2014, come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 3 (Edilizia scolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 10 (Trasporto e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Art. 58.

Conferma di contributo al Comune di Sequals

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 20.000 euro concesso ai sensi della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), con determinazione n. 612 del 25 marzo 2015 dalla Provincia di Pordenone al Comune di Sequals, per i lavori di adeguamento, completamento e miglioramento degli impianti sportivi comunali - campo sportivo di Lestans, a seguito della rendicontazione, nel rispetto della percentuale massima concedibile dell'80 per cento della spesa sostenuta e definitivamente ammessa, accertato in ogni caso il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.

Art. 59.

Modifica all'art. 26 della legge regionale n. 13/2014

1. Al comma 2 dell'art. 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), la parola: «vincolo» è sostituita dalle seguenti: «vincoli normativi posti a tutela della pubblica incolumità».

Art. 60.

Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 15/2014

1. Al comma 26 dell'art. 9 della legge regionale n. 15/2014 dopo le parole «in stato di abbandono o di sottoutilizzo» sono aggiunte le seguenti: «ricadente nelle zone omogenee A o B0 o di singoli edifici a esse equiparati».

Art. 61.

Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 1/2016

1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), è inserita la seguente:

«b-bis) un rappresentante indicato dall'Azienda sanitaria-territorialmente competente;».

Art. 62.

Adempimenti inerenti la rendicontazione di contributi straordinari concessi ai sensi dell'art. 4, comma 57 della legge regionale n. 22/2007.

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi straordinari concessi agli Enti locali ai sensi dell'art. 4, comma 57, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, (Assestamento del bilancio 2007), per interventi di manutenzione e valorizzazione di affreschi murali devozionali, capitelli e ancone votive testimonianti la religiosità popolare, nei casi in cui gli interventi siano stati conclusi e sia accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico, anche qualora non siano stati rispettati i termini fissati nel provvedimento di concessione. A rendicontazione della spesa, oltre a quanto previsto dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'Ente beneficiario presenta specifica dichiarazione attestante che l'intervento è stato realizzato con buon esito nel rispetto dei valori storico-culturali e, nel caso di beni catalogati, in conformità al progetto approvato dalla competente Soprintendenza.

TITOLO IX

ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I


ABROGAZIONI

Art. 63.

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) l'art. 7, comma 4, e l'art. 68 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);



b) l'art. 9, comma 1, lettera h), della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo);

c) l'art. 12, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2009 n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio);

d) l'art. 28 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia) e l'art. 6 della legge regionale n. 13/2014, modificativo dell'art. 28 della legge regionale n. 19/2009;

e) l'art. 10, comma 1, e l'art. 14 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali);

f) l'art. 34, comma 1-bis, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), e l'art. 16, comma 4, della legge regionale n. 13/2014, modificativo dell'art. 34, comma 1-bis, della legge regionale n. 23/2007.

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 64.

Proroga delle Commissioni competenti alla determinazione dell'indennità definitiva

1. Fino alla costituzione delle Commissioni così come previste dall'art. 15, continuano a esercitare le funzioni in materia le Commissioni attualmente operanti.

Art. 65.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Data a Trieste, addì 22 luglio 2017

SERRACCHIANI

(Omissis).

17R00435

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 luglio 2017, n. 0172/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi annui per la promozione dell'attività delle Associazioni Pro Loco e contributi per l'insediamento, il funzionamento e l'attività degli uffici delle Pro Loco per l'insediamento e il funzionamento degli uffici sede dei consorzi delle Associazioni Pro Loco, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 2 agosto 2017)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);

Visto in particolare l'art. 11 della legge regionale n. 21/2016 laddove è prevista l'assegnazione, al Comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Unione nazionale Pro loco d'Italia (UNPLI), di un contributo annuo per promuovere l'attività delle associazioni Pro loco oltre che contribuire all'insediamento, al funzionamento e all'attività degli uffici sede dei consorzi delle Pro loco, in un'ottica di razionalizzazione degli interventi della Regione in questo settore;

Visto inoltre il comma 2 dell'art. 11 della citata legge regionale n. 21/2016, secondo il quale il contributo sopracitato è concesso secondo i criteri e modalità indicati con apposito regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo del «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi annui per la promozione dell'attività delle associazioni Pro loco e contributi per l'insediamento, il funzionamento e l'attività degli uffici delle Pro loco per l'insediamento e il funzionamento degli uffici sede dei consorzi delle associazioni Pro loco, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)»;


Ritenuto pertanto di emanare il suddetto regolamento;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1314 del 17 luglio 2017;

Visto il decreto del direttore centrale Attività produttive, turismo e cooperazione n. 1720/PROTUR del 21 lu-



glio 2017, con cui è stata disposta, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, art. 7, comma 34, la correzione dell'errore materiale contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale n. 1314 del 17 luglio 2017;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi annui per la promozione dell'attività delle associazioni Pro loco e contributi per l'insediamento, il funzionamento e l'attività degli uffici delle Pro loco per l'insediamento e il funzionamento degli uffici sede dei consorzi delle associazioni Pro loco, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi annui per la promozione dell'attività delle associazioni Pro loco e contributi per l'insediamento, il funzionamento e l'attività degli uffici delle Pro loco per l'insediamento e il funzionamento degli uffici sede dei consorzi delle associazioni Pro loco, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

(Omissis).

Art. 1.

Finalità e iniziative finanziabili

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui all'art. 11 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), tramite trasferimenti annuali di risorse al Comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Unione nazionale Pro loco d'Italia (UNPLI), al fine di:

a) promuovere l'attività delle associazioni Pro loco;

b) erogare contributi per l'insediamento, il funzionamento e l'attività degli uffici delle Pro loco e per l'insediamento e il funzionamento degli uffici sede dei consorzi delle associazioni Pro loco;

c) consentire la copertura delle spese di funzionamento del Comitato stesso per una quota non superiore al 18 per cento dei complessivi trasferimenti annuali.

Art. 2.

Soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) le associazioni Pro loco iscritte all'albo regionale delle associazioni Pro loco ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 21/2016.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) le associazioni Pro loco iscritte all'albo regionale delle associazioni Pro loco ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 21/2016 e i loro consorzi.

3. La finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) relativa alla copertura delle spese di funzionamento del Comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Unione nazionale Pro loco d'Italia (UNPLI) per una quota non superiore al 18 per cento dei complessivi trasferimenti annuali è oggetto di convenzione con l'Amministrazione regionale.

Art. 3.

Modalità e termini di presentazione della domanda

1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, lettere a) e b), redatte secondo il modello approvato con decreto del direttore del Servizio competente in materia di turismo, sono presentate dal 1° gennaio al 31 gennaio di ogni anno, al Comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Unione nazionale Pro loco d'Italia (UNPLI) tramite pec all'indirizzo unplifvg@pec.unplifvg.it o tramite raccomandata a/r o consegnate a mano presso la sede del Comitato stesso con rilascio di copia timbrata e datata per ricevuta.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono approvati inoltre i seguenti allegati:

a) scheda illustrativa delle iniziative che si intendono svolgere, sottoscritta dal Presidente della Pro loco;

b) scheda per spese istituzionali sottoscritta dal Presidente della Pro loco o del Consorzio.

3. Alla domanda sono allegati, in particolare, la seguente documentazione:

a) le schede di cui al comma 2, lettere a) e b);

b) l'elenco delle cariche sociali sottoscritto dal Presidente della Pro loco;

c) l'elenco nominativo dei soci aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda sottoscritto dal Presidente della Pro loco o una dichiarazione del Presidente medesimo che attesti che i dati inseriti sul *database* on-line sono aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;

d) copia di un documento di identità in corso di validità del Presidente della Pro loco o del Consorzio.

4. Il Comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Unione nazionale Pro loco d'Italia (UNPLI) in caso di domanda irregolare o incompleta assegna un termine di quindici giorni per la integrazione o la regolarizzazione. Decorso tale termine senza che si sia provveduto alla regolarizzazione o all'integrazione la domanda non è ammessa al riparto, previa comunicazione alla Pro loco o al Consorzio.

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Per le iniziative di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), sono ammissibili le seguenti spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda:


a) compensi e retribuzioni al personale impiegato per la realizzazione dell'iniziativa;

b) compensi per prestazioni artistiche, tecniche, scientifiche, culturali, di comunicazione e di intrattenimento;

c) costi per allestimenti, noleggio strutture e attrezzature varie, inerenti all'iniziativa e non strettamente riferibili all'attività commerciale;

d) costi per noleggio bus-navetta e altri mezzi di trasporto di persone necessari alla realizzazione dell'iniziativa;

e) costi per noleggio sale;



f) spese SIAE (diritti d'autore relativi unicamente ad attività svolta in forma non commerciale), COSAP e TOSAP;

g) costi per la realizzazione e la stampa di materiale promozionale-informativo;

h) costi per la pubblicità e divulgazione dell'iniziativa sui media;

i) acquisto di pubblicazioni e materiali d'ufficio, esclusivamente se necessari per la realizzazione dell'iniziativa;

l) polizze assicurative inerenti all'iniziativa;

m) compensi per forniture di beni, servizi e consulenze non strettamente riferibili all'attività commerciale.

2. Non sono ammissibili gli oneri per il personale dipendente, se non assunto esclusivamente per la realizzazione dell'iniziativa finanziaria, e le spese d'investimento.

3. Non sono ammissibili le spese direttamente riferibili a iniziative di carattere commerciale.

4. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) sono ammissibili le seguenti spese, sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, entro il limite massimo del 25 per cento del contributo assegnato ad ogni singola Pro loco o Consorzio:

a) compensi e retribuzioni al personale impiegato;

b) buoni lavoro INPS;

c) utenze telefono, internet, energia elettrica, acqua, riscaldamento e TARI;

d) beni di consumo inerenti alle attività di funzionamento degli uffici;

e) spese per l'affitto delle sale e per l'affitto della sede;

f) corsi di formazione e aggiornamento del personale e delle Pro loco associate;

g) noleggio arredi e attrezzature d'ufficio;

h) compensi a terzi;

i) polizze assicurative.

5. Le spese devono essere documentate da fatture e note di addebito intestate alla Pro loco o ai loro Consorzi, regolarmente pagate in forma tracciabile o quietanzate. Non sono ammessi documenti di spesa di importo inferiore a € 25,00.

Art. 5.

Misura del trasferimento delle risorse

1. L'ammontare del trasferimento delle risorse al Comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Unione nazionale Pro loco d'Italia (UNPLI) è determinato nei limiti dello stanziamento annuale previsto dal bilancio regionale, nell'ambito della programmazione delle risorse economiche e finanziarie stabilita dal Bilancio finanziario gestionale, autorizzando l'erogazione, in via anticipata, di un importo pari al 90 per cento del contributo concesso.

Art. 6.

Modalità di trasferimento delle risorse

1. Il Comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Unione nazionale Pro loco d'Italia (UNPLI) procede al riparto del trasferimento delle risorse di cui all'art. 5 tra i Consorzi e tra le Pro loco ad esso aderenti sulla base dei punteggi di cui all'allegato 1 al presente regolamento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, in funzione di programmi e attività con l'indicazione delle spese previste.

Art. 7.

Istruttoria delle domande

1. Per l'istruttoria delle domande di contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), il Consiglio direttivo del Comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Unione nazionale Pro loco d'Italia (UNPLI) nomina una commissione composta da almeno tre persone, di cui almeno due appartenenti al Consiglio stesso, e un segretario.

2. La commissione di cui al comma 1 redige la proposta di graduatoria del contributo in proporzione ai punteggi indicati nella scheda di valutazione di cui all'allegato 1.

3. Non sono ammesse le domande che non hanno raggiunto il punteggio minimo di trenta punti.

4. La proposta di graduatoria di cui al comma 2 viene trasmessa al Servizio competente in materia di turismo per l'approvazione della stessa con deliberazione della Giunta regionale.

5. I contributi sono concessi entro sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria da parte della Giunta regionale.

Art. 8.

Presentazione della rendicontazione della spesa

1. Le Pro loco e i loro Consorzi presentano al Comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Unione nazionale Pro loco d'Italia (UNPLI), entro il 31 gennaio di ogni anno successivo alla presentazione della domanda di contributo, il prospetto della rendicontazione, secondo il modello approvato con decreto del direttore del Servizio competente in materia di turismo che deve essere compilato analiticamente in ogni parte. Vanno indicate esclusivamente le tipologie di spesa riportate nella domanda di contributo. È consentita, in sede di rendicontazione, la compensazione tra le singole voci di spesa fino al raggiungimento dell'ammontare del contributo concesso.

2. Unitamente alla rendicontazione deve essere presentata una relazione illustrativa delle iniziative realizzate oltre alla documentazione indicata nel modello di rendicontazione di cui al comma 1.

Art. 9.

Rendicontazione

1. Il Comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Unione nazionale Pro loco d'Italia (UNPLI) verifica la documentazione presentata, la congruità delle spese sostenute con il preventivo della domanda presentata e con l'importo complessivo del contributo assegnato.

2. In presenza di carenza di documentazione, di compilazione incompleta, di indicazioni di spese non congrue, il Comitato regionale lo comunica alla Pro loco o al Consorzio, tramite pec o raccomandata a/r, assegnando un termine di quindici giorni per la integrazione o la regolarizzazione. Decorso tale termine senza che si sia provveduto alla regolarizzazione o integrazione il Comitato regionale procede alla revoca totale o parziale del contributo dandone comunicazione scritta alla Pro loco o al Consorzio.

3. La revoca parziale o totale è comunicata alle Pro loco o al Consorzio a mezzo pec o raccomandata A/R con contestuale richiesta di restituzione immediata delle somme anticipate per la successiva restituzione alla Regione.

Art. 10.

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000 e alla legge regionale n. 21/2016.

Art. 11.

Disposizione transitoria

1. Per l'anno 2017 la domanda di contributo di cui all'art. 3 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 12.


Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

17R00362



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 luglio 2017, n. 0173/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento emanato con DPRReg. 10/09/2015, n. 186 per la concessione dei contributi previsti a sostegno dei centri di aggregazione giovanile dall'articolo 24 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 9 agosto 2017)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità) che ha ridefinito e innovato il sistema generale delle azioni e degli interventi regionali nel settore delle politiche giovanili, già recato dalla previgente legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani);

Viste in particolare le disposizioni di cui agli articoli:

24, che prevede la concessione di contributi per l'acquisto, la costruzione, ivi compreso l'eventuale acquisto dell'area, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo di edifici, comprensivi degli impianti, destinati o da destinare alle attività di centri di aggregazione giovanile, nonché per l'acquisto di arredi e attrezzature funzionali alle attività medesime;

33, in base al quale i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalla legge stessa, di concessione ed erogazione di contributi e altri incentivi economici sono disciplinati in via regolamentare, previo parere della Commissione consiliare competente;

34, comma 1, in base al quale fino all'entrata in vigore dei regolamenti per la disciplina degli interventi promozionali e di sostegno previsti dagli articoli 21, 22 e 24 della legge stessa, continuano a trovare applicazione gli articoli 15 e 16 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12, e i relativi regolamenti di attuazione, tra cui anche il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 36/Pres (Regolamento di attuazione degli interventi per la diffusione sul territorio regionale di spazi e strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile, ai sensi dell'art. 16, comma 6, legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani));

34, comma 2, in base al quale, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti per la disciplina degli interventi di cui ai citati articoli 21, 22 e 24 della legge stessa, i regolamenti attuativi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12, continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso alla data medesima;

34, comma 7, per effetto del quale, nelle more della costituzione del registro di cui all'art. 11, le associazioni

giovanili di cui all'art. 12 possono comunque accedere ai finanziamenti previsti dalla legge stessa;

Visto il proprio decreto 10 settembre 2015, n. 0186/Pres., con cui è stato emanato il regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti a sostegno dei centri di aggregazione giovanile dall'art. 24, legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità);

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti a sostegno dei centri di aggregazione giovanile dall'art. 24, legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità) emanato con decreto del Presidente della Regione 10 settembre 2015, n. 186» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1389 del 20 luglio 2017;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti a sostegno dei centri di aggregazione giovanile dall'art. 24, legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità) emanato con decreto del Presidente della Regione 10 settembre 2015, n. 186» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.


SERRACCHIANI

Regolamento recante modifiche al regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti a sostegno dei centri di aggregazione giovanile dall'art. 24 della legge regionale 22 marzo 2012 n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), emanato con decreto del Presidente della Regione 10 settembre 2015, n. 186.

(Omissis).

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento reca modifiche al regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti a sostegno dei centri di aggregazione giovanile dall'art. 24 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e



sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), emanato con decreto del Presidente della Regione 10 settembre 2015, n. 186.

Art. 2.

Introduzione dell'art. 1-bis nel decreto del Presidente della Regione n. 186/2015

1. Dopo l'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 186/2015 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (Definizione di Centro di aggregazione giovanile - CAG). — 1. Il centro di aggregazione giovanile è uno spazio delimitato, dove i giovani possono raccordarsi con la comunità esprimendo le loro potenzialità e le loro capacità nei contesti socio economici nei quali sono inseriti, con la destinazione prevista dal comma 3, art. 24 della legge regionale n. 5/2012.

2. Lo spazio dedicato al centro di aggregazione giovanile deve essere funzionale alle effettive esigenze del territorio di riferimento, emergenti dalla percentuale di giovani rapportata alla popolazione locale risultante dall'ultima analisi demografica.»

Art. 3.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 186/2015

1. Al comma 2 all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 186/2015, le parole: «o titolari di diritti reali di godimento sugli immobili stessi o titolari di un diritto personale di godimento derivante da contratto di locazione o di comodato purché la durata di tale contratto si estenda per un biennio successivo alla data di finalizzazione del contributo» sono soppresse.

Art. 4.

Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 186/2015

1. Al comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 186/2015, dopo la parola: «impianti» è aggiunta la seguente: «tecnologici».

Art. 5.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 186/2015

1. Il comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 186/2015 è abrogato.

Art. 6.

Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 186/2015

1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 186/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le priorità di cui al comma 1 non sono cumulabili.

1-ter. Per la formazione della graduatoria, sono assegnati 50 punti ai beneficiari che realizzano gli interventi di cui al comma 1 in centri di aggregazione giovanile ove non viene svolta attività commerciale organizzata in forma d'impresa.»;

b) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«c) interventi necessari per il mantenimento della funzionalità dello spazio già dedicato a centro di aggregazione giovanile e compromesso da evento eccezionale o da grave degrado;»;

c) la lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«d) centro di aggregazione giovanile non assistito in precedenza da contributi regionali per le stesse finalità.»;

d) alla lettera a) del comma 3, dopo la parola: «degradati» sono aggiunte le seguenti: «in località dove non ci sono altri centri di aggregazione»;

e) la lettera c) del comma 5 è sostituita dalla seguente:

«c) percentuale di giovani rapportata alla popolazione locale risultante dall'ultima analisi demografica.»;

f) il comma 8 è abrogato.

Art. 7.

Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 186/2015

1. All'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 186/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: «regolarità formale delle domande» sono aggiunte le seguenti: «, verifica la destinazione attuale dell'immobile oggetto di richiesta di contributo»;

b) al comma 2 dopo la parola: «Direttore» è soppressa la parola: «centrale»;

c) al comma 2 la lettera a) è abrogata.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Visto, il *Presidente*: SERRACCHIANI

17R00368

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2017, n. 17.

Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2016.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 219 del 31 luglio 2017)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE


HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(omissis).



Art. 1.

Approvazione del rendiconto generale

1. È approvato il rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2016, che si allega e forma parte integrante della presente legge, con le risultanze esposte negli articoli seguenti.

Art. 2.

Entrate di competenza dell'esercizio finanziario 2016

1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2016, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro 13.533.473.303,63, di cui euro 11.319.285.192,72 sono state riscosse e versate ed euro 2.214.188.110,91 sono rimaste da riscuotere.

Art. 3.

Spese di competenza dell'esercizio finanziario 2016

1. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2016, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro 13.376.336.429,09 di cui euro 10.979.926.301,04 sono state pagate ed euro 2.396.410.128,05 sono rimaste da pagare.

Art. 4.

Residui attivi degli esercizi finanziari 2015 e precedenti

1. I residui attivi degli esercizi 2015 e precedenti, ri-determinati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:

	euro 5.655.817.505,20
dei quali nell'esercizio 2016 sono stati riscossi e versati	euro 2.956.071.633,35
e sono rimasti da riscuotere	euro 2.699.745.871,85

Art. 5.

Residui passivi degli esercizi finanziari 2015 e precedenti

1. I residui passivi degli esercizi 2015 e precedenti, ri-determinati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:

	euro 5.825.887.333,78
dei quali nell'esercizio 2016 sono stati pagati	euro 3.323.210.638,14
e sono rimasti da pagare	euro 2.502.676.695,64

Art. 6.

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016 risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:


somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2016 (art. 2)	euro 2.214.188.110,91
somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi 2015 e precedenti (art. 4)	euro 2.699.745.871,85
residui attivi al 31 dicembre 2016	euro 4.913.933.982,76

Art. 7.

Residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016 risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:

somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2016 (art. 3)	euro 2.396.410.128,05
somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi 2015 e precedenti (art. 5)	euro 2.502.676.695,64
residui passivi al 31 dicembre 2016	euro 4.899.086.823,69



Art. 8.

Situazione di cassa

1. La situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016 è determinata come segue:

fondo di cassa al 31 dicembre 2015			euro 455.339.735,63
	Residui	Competenza	
riscossioni	euro 2.956.071.633,35	euro 11.319.285.192,72	euro 14.275.356.826,07
pagamenti	euro 3.323.210.638,14	euro 10.979.926.301,04	euro 14.303.136.939,18
fondo di cassa al 31 dicembre 2016			euro 427.559.622,52


Art. 9.

Risultato di amministrazione

1. Il risultato di amministrazione per l'esercizio 2016 è accertato nella somma di euro -75.054.305,91 come risulta dai seguenti dati:

fondo di cassa al 31 dicembre 2016			euro 427.559.622,52
	Residui	Competenza	
residui attivi	euro 2.699.745.871,85	euro 2.214.188.110,91	euro 4.913.933.982,76
residui passivi	euro 2.502.676.695,64	euro 2.396.410.128,05	euro 4.899.086.823,69
fondo pluriennale vincolato per spese correnti			euro 82.237.507,65
fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			euro 435.223.579,85
risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016			euro -75.054.305,91

2. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2016, considerando le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, è accertato nella somma di euro 2.439.950.926,90, di cui euro 916.963.541,30 rappresentano il fondo anticipazioni di liquidità ed euro 1.522.987.385,60 corrispondono a disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto.




Art. 10.

Conto economico e stato patrimoniale

1. Il risultato economico dell'esercizio 2016 è stabilito in euro 338.991.206,59, in base alle seguenti risultanze:


CONTO ECONOMICO	2016
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	10.707.603.068,31
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	10.340.533.219,26
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVE E NEGATIVE DELLA GESTIONE (A-B)	367.069.849,05
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
<i>Proventi finanziari</i>	
Proventi da partecipazioni <i>da società controllate</i>	1.404.453,23
<i>da società partecipate</i>	
<i>da altri soggetti</i>	1.404.453,23
Altri proventi finanziari	3.410.773,07
Totale proventi finanziari	4.815.226,30
Totale oneri finanziari	61.932.022,15
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-57.116.795,85
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	
TOTALE RETTIFICHE (D)	-764.493,08
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
Totale proventi straordinari	79.255.981,29
Totale oneri straordinari	37.965.219,01
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	41.290.762,28
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	350.479.322,40
Imposte (*)	11.488.115,81
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	338.991.206,59

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.



2. La situazione patrimoniale passiva al 1° gennaio 2016 e al 31 dicembre 2016 è stabilita rispettivamente in euro 6.657.238.725,68 ed in euro 5.869.044.557,35, in base alle seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	31/12/2016	1/01/2016
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
Totale immobilizzazioni immateriali	111.920.407,54	108.904.433,74
Totale immobilizzazioni materiali	343.080.397,50	310.889.311,15
Totale immobilizzazioni finanziarie	182.309.141,34	172.456.634,42
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	637.309.946,38	592.250.379,31
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>Rimanenze</i>	93.134,64	71.131,36
Totale rimanenze	93.134,64	71.131,36
Totale crediti	4.746.433.219,54	5.420.953.719,60
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	485.208.256,79	643.963.495,41
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.231.734.610,97	6.064.988.346,37
D) RATEI E RISCONTI		
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	5.869.044.557,35	6.657.238.725,68



3. La situazione patrimoniale passiva al 1° gennaio 2016 e al 31 dicembre 2016 è stabilita rispettivamente in euro 6.657.238.725,68 ed in euro 5.869.044.557,35, in base alle seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	31/12/2016	1/01/2016
A) PATRIMONIO NETTO		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	-2.105.137.551,55	-2.450.237.417,05
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	21.783.957,25	16.382.173,20
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI (1)		
TOTALE DEBITI (D)	6.621.580.326,31	7.759.567.100,10
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.330.817.825,34	1.331.526.869,43
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	5.869.044.557,35	6.657.238.725,68
CONTI D'ORDINE		
TOTALE CONTI D'ORDINE	8.041.471,95	8.041.471,95

Art. 11.

Rendiconto consolidato

1. È approvato il rendiconto consolidato della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2016 secondo le risultanze riportate nell'allegato 43.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 31 luglio 2017

BONACCINI

(omissis).

17R00345



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2017, n. 36.

Disposizioni in merito al nuovo assetto organizzativo delle funzioni di governo clinico regionale, della Commissione regionale di bioetica e dei comitati etici della Toscana. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 51/2009.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 31 del 31 luglio 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005) e, in particolare, l'art. 92, comma 1;

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario dare attuazione all'art. 92, comma 1, della legge regionale n. 84/2015, in cui si prevede la riorganizzazione dell'attività di governo clinico regionale, attraverso la sperimentazione di un unico organismo regionale;

2. Viene, quindi, istituito l'Organismo toscano per il governo clinico allo scopo di garantire la coerenza complessiva delle attività svolte sulla base degli indirizzi dettati dalla Giunta regionale, per garantire la funzione strategica di alcuni servizi eliminando duplicazioni di compiti e riducendo i costi e per garantire una gestione univoca sul piano tecnico, pur nel rispetto delle competenze e responsabilità specifiche;

3. Viene istituito, inoltre, l'Osservatorio per le professioni sanitarie allo scopo di garantire il massimo raccordo tra le funzioni strategiche del servizio sanitario regionale e le funzioni istituzionali degli organi che la normativa prepone alle professioni;

4. Viene soppresso il Consiglio sanitario regionale, le cui funzioni, ovvero l'attività di consulenza in materia di organizzazione e programmazione sanitaria e l'espressione di pareri sui provvedimenti a contenuto tecnico

sanitario, sono ora attribuite all'Organismo toscano del governo clinico;

5. Al fine di promuovere la riflessione bioetica ed il vaglio etico quali presupposti per l'attività regionale di programmazione e di governo ed in adempimento a normative europee e statali, è necessario rivedere ed aggiornare la Commissione regionale di bioetica, nonché i comitati per l'etica clinica ed il Comitato etico regionale per la sperimentazione clinica;

6. Il riordino operato dalla presente legge determina un processo di razionalizzazione delle risorse, in quanto si procede alla riduzione del numero dei componenti di molti organismi e contestualmente si prevede, per i suddetti organismi, la soppressione delle indennità e la corresponsione dei rimborsi delle spese effettivamente sostenute;

7. Si sottraggono all'applicazione della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), gli organismi disciplinati dalla presente legge, ovvero organismi del governo clinico, Organismo toscano per il governo clinico, Osservatorio per le professioni sanitarie e Commissione regionale di bioetica, in quanto si tratta di organismi compiutamente disciplinati dalla specifica legge regionale sul servizio sanitario regionale, nonché dalle normative nazionali vigenti in tema di incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

APPROVA
la presente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2005, N. 40
(DISCIPLINA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE)

Art. 1.

Regione

Modifiche all'art. 10 della l.r. 40/2005

1. Al comma 4-*octies* dell'art. 10 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), le parole «del Consiglio sanitario regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Organismo toscano per il governo clinico».

Art. 2.

*Le strutture regionali del governo clinico
Sostituzione dell'art. 43 della l.r. 40/2005*

1. L'art. 43 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
«Art. 43 (*Le strutture regionali del governo clinico*).
— 1. Sono strutture del governo clinico regionale i seguenti organismi:

- a) Organizzazione toscana trapianti;
- b) Istituto toscano tumori;
- c) Centro regionale sangue;



d) Centro regionale per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente;

e) Centro regionale per la medicina integrata;

f) Centro regionale di riferimento per le criticità relazionali;

g) Centro regionale di riferimento per la verifica esterna di qualità (VEQ);

h) Centro di coordinamento regionale per la salute e la medicina di genere.

2. Per favorire il governo clinico regionale delle attività caratterizzate da una elevata necessità di integrazione e direzione tecnica regionale, la Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico scientifico dell'Organismo toscano per il governo clinico e acquisito il parere obbligatorio della commissione consiliare competente, che si esprime nel termine di trenta giorni dalla richiesta, può altresì costituire specifiche strutture con funzione di riferimento regionale.

3. Per lo sviluppo a rete di specifici settori del servizio sanitario regionale e per la promozione delle attività di governo clinico, la Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico scientifico dell'Organismo toscano per il governo clinico, può istituire appositi organismi regionali di coordinamento delle strutture organizzative aziendali ed interaziendali.

4. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione:

a) l'organizzazione, le funzioni ed i compiti delle strutture e degli organismi di governo clinico, nonché il rimborso dei costi connessi al loro funzionamento, nell'ambito del perseguimento di obiettivi di carattere generale;

b) la corresponsione, in conformità alla normativa statale vigente, dell'eventuale trattamento economico o della eventuale indennità del responsabile della struttura o organismo di governo clinico e dei rimborsi spese spettanti ai componenti delle strutture e degli organismi di governo clinico, determinandone gli importi, i criteri e le modalità di erogazione; l'importo del trattamento economico o della indennità è determinato tenendo conto della funzione di ciascun organismo, della complessità degli atti che è chiamato ad assumere, dell'impegno richiesto ai componenti e delle conseguenti responsabilità.

5. La deliberazione di cui al comma 4 è adottata tenendo conto dei seguenti indirizzi:

a) le singole strutture di governo clinico di livello regionale possono essere collocate presso le aziende sanitarie o gli enti del servizio sanitario regionale o la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, laddove sia necessario garantire una posizione di autonomia e terzietà, avvalendosi anche di personale, di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, comandato o messo a disposizione dalle aziende sanitarie o dagli enti del servizio sanitario regionale;

b) il responsabile delle singole strutture di governo clinico, che non sia individuato fra i dirigenti della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, può essere individuato tra i dirigenti delle aziende sanitarie o degli enti del servizio sanitario regionale o fra

soggetti non dipendenti del servizio sanitario regionale con comprovata esperienza in materia;

c) la complessità degli atti, delle funzioni e dell'impegno richiesto a ciascun responsabile degli organismi di cui al comma 1, può comportare la necessità che tali figure svolgano le funzioni a tempo pieno o a tempo parziale;

d) nel caso in cui la funzione di responsabile richieda un impegno a tempo pieno, l'incarico è conferito con decreto del Presidente della Giunta regionale e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, commi 3, 6, 6-bis, 8, 9 e 10;

e) nel caso in cui la funzione di responsabile richieda un impegno a tempo parziale, l'incarico di responsabile è conferito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione dell'amministrazione da cui il soggetto dipende.»

Art. 3.

Inserimento del capo III-bis nel titolo IV della l.r. 40/2005

1. Dopo il capo III del titolo IV della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: «Capo III bis - Organismo toscano per il governo clinico».

Art. 4.

Organismo toscano per il governo clinico Inserimento dell'art. 49 bis nella l.r. 40/2005

1. Dopo l'art. 49, nel capo III-bis della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 49-bis (*Organismo toscano per il governo clinico*). — 1. È istituito l'Organismo toscano per il governo clinico presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute.

2. L'Organismo toscano per il governo clinico è organismo consultivo e tecnico scientifico della Giunta regionale ed ha le seguenti finalità:

a) garantire la coerenza complessiva delle attività svolte dai singoli organismi di governo clinico, sulla base degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale;

b) valorizzare la funzione strategica degli organismi di governo clinico;

c) garantire una gestione univoca sul piano tecnico, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità specifiche, dell'appropriatezza e della valutazione dei risultati;

d) contribuire alla valorizzazione delle risorse umane.


3. L'Organismo toscano per il governo clinico svolge le funzioni di:

a) coordinamento delle attività di governo clinico regionale;

b) consulenza in materia di organizzazione e programmazione sanitaria anche in relazione agli aspetti clinico assistenziali;

c) espressione di pareri sui provvedimenti di contenuto tecnico sanitario di maggiore rilevanza;

d) predisporre e monitorare i percorsi diagnostico terapeutico assistenziali su richiesta dei settori della dire-



zione regionale competente in materia di diritto alla salute sentiti i dipartimenti interaziendali di area vasta.

4. I componenti dell'Organismo toscano per il governo clinico restano in carica per la durata della legislatura regionale.».

Art. 5.

Articolazione funzionale dell'Organismo toscano per il governo clinico. Inserimento dell'art. 49-ter nella l.r. 40/2005.

1. Dopo l'art. 49-bis della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 49-ter (*Articolazione funzionale dell'Organismo toscano per il governo clinico*). — 1. L'Organismo toscano per il governo clinico ha la seguente articolazione funzionale:

- a) Coordinatore;
- b) Ufficio di coordinamento;
- c) Comitato tecnico scientifico.».

Art. 6.

Coordinatore dell'Organismo toscano per il governo clinico. Inserimento dell'art. 49-quater nella l.r. 40/2005.

1. Dopo l'art. 49-ter della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 49-quater (*Coordinatore dell'organismo toscano per il governo clinico*). — 1. Il Coordinatore dell'Organismo toscano per il governo clinico è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta del direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, tra medici di comprovata esperienza professionale e organizzativa o con responsabilità in strutture sanitarie o in organismi scientifici consultivi nazionali o regionali e con esperienza almeno quinquennale di attività di direzione o di coordinamento tecnico-professionale in enti o strutture del servizio sanitario nazionale.

2. Il Coordinatore svolge le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede l'Ufficio di coordinamento e il Comitato tecnico scientifico;
- b) predispone, di concerto con il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, l'ordine del giorno dell'Ufficio di coordinamento e del Comitato tecnico scientifico;
- c) sovrintende all'attuazione del programma dell'Organismo toscano per il governo clinico;
- d) presenta annualmente alla Giunta regionale la relazione sull'attività dell'organismo;
- e) partecipa al Comitato di indirizzo e controllo dell'ARS e alla Commissione regionale di bioetica senza diritto di voto.».

Art. 7.

*Ufficio di coordinamento
Inserimento dell'art. 49-quinquies nella l.r. 40/2005*

1. Dopo l'art. 49-quater della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 49-quinquies (*Ufficio di coordinamento*). —

1. L'Ufficio di coordinamento dell'Organismo toscano per il governo clinico è composto:

- a) dal Coordinatore;
- b) dai responsabili, o loro delegati, degli organismi costituiti ai sensi dell'art. 43;
- c) dai coordinatori delle commissioni permanenti operanti nell'ambito del Comitato tecnico scientifico;
- d) da quattro medici, un infermiere e un rappresentante delle altre professioni sanitarie eletti dal Comitato tecnico scientifico tra i suoi componenti, su proposta del Coordinatore;
- e) dai tre direttori per la programmazione di area vasta;
- f) dal dirigente regionale competente in materia di governo clinico, o suo delegato, con funzioni di segretario;
- g) dal coordinatore della commissione di valutazione delle tecnologie ed investimenti sanitari o suo delegato;
- h) dal presidente della commissione regionale per la formazione sanitaria o suo delegato;
- i) dal presidente della commissione terapeutica regionale o suo delegato;
- l) dal coordinatore del comitato strategico della rete pediatrica costituito a seguito della riorganizzazione di cui all'art. 33-bis o suo delegato.

2. L'Ufficio di coordinamento svolge le seguenti funzioni:

- a) raccordo e coordinamento tra le attività delle singole strutture di governo clinico, di cui all'art. 43;
- b) espressione di pareri e formulazione di proposte su specifiche questioni inerenti all'operatività delle diverse strutture del governo clinico;


c) proposta al Comitato tecnico scientifico, sentito il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, del programma annuale di attività dell'Organismo toscano per il governo clinico;

d) formulazione delle designazioni previste dalla normativa vigente o richieste dalla direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, qualora motivi di particolare urgenza non consentano la convocazione del Comitato tecnico scientifico;

e) proposta al Comitato tecnico scientifico del regolamento interno dell'Organismo toscano per il governo clinico e delle eventuali modifiche.

3. Il Coordinatore cura l'insediamento dell'Ufficio di coordinamento.

4. L'Ufficio di coordinamento si riunisce, di norma, con periodicità mensile, nonché, a seguito di apposita convocazione del Coordinatore, qualora sia necessario in relazione a specifici accadimenti o a situazioni di particolare urgenza.».



Art. 8.

*Comitato tecnico scientifico
Inserimento dell'art. 49-sexies nella l.r. 40/2005*

1. Dopo l'art. 49-quinquies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 49-sexies (*Comitato tecnico scientifico*). — 1. Il Comitato tecnico scientifico è costituito da:

a) sedici medici, di cui un odontoiatra, rappresentativi anche della medicina generale e della pediatria di libera scelta, esperti nelle discipline maggiormente coinvolte nel governo clinico, con esclusione, di norma, delle professionalità già presenti negli organismi di governo clinico di cui all'art. 43;

b) dodici rappresentanti delle altre professioni sanitarie esperti, appartenenti alle professioni presenti nel servizio sanitario regionale, maggiormente coinvolte nel governo clinico;

c) tre medici e tre infermieri, designati dai rettori delle università degli studi toscane;

d) i componenti dell'Ufficio di coordinamento, di cui all'art. 49-quinquies, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* ed *i)*;

e) nove membri designati dal Consiglio regionale, di cui sei medici e tre rappresentanti delle altre professioni sanitarie.

2. I componenti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* ed *e)*, sono scelti tra esperti con dimostrata esperienza professionale e organizzativa nel servizio sanitario regionale o responsabilità nazionali o regionali in società scientifiche tenendo conto delle diverse professionalità presenti nelle tre aree vaste; il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina del Comitato tecnico scientifico non appena sia possibile nominare la maggioranza dei componenti.

3. Partecipano alle riunioni del Comitato tecnico scientifico, su invito del Coordinatore ed in relazione alle tematiche trattate, i direttori, o loro delegati, dell'ARS e dell'Agenzia regionale di protezione ambientale della toscana (ARPAT), nonché il presidente, o un suo delegato, della Commissione regionale di bioetica.

4. Il Comitato tecnico scientifico svolge le seguenti funzioni:

a) espressione di pareri sugli atti aventi carattere programmatico o dispositivo generale e su problematiche rilevanti o di prevalente carattere interdisciplinare o interprofessionale o comunque di ambito regionale, su richiesta della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute;

b) predisposizione di linee guida e di percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, e relativi diagrammi decisionali, su richiesta dei settori della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute ed in raccordo con i dipartimenti interaziendali;

c) formulazione di proposte o espressione di pareri su richiesta della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute in merito a tematiche di particolare rilevanza;

d) espressione delle designazioni previste dalla normativa vigente o richieste dalla direzione regionale competente in materia di diritto alla salute;

e) approvazione, su proposta dell'Ufficio di coordinamento, del programma annuale di attività e del regolamento interno dell'Organismo toscano per il governo clinico.

5. Il Comitato tecnico scientifico si riunisce, di norma, con periodicità bimestrale, nonché, a seguito di apposita convocazione del Coordinatore, qualora sia necessario in relazione a specifici accadimenti o a situazioni di particolare urgenza.

6. Su iniziativa del coordinatore dell'Organismo toscano per il governo clinico o su richiesta del direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, sono istituite le commissioni permanenti previste da normative specifiche o ritenute necessarie per problematiche peculiari che richiedono una valutazione continuativa; alle commissioni permanenti possono essere chiamati a partecipare esperti anche esterni al servizio sanitario regionale, individuati dal Comitato tecnico scientifico.

7. Il Comitato tecnico scientifico opera, di norma, attraverso le commissioni permanenti o, per tematiche specifiche e su richiesta della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, attraverso gruppi di lavoro, costituiti dagli esperti delle discipline o professioni interessate alla materia in discussione.

8. Nella prima seduta, su proposta del Coordinatore, i componenti di cui al comma 1, eleggono nel proprio seno i sei componenti dell'Ufficio di coordinamento, di cui all'art. 49-quinquies, comma 1, lettera *d)*».


Art. 9.

Struttura di supporto all'Organismo toscano per il governo clinico. Inserimento dell'art. 49-septies nella l.r. 40/2005.

1. Dopo l'art. 49-sexies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 49-septies (*Struttura di supporto all'Organismo toscano per il governo clinico*). — 1. La Giunta regionale garantisce all'Organismo toscano per il governo clinico, nell'ambito della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, una sede idonea, nonché un adeguato supporto tecnico-professionale e amministrativo.

2. Il supporto amministrativo è garantito dal settore competente in materia di governo clinico, attraverso il suo dirigente, con funzioni di segretario del Comitato tecnico scientifico, da un funzionario per le attività amministrative e contabili a supporto della operatività dell'Organismo toscano per il governo clinico e da adeguato personale amministrativo di supporto.».



Art. 10.

Indennità e rimborso spese. Inserimento dell'art. 49-octies nella l.r. 40/2005.

1. Dopo l'art. 49-septies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 49-octies (*Indennità e rimborso spese*). — 1. Al Coordinatore dell'Organismo toscano per il governo clinico è corrisposta una indennità mensile di carica nella misura definita con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della funzione dell'organismo, della complessità delle attività svolte e dell'impegno richiesto per lo svolgimento del compito.

2. Ai componenti dell'Organismo toscano per il governo clinico compete il rimborso delle spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.

3. Ai componenti che non sono dipendenti regionali è riconosciuto il rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa statale vigente. Ai componenti inquadrati nel ruolo unico regionale si applicano le direttive emanate dalla Giunta regionale in applicazione dell'art. 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»

Art. 11.

Regolamento

Inserimento dell'art. 49-novies nella l.r. 40/2005

1. Dopo l'art. 49-octies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 49-novies (*Regolamento*). — 1. Il regolamento dell'Organismo toscano per il governo clinico è adottato dal Comitato tecnico scientifico, su proposta dell'Ufficio di coordinamento, entro trenta giorni dalla seduta di insediamento del Comitato stesso.

2. Il regolamento definisce le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Organismo toscano per il governo clinico, delle relative commissioni permanenti e dei gruppi di lavoro.»

Art. 12.

Osservatorio per le professioni sanitarie. Inserimento dell'art. 49-decies nella l.r. 40/2005.

1. Dopo l'art. 49-novies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 49-decies (*Osservatorio per le professioni sanitarie*). — 1. È istituito, presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, l'Osservatorio per le professioni sanitarie.

2. L'Osservatorio per le professioni sanitarie opera a livello regionale, nel pieno rispetto dell'identità, specificità ed esclusività delle rispettive competenze di ciascuna delle professioni definite in base ai vari profili, all'ordinamento di studi e al codice deontologico di ciascuna di esse.

3. L'Osservatorio per le professioni sanitarie si riunisce, di norma, tre volte l'anno e svolge le seguenti funzioni:

a) collaborazione con la rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua di cui all'art. 51, comma 3;

b) partecipazione ai processi di rilevazione del fabbisogno formativo delle singole professioni, ai fini della elaborazione dei piani formativi aziendali e di area vasta, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 51, comma 7;

c) formulazione di proposte ai fini della ottimizzazione della formazione professionale;

d) rilascio di pareri sugli atti di programmazione del servizio sanitario regionale, su richiesta della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute;

e) elaborazione di indirizzi inerenti all'integrazione delle competenze professionali;

f) concorso alla definizione condivisa di standard e livelli di performance idonei a garantire lo sviluppo ed il mantenimento delle competenze e capacità professionali, ai sensi dell'art. 39, comma 3, della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento).

4. L'Osservatorio per le professioni sanitarie è composto da:

a) l'assessore competente, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) tre medici;

c) tre infermieri;

d) un componente per le altre professioni sanitarie presenti nel servizio sanitario regionale;

e) il Coordinatore dell'Organismo toscano per il governo clinico;

f) sei membri individuati dal Consiglio regionale, di cui un medico, un infermiere e quattro soggetti afferenti alle altre professioni sanitarie presenti nel servizio sanitario regionale.

5. I componenti di cui al comma 4, lettere b), c), d) ed f), sono individuati fra i soggetti designati dagli ordini, collegi o associazioni professionali presenti nella regione tra professionisti con particolare esperienza nelle tematiche professionali che non ricoprono, al momento della designazione, cariche sindacali nazionali o regionali.


6. Il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina dell'Osservatorio per le professioni sanitarie non appena sia possibile nominare la maggioranza dei componenti.

7. I componenti dell'Osservatorio per le professioni sanitarie rimangono in carica per la durata della legislatura regionale.

8. Qualora sia accertata l'esistenza o la sopravvenienza della causa di esclusione di cui al comma 5, il Presidente della Giunta regionale dichiara la decadenza dell'interessato dall'incarico di componente l'Osservatorio per le professioni sanitarie.

9. Il presidente svolge le seguenti funzioni:

a) convoca e presiede l'Osservatorio per le professioni sanitarie;



b) predispone l'ordine del giorno dell'Osservatorio per le professioni sanitarie;

c) sovrintende ai lavori dell'Osservatorio per le professioni sanitarie.

10. L'ordine del giorno dell'Osservatorio per le professioni sanitarie può essere integrato su iniziativa del presidente o su richiesta del Coordinatore dell'Organismo toscano per il governo clinico o di almeno un terzo dei rappresentanti delle professioni presenti.

11. L'Osservatorio per le professioni sanitarie è dotato di un ufficio di presidenza, con funzioni di supporto del presidente, costituito:

a) dal presidente;

b) da un rappresentante dei medici e da un rappresentante degli infermieri, con funzione di vicepresidenti;

c) dal Coordinatore dell'Organismo toscano per il governo clinico.

12. L'Osservatorio per le professioni sanitarie adotta, su proposta dell'ufficio di presidenza, il regolamento interno, in cui sono definite le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Osservatorio stesso.

13. Ai componenti dell'Osservatorio per le professioni sanitarie compete il rimborso delle spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.

14. Ai componenti che non sono dipendenti regionali è riconosciuto il rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa statale vigente. Ai componenti inquadrati nel ruolo unico regionale si applicano le direttive emanate dalla Giunta regionale in applicazione dell'art. 6, comma 12, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010.».

Art. 13.

La rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua. Modifiche all'art. 51 della l.r. 40/2005.

1. Al comma 3 dell'art. 51 della l.r. 40/2005 dopo le parole: «degli ordini e collegi professionali della Regione» sono aggiunte le seguenti: «, anche attraverso l'Osservatorio per le professioni sanitarie».

2. Al comma 4 dell'art. 51 della l.r. 40/2005 le parole: «il consiglio sanitario regionale» sono sostituite dalle seguenti: «l'Osservatorio per le professioni sanitarie».

3. Dopo il comma 6-ter dell'art. 51 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«6-quater. Ai componenti dell'Osservatorio per le professioni sanitarie compete, per le visite di audit, il rimborso delle spese.».

4. Dopo il comma 6-quater dell'art. 51 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«6-quinquies. Per i componenti che sono dipendenti del servizio sanitario regionale il rimborso delle spese sostenute è posto a carico degli enti di provenienza.».

5. Dopo il comma 6-quinquies dell'art. 51 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«6-sexies. Per i componenti che non sono dipendenti del servizio sanitario regionale, il rimborso delle spese

sostenute è posto a carico della Giunta regionale ed è corrisposto nella misura prevista per i dirigenti regionali.».

6. Dopo il comma 6-sexies dell'art. 51 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«6-septies. Ai soggetti di cui al comma 6-sexies che non sono dipendenti regionali è riconosciuto il rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa statale vigente. Ai soggetti di cui al comma 6-sexies inquadrati nel ruolo unico regionale si applicano le direttive emanate dalla Giunta regionale in applicazione dell'art. 6, comma 12, del d.l. 78/2010.».

7. Al comma 7 dell'art. 51 della l.r. 40/2005 dopo le parole: «dei singoli professionisti» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso l'Osservatorio per le professioni sanitarie, ».

Art. 14.

*Erogazione dell'assistenza farmaceutica
Modifiche all'art. 77 della l.r. 40/2005*

1. Dopo il comma 5 dell'art. 77 della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente:

«5-bis. La Giunta regionale, su proposta della commissione terapeutica regionale ai sensi dell'articolo 81, comma 5, approva il prontuario terapeutico regionale dei farmaci e dei dispositivi medici ed i relativi aggiornamenti.».

Art. 15.

Programmazione nella erogazione dell'assistenza farmaceutica. Modifiche all'art. 78 della l.r. 40/2005.

1. Al comma 1 dell'art. 78 della l.r. 40/2005 la parola: «settembre» è sostituita dalla seguente: «novembre».

2. La lettera a) del comma 1 dell'art. 78 della l.r. 40/2005 è abrogata.

Art. 16.


*Controlli nella erogazione dell'assistenza farmaceutica.
Modifiche all'art. 79 della l.r. 40/2005.*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 79 della l.r. 40/2005 le parole: «, singolo o associato,» sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'art. 79 della l.r. 40/2005 le parole: «e la federazione regionale degli ordini dei medici» sono sostituite dalle seguenti: «e con gli ordini provinciali dei medici competenti per territorio.».

3. Il comma 3 dell'art. 79 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«3. La composizione della commissione è determinata dalla Giunta regionale e ne fanno parte i presidenti degli ordini provinciali dei medici competenti per territorio.».



Art. 17.

*Commissione terapeutica regionale
Sostituzione dell'art. 81 della l.r. 40/2005*

1. L'art. 81 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 81 (*Commissione terapeutica regionale*). —

1. Allo scopo di garantire lo sviluppo ed il raggiungimento di elevati livelli di sicurezza, appropriatezza e di economicità nell'impiego dei medicinali e dei dispositivi medici nel sistema sanitario toscano, è istituita presso la Giunta regionale, nell'ambito delle attività di governo clinico, la Commissione terapeutica regionale.

2. La Commissione terapeutica regionale è composta da:

a) il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato, che la presiede;

b) il dirigente competente in materia di politiche del farmaco;

c) sedici membri con particolare competenza in uno o più dei seguenti ambiti:

1) scienze mediche;

2) scienze biologiche;

3) scienze farmaceutiche;

4) metodiche «Health Technology Assessment» (HTA);

d) il Coordinatore dell'Organismo toscano per il governo clinico.

3. I componenti della Commissione terapeutica regionale sono nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Organismo toscano per il governo clinico, formulata d'intesa con la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute.

4. I componenti della Commissione terapeutica regionale restano in carica per la durata della legislatura regionale.

5. La Commissione terapeutica regionale propone alla Giunta regionale il prontuario terapeutico regionale dei farmaci e dei dispositivi medici e i relativi aggiornamenti e formula proposte e pareri in merito alle seguenti materie:

a) la formazione e l'informazione sull'uso dei farmaci rivolta ai sanitari, nonché l'educazione sull'uso dei medicinali rivolta agli assistiti;

b) la farmaco-vigilanza e la farmaco-epidemiologia;

c) la determinazione di aspetti inerenti ai livelli di assistenza farmaceutica e sull'utilizzazione di farmaci e dispositivi medici;

d) il coordinamento e l'indirizzo delle commissioni terapeutiche di area vasta;

e) la rilevazione e il monitoraggio dei dati sull'uso dei farmaci;

f) l'analisi e il monitoraggio delle innovazioni in campo farmaceutico, anche al fine della loro introduzione nel servizio sanitario regionale, in raccordo con la Commissione di valutazione delle tecnologie ed investimenti sanitari;

g) i nuovi sistemi di distribuzione dei farmaci e dei dispositivi medici.

6. La Commissione terapeutica regionale opera, di norma, attraverso gruppi di lavoro, ai quali possono essere chiamati a partecipare anche esperti esterni alla Commissione stessa, per tematiche di particolare complessità.

7. La partecipazione alla Commissione terapeutica regionale non comporta la corresponsione di alcuna indennità di carica o di presenza.

8. Per i componenti e gli esperti esterni di cui al comma 6, che sono dipendenti del servizio sanitario regionale, il rimborso delle spese sostenute è posto a carico degli enti di provenienza.

9. Per i componenti e gli esperti esterni di cui al comma 6, che non sono dipendenti del servizio sanitario regionale, il rimborso delle spese sostenute è posto a carico della Giunta regionale ed è corrisposto nella misura prevista per i dirigenti regionali.

10. Ai soggetti di cui al comma 9, che non sono dipendenti regionali, è riconosciuto il rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa statale vigente. Ai soggetti di cui al comma 9 inquadrati nel ruolo unico regionale si applicano le direttive emanate dalla Giunta regionale in applicazione dell'art. 6, comma 12, del decreto-legge n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010.»

Art. 18.

Composizione del comitato di indirizzo e controllo dell'ARS. Modifiche all'art. 82-quinquies della l.r. 40/2005.

1. Al comma 4 dell'art. 82-quinquies della l.r. 40/2005 le parole: «vicepresidente del Consiglio sanitario regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Coordinatore dell'Organismo toscano per il governo clinico».

Art. 19.

Abrogazione del capo II del titolo VII della l.r. 40/2005

1. Il capo II del titolo VII della l.r. 40/2005 è abrogato.

Art. 20.

Modifiche alla rubrica del capo III del titolo VII della l.r. 40/2005

1. Nella rubrica del capo III del titolo VII della l.r. 40/2005, dopo le parole «Commissione regionale di bioetica» sono aggiunte le seguenti: «e comitati etici».

Art. 21.

Funzioni della Commissione regionale di bioetica. Modifiche all'art. 96 della l.r. 40/2005.

1. La lettera f) del comma 1 dell'art. 96 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«f) indirizza e promuove il coordinamento dell'azione dei comitati per l'etica clinica nonché, per quanto attiene alla ricerca biomedica, svolge funzioni di consulenza



ed indirizzo in merito alla dimensione etica e di impatto socio ambientale della ricerca, collaborando sotto questo profilo con il comitato etico regionale per la sperimentazione clinica;».

2. Al comma 2 dell'art. 96 della l.r. 40/2005 le parole «Il Consiglio sanitario regionale» sono sostituite dalle seguenti: «L'Organismo toscano per il governo clinico».

Art. 22.

Composizione della Commissione regionale di bioetica. Sostituzione dell'art. 97 della l.r. 40/2005.

1. L'art. 97 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 97 (*Composizione della Commissione regionale di bioetica*). — 1. La Commissione regionale di bioetica è nominata dal Consiglio regionale ed è composta da:

a) dieci esperti in discipline attinenti ai temi della bioetica individuati nel rispetto del principio della parità di genere di cui alla legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere);

b) un esperto per ciascuna delle seguenti discipline: filosofia, bioetica, diritto, psicologia, sociologia, infermieristica ed ostetricia, nonché un farmacista del servizio sanitario regionale;

c) dieci medici, in modo da garantire la rappresentatività delle discipline mediche maggiormente coinvolte nelle problematiche bioetiche;

d) i due vicepresidenti dell'Osservatorio per le professioni sanitarie;

e) il Difensore civico della Regione Toscana, o un funzionario del suo ufficio dallo stesso delegato;

f) un rappresentante delle associazioni di volontariato;

g) un rappresentante delle associazioni di tutela; *h)* un esperto delle medicine complementari integrate.

2. I componenti di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, sono designati dal Presidente della Giunta regionale fra professionisti con documentata competenza e comprovata esperienza nel settore della bioetica e deontologia; i componenti di cui al comma 1, lettere *f)* e *g)*, sono designati dagli organismi individuati con apposta deliberazione della Giunta regionale; il componente, di cui alla lettera *h)* è designato dalla direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, sentiti i centri di riferimento regionali.

3. Il Consiglio regionale procede alla nomina della Commissione regionale di bioetica non appena sia possibile nominare la maggioranza dei componenti.

4. Alla Commissione regionale di bioetica partecipa il Coordinatore dell'Organismo toscano per il governo clinico senza diritto di voto.

5. La Commissione regionale di bioetica può essere temporaneamente integrata, su proposta del presidente della Commissione, con ulteriori esperti di settore per l'esame di particolari tematiche disciplinari e altresì con rappresentanti delle confessioni religiose, da queste designati, per l'esame dei problemi con implicazioni di carattere religioso.

6. I membri che integrano la Commissione regionale di bioetica non hanno diritto di voto.

7. I componenti della Commissione regionale di bioetica restano in carica per la durata della legislatura regionale.».

Art. 23.

Funzionamento della Commissione regionale di bioetica. Sostituzione dell'art. 98 della l.r. 40/2005.

1. L'art. 98 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 98 (*Funzionamento della Commissione regionale di bioetica*). — 1. La Commissione regionale di bioetica nomina al suo interno il presidente, nella riunione di insediamento, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. La Commissione regionale di bioetica può costituire un ufficio di presidenza, composto dal presidente, dal vicepresidente e da cinque membri eletti al proprio interno dall'assemblea; può inoltre costituire appositi gruppi di studio.

3. La Commissione regionale di bioetica, con apposito regolamento, disciplina la propria organizzazione ed il relativo funzionamento.

4. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione regionale di bioetica è dotata di una segreteria amministrativa e di una segreteria scientifica. Per le funzioni di segreteria, la Commissione regionale di bioetica si avvale del nucleo di supporto regionale per le attività di bioetica e sperimentazione clinica di cui all'art. 99-ter.

5. La partecipazione alla Commissione regionale di bioetica, anche da parte di eventuali esperti di settore e di rappresentanti delle confessioni religiose formalmente incaricati, non comporta la corresponsione di alcuna indennità di carica o di presenza.

6. Per i componenti e gli altri membri di cui al comma 5, che sono dipendenti del servizio sanitario regionale, il rimborso delle spese sostenute è posto a carico degli enti di provenienza.

7. Per i componenti e gli altri membri di cui al comma 5, che non sono dipendenti del servizio sanitario regionale, il rimborso delle spese sostenute è posto a carico della Giunta regionale ed è corrisposto nella misura prevista per i dirigenti regionali.

8. Ai soggetti di cui al comma 7, che non sono dipendenti regionali, è riconosciuto il rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa statale vigente. Ai soggetti di cui al comma 7, inquadrati nel ruolo unico regionale, si applicano le direttive emanate dalla Giunta regionale in applicazione dell'art. 6, comma 12, del decreto-legge n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010.

9. Per i componenti della Commissione regionale di bioetica, dipendenti del servizio sanitario regionale, tale funzione è considerata come attività istituzionale da svolgersi in orario di lavoro.».



Art. 24.

*Comitati per l'etica clinica
Sostituzione dell'art. 99 della l.r. 40/2005*

1. L'art. 99 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 99 (Comitati per l'etica clinica). — 1. I comitati per l'etica clinica sono organismi indipendenti e multidisciplinari di livello aziendale garanti dei diritti, della dignità e della centralità dei soggetti utenti delle strutture sanitarie e strumenti di diffusione della cultura bioetica. Sono finalizzati all'esame degli aspetti etici attinenti alla programmazione e all'erogazione delle prestazioni sanitarie, nonché a sviluppare e supportare i relativi interventi educativi della popolazione e di formazione bioetica del personale; la Commissione regionale di bioetica supporta l'attività regionale di indirizzo e coordinamento dei comitati per l'etica clinica.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce la costituzione, la composizione e il funzionamento dei comitati per l'etica clinica, in applicazione delle normative nazionali ed europee in materia.

3. La partecipazione ai comitati per l'etica clinica non comporta la corresponsione di alcuna indennità di carica o di presenza. È fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, che è posto a carico dell'azienda sanitaria presso cui è istituito il comitato. Per i componenti dei comitati per l'etica clinica dipendenti del servizio sanitario regionale tale funzione è considerata come attività istituzionale da svolgersi in orario di lavoro.»

Art. 25.

*Comitato etico regionale per la sperimentazione clinica.
Inserimento dell'art. 99-bis nella l.r. 40/2005.*

1. Dopo l'art. 99 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 99-bis (Comitato etico regionale per la sperimentazione clinica). — 1. Il Comitato etico regionale per la sperimentazione clinica è un organismo indipendente volto a garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere delle persone inserite nei programmi di sperimentazione svolti nelle strutture del sistema sanitario regionale e a fornire pubblica garanzia di tale tutela. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le funzioni, la struttura organizzativa, anche con riferimento alla segreteria tecnico scientifica, e la composizione del Comitato etico regionale per la sperimentazione clinica, in applicazione delle normative nazionali ed europee in materia e garantendo la tutela della specificità della popolazione pediatrica in questo ambito.

2. Nell'ipotesi di organizzazione del Comitato etico regionale per la sperimentazione clinica in articolazioni territoriali e dedicate alla specificità della popolazione pediatrica, può essere istituito un ufficio di presidenza regionale con funzioni di coordinamento e raccordo delle attività svolte dalle relative articolazioni; per lo svolgimento delle sue funzioni l'ufficio di presidenza è dotato di una segreteria amministrativa e di una segreteria scientifica che supporta l'attività di coordinamento e di indirizzo tecnico regionale e le relative funzioni sono svolte

dal nucleo di supporto alle attività regionali di bioetica e sperimentazione clinica.

3. Con proprio regolamento, il Comitato etico regionale per la sperimentazione clinica disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato stesso e delle sue articolazioni ai sensi della normativa vigente.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina la corresponsione della indennità di presenza e dei rimborsi spese spettanti ai componenti del Comitato etico per la sperimentazione clinica e delle sue articolazioni, secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale.»

Art. 26.

Nucleo di supporto alle attività regionali di bioetica e sperimentazione clinica. Inserimento dell'art. 99-ter nella l.r. 40/2005.

1. Dopo l'art. 99-bis della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 99-ter (Nucleo di supporto alle attività regionali di bioetica e sperimentazione clinica). — 1. Il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute costituisce uno specifico nucleo di supporto tecnico scientifico alle attività regionali di bioetica e di sperimentazione clinica. Il nucleo di supporto svolge le funzioni di:

a) coordinamento regionale e indirizzo degli interventi in materia di bioetica e sperimentazione clinica, in particolare con l'obiettivo di garantire coerenza e sinergia tra le funzioni regionali e quelle svolte dalla Commissione regionale di bioetica, dai comitati per l'etica clinica e dal Comitato etico regionale per la sperimentazione clinica;

b) segreteria della Commissione regionale di bioetica e segreteria dell'ufficio di presidenza del Comitato etico regionale per la sperimentazione clinica;

c) monitoraggio e supporto alla programmazione delle attività di bioetica e sperimentazione clinica, con particolare riferimento alle attività di raccolta e analisi dei dati relativi alle attività regionali in materia di bioetica e sperimentazione clinica, "reporting" e comunicazione degli stessi;

d) supporto alla programmazione e alla realizzazione delle attività formative in materia di bioetica e sperimentazione clinica.

2. Il nucleo di supporto è composto da un coordinatore adeguatamente qualificato e specializzato nell'ambito della bioetica e dell'etica della sperimentazione clinica, di comprovata esperienza nella materia e nel ruolo, e da personale necessario allo svolgimento delle funzioni specifiche. Il nucleo di supporto utilizza personale di matura esperienza, interno alla direzione regionale competente o agli enti del servizio sanitario regionale o agli enti che con esso o con la direzione competente collaborano per le materie specifiche.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le linee di indirizzo per l'istituzione e il funzionamento del nucleo di supporto alle attività di bioetica e sperimentazione clinica.»



Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2009, N. 51 (NORME IN MATERIA DI QUALITÀ E SICUREZZA DELLE STRUTTURE SANITARIE: PROCEDURE E REQUISITI AUTORIZZATIVI DI ESERCIZIO E SISTEMI DI ACCREDITAMENTO)

Art. 27.

La promozione della qualità professionale dei professionisti operanti per il servizio sanitario regionale. Modifiche all'art. 39 della l.r. 51/2009.

1. Al comma 3 dell'art. 39 della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento), le parole: «Il Consiglio sanitario regionale, di cui all'art. 83 della l.r. 40/2005», sono sostituite dalle seguenti: «L'Osservatorio per le professioni sanitarie, di cui all'art. 49-*decies* della l.r. 40/2005.

Capo III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28.

Disposizione transitoria relativa alla Commissione terapeutica regionale. Inserimento dell'art. 142-octies nella l.r. 40/2005.

1. Dopo l'art. 142-*septies* della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 142-*octies* (Disposizione transitoria relativa alla Commissione terapeutica regionale). — 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo si procede ad adeguare la durata, la composizione e le funzioni della Commissione terapeutica regionale già costituita alla data di entrata in vigore del presente articolo.

2. I sedici membri di cui all'art. 81, comma 2, lettera *c*), nominati prima dell'entrata in vigore del presente articolo, sono confermati.»

Art. 29.

*Nomina degli organismi regionali
Sostituzione dell'art. 143-bis della l.r. 40/2005*

1. L'art. 143-*bis* della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 143-*bis* (Nomina degli organismi regionali). — 1. Non si applicano agli organismi di cui all'articolo 13, comma 4, agli articoli 43, 51, 81, 95, e agli organismi di cui al titolo IV, capo III bis, le disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).»

Art. 30.

Norma finanziaria

1. Gli oneri di cui all'art. 51, commi 6-*quater* e 6-*sexies*, della l.r. 40/2005, come modificato dall'articolo 13 della presente legge, sono stimati in euro 1.250,00 per l'anno 2017 ed euro 5.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si fa fronte con la Missione 13 «Tutela della salute», Programma 01 «Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2017 - 2019.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 25 luglio 2017

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 luglio 2017.

(*Omissis*).

17R00410

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2017, n. 37.

Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di manufatti per esigenze venatorie. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 84/2016 e 65/2014.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 31 del 31 luglio 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA


la seguente legge:
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l'art. 4, lettere *l*) e *n*), dello Statuto;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la



protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 16 dicembre 2016, n. 84 (Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia (ATC). Modifiche alla l.r. 3/1994);

Considerato quanto segue:

1. Al fine di dotare l'osservatorio per la fauna e l'attività venatoria di tutte le competenze scientifiche necessarie per lo svolgimento delle attività, è opportuno intervenire per prevedere la possibilità di avvalersi, oltre che del centro interuniversitario di ricerca sulla selvaggina e sui miglioramenti ambientali a fini faunistici, anche di altri soggetti scientifici pubblici o universitari;

2. Per razionalizzare la procedura di nomina del Comitato di gestione è stata attribuita la relativa competenza al Presidente della Giunta regionale;

3. Al fine di correggere un errore materiale, intervenuto in una precedente modifica della l.r. 3/1994, è necessario specificare che anche i cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale in braccata e girata sono iscritti in apposito registro regionale;

4. Nell'ambito del riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia, che ha comportato una rivisitazione di tutta la normativa, si è ritenuto necessario aggiornare a livello legislativo la disciplina dei conferimenti dovuti alla Regione dalle aziende faunistico - venatorie, dalle aziende agriturismo - venatorie e dalle aree addestramento cani;

5. Al fine di dare compiuta attuazione alle previsioni contenute nella legge n. 157/1992 in materia di tesserino venatorio, è opportuno introdurre nella l.r. 3/1994 la disposizione che prevede l'obbligo di annotare sul tesserino i capi di fauna stanziale e migratoria abbattuti, specificando che ciò debba avvenire subito dopo l'abbattimento accertato ovvero nel momento in cui il cacciatore verifica personalmente l'effettivo abbattimento del capo e provvede al recupero dello stesso;

6. Per lo svolgimento di attività di supporto e servizio alle squadre di caccia al cinghiale può essere necessaria la disponibilità di specifici manufatti. Al fine di consentire la realizzazione di tali manufatti nel rispetto della normativa regionale in materia di governo del territorio rurale, si introduce una nuova disposizione nella l.r. 3/1994 e contestualmente si integra la l.r. 65/2014;

7. Si interviene sulla disciplina relativa alle guardie venatorie volontarie al fine di adeguarla alla normativa statale vigente in materia di concessione della qualifica e all'ordinamento regionale in materia di organizzazione;

8. Al fine di proteggere la beccaccia ed evitare lo svolgimento di pratiche di caccia a tale specie non conformi alle disposizioni di legge, è necessario prevedere una specifica sanzione amministrativa e una accessoria;

9. Al fine di riutilizzare la tabellazione già esistente sul territorio, con conseguente risparmio della spesa, si modifica la denominazione di alcuni ambiti territoriali di caccia per far corrispondere la numerazione a quella prevalente;

10. fine di risolvere alcune difficoltà interpretative inerenti alla nomina dei comitati di gestione e per assicurare l'immediata operatività degli stessi si modifica l'art. 8 della l.r. 84/2016;

11. ragione dell'urgenza della conclusione dei procedimenti è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1994, n. 3 (RECEPIMENTO DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, n. 157 «NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO»).

Art. 1.

*Osservatorio per la fauna e l'attività venatoria
Modifiche all'art. 10 della l.r. 3/1994*

1. Alla fine del comma 5-*bis* dell'art. 10 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), sono inserite le parole: «o altri soggetti scientifici pubblici o universitari».

Art. 2.

*Comitato di gestione e Presidente dell'ATC
Modifiche all'art. 11-ter della l.r. 3/1994*

1. Il comma 3 dell'art. 11-*ter* della l.r. 3/1994 è abrogato.

2. Il comma 4 dell'art. 11-*ter* della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«4. Il Comitato di gestione è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è validamente costituito con la nomina di almeno sei componenti.».

Art. 3.

*Indice di densità venatoria
Modifiche all'art. 13-bis della l.r. 3/1994*


1. Al comma 1 dell'art. 13-*bis* della l.r. 3/1994 le parole: «a livello di sottoambito» sono soppresse.

Art. 4.

*Zone di rispetto venatorio
Modifiche all'art. 17-bis della l.r. 3/1994*

1. Dopo il comma 6 dell'art. 17-*bis* della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

«6-*bis*. Le zone di rispetto venatorio sono revocate quando nella gestione non sono rispettate le disposizioni di legge o le indicazioni contenute nel piano faunistico - venatorio regionale.».



Art. 5.

*Aziende faunistico - venatorie
Modifiche all'art. 20 della l.r. 3/1994*

1. Dopo il comma 7 dell'art. 20 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

«7-bis. L'azienda deve conferire alla Regione un importo corrispondente al valore del 10 per cento della quantità di fauna immessa annualmente e degli ungulati abbattuti nei recinti. La competente struttura della Giunta regionale stabilisce i parametri di riferimento per la determinazione dell'equivalente valore in denaro.»

2. Il comma 8 dell'art. 20 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«8. Nelle aziende faunistico – venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto, salvo il caso di deroghe autorizzate dalla competente struttura della Giunta regionale in caso di condizioni climatiche sfavorevoli o epizootie.»

Art. 6.

*Aziende agrituristico - venatorie
Modifiche all'art. 21 della l.r. 3/1994*

1. Dopo il comma 8 dell'art. 21 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

«8-bis. L'azienda deve conferire alla Regione un importo corrispondente al valore del 10 per cento dei capi abbattuti calcolato, applicando i parametri di riferimento stabiliti dalla competente struttura regionale, nel modo seguente:

a) per i galliformi il 10 per cento fino a 2000 capi; la quota è ridotta al 5 per cento per la quota eccedente le 2000 unità;

b) per gli ungulati e la lepre il 10 per cento fino a 400 capi; la percentuale è ridotta al 5 per cento sulla quota eccedente.»

2. Alla fine del comma 11 dell'art. 21 della l.r. 3/1994 sono aggiunte le parole: «nonché le modalità per l'esercizio del prelievo».

Art. 7.

*Aree per l'addestramento, l'allenamento
e le gare dei cani. Modifiche all'art. 24 della l.r. 3/1994*

1. Dopo il comma 7-*quater* dell'art. 24 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

«7-*quinquies*. Il titolare dell'area addestramento cani con abbattimento deve conferire alla Regione un importo massimo pari al 10 per cento del valore della fauna immessa annualmente, escluse le quaglie. La competente struttura della Giunta regionale stabilisce i parametri di riferimento per la determinazione dell'equivalente valore in denaro.»

Art. 8.

*Esercizio della caccia
Modifiche all'art. 28 della l.r. 3/1994*

1. Dopo il comma 9 dell'art. 28 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

«9-bis. Nel tesserino è annotata, subito dopo l'abbattimento accertato, la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta.»

Art. 9.

*Abilitazione alla caccia agli ungulati
Modifiche all'art. 28-*quater* della l.r. 3/1994*

1. La rubrica dell'art. 28-*quater* della l.r. 3/1994 è sostituita dalla seguente: «Abilitazione alla caccia agli ungulati».

2. Il comma 1 dell'art. 28 *quater* è sostituito dal seguente:

«1. La caccia di selezione agli ungulati e la caccia al cinghiale in braccata e girata è esercitata da cacciatori abilitati e iscritti in apposito registro regionale.»

Art. 10.

*Manufatti e altri interventi edilizi per esigenze venatorie
Inserimento dell'art. 34-bis nella l.r. 3/1994.*

1. Dopo l'art. 34 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

«Art. 34-bis (Manufatti e altri interventi edilizi per esigenze venatorie). — 1. Per lo svolgimento di attività di supporto e servizio alle squadre di caccia al cinghiale possono essere realizzati nel territorio rurale manufatti secondo quanto previsto dall'art. 78 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

2. Per lo svolgimento di attività di supporto e servizio alle squadre di caccia al cinghiale possono essere realizzati anche interventi edilizi sul patrimonio esistente secondo quanto previsto dall'art. 79 della l.r. 65/2014.»

Art. 11.


*Guardie venatorie volontarie
Modifiche all'art. 52 della l.r. 3/1994*

1. Nel comma 1 dell'art. 52 della l.r. 3/1994 le parole: «a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 138 del testo unico di pubblica sicurezza e dell'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)».

2. Il comma 4 dell'art. 52 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«4. L'esame è svolto davanti ad apposita commissione nominata dal direttore della competente direzione della Giunta regionale e composta da massimo sei membri.

La composizione, l'articolazione territoriale e le regole per il funzionamento della commissione d'esame sono



definite con deliberazione della Giunta regionale da approvare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma. Nella composizione della commissione è assicurata la presenza paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.».

Art. 12.

Violazioni amministrative - Sanzioni pecuniarie Modifiche all'art. 58 della l.r. 3/1994

1. Dopo la lettera *r*) del comma 1 dell'art. 58 della l.r. 3/1994 è aggiunta la seguente:

«*r-bis*) sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.400,00 per ogni capo appartenente alla specie beccaccia (*Scolopax rusticola*) abbattuto al di fuori dei periodi, degli orari e delle modalità espressamente indicate nel calendario venatorio e nel regolamento regionale. Qualora l'infrazione sia nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata.».

Art. 13.

Sanzioni principali non pecuniarie Modifiche all'art. 59 della l.r. 3/1994

1. Dopo il comma 3 dell'art. 59 della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:

«*3-bis*. Per le violazioni di cui all'articolo 58, comma 1, lettera *r-bis*), oltre la sanzione pecuniaria, è altresì disposta la sospensione per un anno del tesserino venatorio di cui all'art. 28, comma 7. Se la violazione è nuovamente commessa la sospensione è disposta per tre anni. La sanzione è disposta dalla competente struttura della Giunta regionale.».

Art. 14.

Ambiti territoriali di caccia (ATC) della Regione Toscana. Sostituzione dell'allegato A della l.r. 3/1994.

1. L'allegato A della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«Allegato A - Ambiti territoriali di caccia (ATC) della Regione Toscana - ATC n. 1 denominato «Arezzo-Valdarno-Valdichiana-Casentino» comprendente i comuni di Cortona, Foiano della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Montemignaio, Monte San Savino, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Pergine Valdarno, Poppi, Pratovecchio Stia, San Giovanni Valdarno, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini, Arezzo, Bibbiena, Bucine, Capolona, Castel Focognano, Castelfranco Piandiscò, Castel San Niccolò, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Chitignano, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana;

ATC n. 2 denominato «Valtiberina» comprendente i comuni di Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino, Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo;

ATC n. 3 denominato «Siena Nord» comprendente i comuni di Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Colle di Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Poggibonsi,

Radda in Chianti, Radicondoli, San Gimignano, Siena, Sovicille;

ATC n. 4 denominato «Firenze Nord-Prato» comprendente i comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Dicomano, Fiesole, Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Rufina, San Godenzo, Scarperia e San Piero, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia, Vicchio, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio;

ATC n. 5 denominato «Firenze Sud» comprendente i comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Figline e Incisa Valdarno, Firenze, Fuocchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Reggello, Rignano sull'Arno, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci, Tavarnelle Val di Pesa, Vinci;

ATC n. 6 denominato «Grosseto Nord» comprendente i comuni di Castiglione della Pescaia, Civitella Paganica, Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Montieri, Roccastrada, Scarlino, Monterotondo Marittimo;

ATC n. 7 denominato «Grosseto Sud» comprendente i comuni di Manciano, Arcidosso, Campagnatico, Capalbio, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Monte Argentario, Orbetello, Pitigliano, Roccalbegna, Santa Fiora, Scansano, Seggiano, Sorano, Semproniano;


ATC n. 8 denominato «Siena Sud» comprendente i comuni di Abbadia San Salvatore, Asciano, Castiglione d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda;

ATC n. 9 denominato «Livorno» comprendente i comuni di Bibbona, Campiglia Marittima, Capraia Isola, Castagneto Carducci, Cecina, Collesalveti, Livorno, Piombino, Rosignano Marittimo, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto;

ATC n. 10 denominato «Arcipelago Toscano» comprendente i comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba;

ATC n. 11 denominato «Pistoia» comprendente i comuni di Abetone Cutigliano, Agliana, Buggiano, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini-Terre, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, San Marcello Piteglio, Ponte Buggianese, Quarrata, Sambuca Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Uzzano, Chiesina Uzzanese;

ATC n. 12 denominato «Lucca» comprendente i comuni di Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Capannori, Coreglia Antelminelli, Forte dei Marmi, Lucca, Massarosa, Montecarlo, Pescaglia, Pietrasanta, Porcari, San Romano in Garfagnana, Seravezza, Stazzema, Viareggio, Villa Basilica, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora, Galliciano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio,



Pieve Fosciana, Sillano Giuncugnano, Vagli Sotto, Villa Collemantina;

ATC n. 13 denominato «Massa» comprendente i comuni di Aulla, Bagnone, Carrara, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa, Montignoso, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri;

ATC n. 14 denominato «Pisa Ovest» comprendente i comuni di Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casale Marittimo, Casciana Terme Lari, Cascina, Castellina Marittima, Chianni, Crespina, Lorenzana, Fauglia, Guardistallo, Lajatico, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Orciano Pisano, Pisa, Ponsacco, Riparbella, San Giuliano Terme, Santa Luce, Terricciola, Vecchiano, Vicopisano;

ATC n. 15 denominato «Pisa Est» comprendente i comuni di Castelfranco di Sotto, Castelnuovo di Val di Cecina, Montopoli in Val d'Arno, Palaia, Peccioli, Pomarance, Pontedera, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte, Volterra.»

Art. 15.

Norme transitorie

1. Per la stagione venatoria 2017 - 2018 sono fatte salve le iscrizioni agli ATC denominati secondo quanto previsto dall'allegato A della l.r. 3/1994 introdotto con la legge regionale 16 dicembre 2016, n. 84 (Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia «ATC»). Modifiche alla l.r. 3/1994).

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2016, N. 84 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA «ATC»). MODIFICHE ALLA L.R. 3/1994)

Art. 16.

Disposizioni transitorie di prima applicazione Modifiche all'art. 8 della l.r. 84/2016

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 2016, n. 84 (Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia «ATC»). Modifiche alla l.r. 3/1994), sono inserite le parole: «calcolati con riferimento alla data della designazione».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 8 della l.r. 84/2016 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Ai fini della conclusione del procedimento di nomina dei Comitati di gestione degli ATC di cui all'art. 11-ter della l.r. 3/1994, in corso alla data di entrata in vigore del presente comma, i competenti uffici del Consiglio regionale provvedono a trasmettere la documentazione relativa all'istruttoria svolta sulle designazioni ricevute ai sensi dell'art. 11-ter, comma 3, al Presidente della Giunta regionale, che provvede alla nomina nei successivi quindici giorni, salve ulteriori esigenze istruttorie.

2-ter. La seduta di insediamento dei comitati di gestione nominati in sede di prima applicazione si tiene entro e non oltre quindici giorni dal provvedimento di nomi-

na, nella data e con le modalità indicate nel provvedimento stesso ed è finalizzata alla nomina del Presidente dell'ATC.».

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2014, N. 65 (NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO)

Art. 17.

Manufatti per l'attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie. Modifiche all'art. 78 della l.r. 65/2014.

1. La rubrica dell'art. 78 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente: «Manufatti per l'attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie».

2. Il comma 1 dell'art. 78 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«1. Gli annessi necessari all'esercizio dell'attività agricola amatoriale e al ricovero di animali domestici, nonché i manufatti per l'esercizio dell'attività venatoria di cui all'art. 34-bis della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), possono essere realizzati nel territorio rurale di cui all'art. 64 solo nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali. La loro realizzazione è soggetta a SCIA ai sensi dell'art. 135, oppure a permesso di costruire ai sensi dell'art. 134, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di attuazione di cui all'art. 84.».


3. Nel comma 2 dell'art. 78 della l.r. 65/2014 le parole: «dei manufatti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «degli annessi necessari all'esercizio dell'attività agricola amatoriale».

4. Dopo il comma 2 dell'art. 78 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:

«2-bis. Oltre a quanto previsto nel comma 2, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali individuano le aree del territorio rurale in cui consentire la realizzazione degli annessi necessari al ricovero di animali domestici e dei manufatti per l'esercizio dell'attività venatoria di cui al comma 1, al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio rurale, dettando specifiche disposizioni per le diverse aree come definite all'art. 64 tenendo conto della eventuale necessità di allacciamento alle reti elettriche, idriche e di smaltimento dei rifiuti.».

5. Il comma 3 dell'art. 78 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«3. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 84 disciplina le condizioni a cui è soggetta la realizzazione di annessi per l'esercizio dell'attività agricola e per il ricovero di animali domestici da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, nonché dei manufatti per l'esercizio dell'attività venatoria di cui al comma 1.».



6. Il comma 4 dell'art. 78 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«4. I manufatti realizzati ai sensi del presente articolo dopo l'entrata in vigore della presente legge non possono essere alienati separatamente dal fondo su cui insistono e devono essere rimossi al cessare dell'attività agricola o alla scadenza dell'iscrizione della squadra nel registro delle squadre di caccia al cinghiale istituito presso ogni ATC.».

Art. 18.

Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola. Modifiche all'art. 79 della l.r. 65/2014.

1. Il comma 3 dell'art. 79 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«3. Ove previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali, gli interventi di cui al comma 1 e al comma 2, lettere *b)*, *e)* ed *h)*, sono ammissibili, senza aumenti di volume, anche al fine di rendere idonei gli edifici alle specifiche esigenze venatorie di cui all'art. 34-bis della l.r. 3/1994.».

Art. 19.

Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale. Modifiche all'art. 84 della l.r. 65/2014.

1. La lettera *n)* del comma 1 dell'art. 84 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

«*n)* le condizioni per la realizzazione di annessi agricoli da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, nonché dei manufatti per l'esercizio dell'attività venatoria di cui all'art. 78, comma 3.».

Art. 20.

Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire. Modifiche all'art. 134 della l.r. 65/2014.

1. La lettera *b-bis)* del comma 1 dell'art. 134 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

«*b-bis)* installazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici, nonché dei manufatti per l'esercizio dell'attività venatoria di cui all'art. 78;».

Art. 21.

*Opere ed interventi soggetti a SCIA
Modifiche all'art. 135 della l.r. 65/2014*

1. La lettera *g)* del comma 2 dell'art. 135 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

«*g)* l'installazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici, nonché dei manufatti per l'esercizio dell'attività venatoria di cui all'art. 78;».

Capo IV

DISPOSIZIONE FINALE E ENTRATA IN VIGORE

Art. 22.

Disposizione finale

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale modifica il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 agosto 2016, n. 63/R (Regolamento di attuazione dell'art. 84 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 - Norme per il governo del territorio).

Art. 23.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 luglio 2017

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 luglio 2017.

(*Omissis*).

17R00411

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2017, n. 19.

Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del 25 luglio 2017 n. 28 Speciale*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).



Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE E DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Art. 1.

*Integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1999 n. 23
«Tutela, governo ed uso del territorio»*

1. Dopo l'art. 12 è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 12 bis (*Piano Paesaggistico Regionale – PPR*) — 1. La Regione, ai fini dell'art. 145 del decreto legislativo n. 42/2004, redige il Piano Paesaggistico Regionale quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell'Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

2. Il Piano Paesaggistico Regionale elaborato ai sensi degli artt. 135 e 142 del decreto legislativo n. 22 gennaio 2004, n. 42 viene formato, adottato ed approvato con le modalità previste al successivo art. 36-bis e all'art. 143, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»

2. Dopo l'art. 36 è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 36-bis. (*Modalità di formazione, adozione e approvazione del Piano Paesaggistico Regionale – PPR*) — 1. La Regione elabora il Documento Preliminare (DP) propedeutico alla redazione del PPR e, nel rispetto dell'art. 11, procede alla convocazione di una conferenza di pianificazione. Il DP oggetto di valutazione in seno alla conferenza, validato dal Comitato Tecnico Paritetico, istituito ai sensi dell'art. 5 del Protocollo di Intesa Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata, viene trasmesso, 30 giorni prima della convocazione della conferenza, agli Enti da invitare alla medesima conferenza.

2. La Regione, espletata la Conferenza di Pianificazione di cui al comma 1 elabora il PPR e lo sottopone, preliminarmente all'adozione, alla procedura di VAS di cui al decreto legislativo n. 152/2006 e alla successiva validazione del Comitato.

3. La Regione entro i successivi 30 giorni, adotta il PPR con deliberazione della Giunta regionale dando luogo alla procedura di partecipazione per osservazione e lo trasmette agli enti partecipanti alla Conferenza di Pianificazione sul DP che, entro 30 giorni dal ricevimento, possono proporre esclusivamente adeguamenti al proprio parere espresso nella Conferenza di Pianificazione ove questo non fosse stato recepito.

4. La Regione, espletate le procedure di partecipazione e osservazione, entro i successivi 30 giorni, sottopone al Comitato Tecnico Paritetico le osservazioni pervenute, le controdeduzioni ed i relativi esiti istruttori ai fini della validazione.

5. Il PPR eventualmente controdedotto e corredato di un atto preliminare di condivisione con il MiBACT ed il MATTM è adottato definitivamente con Deliberazione di Giunta regionale e trasmesso al Consiglio regionale per la definitiva approvazione entro i successivi 90 giorni.

6. Il PPR approvato dal Consiglio regionale è oggetto di Accordo con il MiBACT ed il MATTM da redigersi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 143, comma 2 del Codice.

7. L'efficacia del PPR è subordinata alla sottoscrizione dell'Accordo di cui al precedente comma. Decorso inutilmente il termine di 90 giorni previsto al comma 5 il PPR, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'art. 143 del Codice, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. Le variazioni del PPR seguono lo stesso procedimento di cui ai commi precedenti. I termini sono ridotti della metà. L'aggiornamento di eventuali tematismi rispetto alle cartografie del PPR che non ne alterino i contenuti sostanziali non costituiscono variante purché deliberato dalla Giunta regionale.»

Art. 2.

Integrazione dell'art. 6 della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 3 «Piani regionali paesistici di area vasta» e s.m.i.

1. All'articolo 6 della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 3 «Piani regionali paesistici di area vasta» e s.m.i. è aggiunto il seguente capoverso:

«Nell'ipotesi di intrasformabilità derivante esclusivamente dal tema geologico contenuto nel Piano, ove in contrasto con le prescrizioni del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) vigente, le disposizioni del PAI sono prevalenti e immediatamente vincolanti ai sensi dell'art. 65, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 152/2006.»

Art. 3.

Legge regionale 5 luglio 2002, n. 24 «Variante generale al piano territoriale di coordinamento del Pollino. Modifica alla Normativa Tecnica allegata al Piano Territoriale di Coordinamento del Pollino»

1. All'art. 10 - Zona C3 Paesaggi di rilevante interesse (PI) è aggiunto il seguente comma:

«5) zona S2

Nel Comune di Episcopia in località Demanio nei pressi della Strada Statale n. 653 «Sinnica» nel foglio di mappa n. 15 particelle 7, 470, 562/a è consentita la realizzazione di un distributore carburanti con annesso fabbricato per le attività di servizio all'impianto da realizzare con gli indici di seguito riportati:


Indice fondiario pari a 0,10 mc/mq.

Altezza massima H= 3,50 mt.»

Art. 4.

Modifiche all'art. 57 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 «Collegato alla legge di stabilità regionale 2015» e s.m.i.

1. L'articolo 57 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 aggiunto al primo capoverso della nota (1) all'artico-



lo 36 delle norme tecniche attuative del Piano territoriale paesistico del Metapontino, approvato con legge regionale 12 febbraio 1990, n. 3, è così sostituito:

«Ove le aree di cui al precedente comma non appartengano al demanio marittimo ovvero siano interessate da contestazioni da parte di soggetti privati che ne reclamino la proprietà, ovvero nei casi in cui dette aree non risultino disponibili perché già adibite ad uso pubblico di parcheggio o perché interessate da fitta vegetazione oggetto di specifica tutela ambientale regionale, la localizzazione delle strutture per la balneazione può essere consentita sull'arenile, in deroga a quanto stabilito all'art. 14, a condizione che:

a) le strutture abbiano caratteristiche di facile amovibilità, rispettino i parametri dimensionali e utilizzino i materiali previsti nel Piano regionale di utilizzazione delle aree demaniali marittime approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 940/2005;

b) il progetto sia accompagnato da uno studio di valutazione dei rischi da mareggiate;

c) il richiedente assuma interamente a suo carico ogni responsabilità per eventuali danni provocati da eventi meteorologici.

Le deroghe di cui al precedente capoverso sono consentite a condizione che i siti interessati abbiano quota idonea a fini di prevenzione da rischi da fenomeni meteorologici.».

Art. 5.

Interventi edilizi in assenza o in difformità del titolo abitativo

1. In caso di interventi edilizi realizzati in assenza di idoneo titolo abitativo, o in difformità da esso, di cui al comma 2 dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i Comuni, con motivata decisione autorizzano il completamento funzionale ai fini dell'agibilità/abitabilità delle opere realizzate, qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) sia stato riconosciuto che il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile in quanto la demolizione delle opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo potrebbe pregiudicare strutturalmente la restante parte delle opere esistenti e sia stata pagata la relativa sanzione;

b) il mancato completamento delle opere costituisce pregiudizio al decoro e/o alla qualità urbana dell'area e il completamento funzionale costituisce oggetto di un apposito progetto sul quale si esprime l'ufficio tecnico comunale;

c) le opere abusive, nel caso di immobili o aree tutelate paesaggisticamente, non costituiscono elemento detrattore alla corretta fruizione del paesaggio e sia stato già espresso parere favorevole alla loro esecuzione o conservazione da parte delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo.

2. Le disposizioni di cui alla presente norma entrano in vigore dopo 120 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 6.

Modifica all'art. 10 della legge regionale 27 luglio 1979, n. 23 «Disciplina transitoria delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici di attuazione», come modificato dall'art. 15 della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 25.

1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 27 luglio 1979, n. 23, modificato dall'art. 15 della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 25, è così sostituito:

«2. L'infruttuosa decorrenza del termine, di cui al precedente comma costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo della Regione da parte dell'interessato. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, su istanza dell'interessato da prodursi a pena di decadenza entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, diffida il Comune ad adempiere entro il termine di 30 giorni dalla data della diffida stessa. In caso di ulteriore inerzia del Comune, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato nomina il commissario ad acta che provvede alla conclusione del procedimento. Gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono posti a carico del Comune inadempiente.».

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2002, n. 8 «Recupero dei sottotetti e dei locali seminterrati ed interrati esistenti.

1. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 4 gennaio 2002, n. 8 e successive modifiche e integrazioni, sostituire le parole «31 dicembre 2013» con le parole «31 dicembre 2016.».


2. Al comma 1, lett. a) dell'art. 5 della legge regionale 4 gennaio 2002, n. 8 e successive modifiche e integrazioni, sostituire le parole «mt. 2,70» con le parole «mt. 2,40.».

Art. 8.

Integrazione all'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 «Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente» e s.m.i.

1. All'art. 6 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25, come sostituito dall'art. 7 della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 25 è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. Sono esclusi dai divieti elencati nel precedente comma 4 i Comuni che prima dell'entrata in vigore della legge erano già muniti di Piani paesistici e per tale casistica si applicano le norme di attuazione dei predetti piani.».



Art. 9.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 «Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente» e s.m.i.

1. L'art. 3 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 è così sostituito:

«Articolo 3 (*Interventi di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente*) — 1. La Regione Basilicata, per le finalità di cui all'art. 1, in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti e all'art. 44 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 23 e s.m.i. promuove il rinnovamento e la sostituzione del patrimonio edilizio esistente realizzato dopo il 1942 che non abbia un adeguato livello di protezione sismica rispetto alle norme tecniche vigenti o che non abbia adeguati livelli di prestazione energetica. A tal fine sono consentiti interventi straordinari di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, autorizzati o condonati, nonché di edifici residenziali in fase di realizzazione in forza di titolo abilitativo in corso di validità, con aumento della superficie complessiva esistente entro il limite max del 30%.

1-*bis*. Per superficie complessiva si intende quanto stabilito all'art. 2 del D.M. 10 maggio 1977, n. 801.

2. Gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al comma 1 sono subordinati al rispetto delle vigenti norme per le costruzioni in zone sismiche e al miglioramento della prestazione energetica dell'edificio ricostruito calcolata secondo gli standard previsti dalla normativa vigente.

2-*bis*. Per quanto concerne gli edifici residenziali in fase di realizzazione in forza di titolo abilitativo in corso di validità, la superficie complessiva esistente su cui calcolare l'aumento di cui al comma 1 è quella riveniente dal titolo abilitativo in corso di validità.

3. Si ha miglioramento della prestazione energetica dell'edificio ricostruito quando è assicurata una riduzione, non inferiore al 30%, del fabbisogno di energia calcolato secondo gli standard della vigente normativa.

4. Il limite del 30% indicato al comma 1 è incrementato fino al 35% se si utilizzano le tecniche costruttive della bioedilizia, se si ricorre all'utilizzo di impianti fotovoltaici totalmente integrati che assicurino una produzione di energia non inferiore al 40% del fabbisogno di energia dell'intero edificio, se la dotazione di verde privato esistente sul lotto di pertinenza viene incrementata almeno del 60% e comunque in misura non inferiore ad un valore incrementale di 50 mq; è ulteriormente incrementato per l'edilizia residenziale fino al 40% se si realizzano gli interventi specificati all'art. 11 comma 9, lettere a), c), ed e), della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 e s.m.i.

5. Negli interventi di demolizione e ricostruzione con incremento della superficie complessiva non sono derogabili i limiti di distanze previsti dagli strumenti urbanistici vigenti; è

5-*bis*. Gli interventi di cui al presente articolo devono assicurare il rispetto dell'art. 41-*sexies* della legge n. 1150/1942, del D.M. n. 1444/68 e della legge regionale 20 luglio 1999, n. 19 e s.m.i.

5-*ter*. Nell'applicazione del presente articolo, qualora sia dimostrata l'impossibilità ad assolvere l'obbligo di cui al D.M. n. 1444/68 in relazione all'ampliamento volumetrico dell'edificio, i Comuni possono consentire gli interventi previo versamento di una somma commisurata al costo di acquisizione di altre aree per il soddisfacimento degli standards pubblici, e della loro realizzazione.

5-*quater*. Sono consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione di singoli edifici a destinazione d'uso non residenziale incompatibili con la destinazione di zona; ove la delocalizzazione delle relative volumetrie avvenga verso aree o aree destinate ad attività produttive dagli strumenti urbanistici generali vigenti, è incentivata con un ulteriore premialità del 15% della superficie coperta esistente, in aggiunta agli incrementi consentiti dai commi precedenti e con priorità di assegnazione dei lotti nelle suddette aree produttive.

5-*quinqüies*. Ove si proceda alla delocalizzazione delle volumetrie di cui al comma precedente, le aree di sedime e di pertinenza dell'edificio demolito devono rimanere libere da edificazione; a tal fine l'interessato si deve impegnare, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune, alla demolizione dell'edificio e al ripristino ambientale di dette aree.

5-*sexies*. Ai fini della presente legge, per lotto di pertinenza di cui al precedente comma 5, si intende la porzione di terreno destinata all'edificazione, come identificata nel titolo abilitativo rilasciato, anche in sanatoria. Nell'ambito degli interventi di demolizione e ricostruzione con incremento della superficie complessiva, al fine di garantire una maggiore qualità architettonica, formale, di finiture dell'intervento, il lotto di pertinenza può essere esteso ad aree limitrofe che posseggono il requisito di contiguità con il lotto di pertinenza originario, e che sono ricomprese nella medesima zona urbanistica del lotto di pertinenza originario.

5-*septies*. Sono consentiti interventi di delocalizzazione di volumetrie esistenti in ambito urbano verso zone che siano compatibili e/o complementari con quelle di partenza.».


Art. 10.

Integrazione all'art. 2 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 «Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente» e s.m.i.

1. All'art. 2 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 dopo il comma 3-*quinqüies* è aggiunto il seguente:

«3-*sexies*. Nel caso di edifici non residenziali con superficie complessiva superiore a 400 mq è consentito l'ampliamento fino a 160 mq per l'intero edificio, nel limite massimo del 15% della superficie esistente; l'ampliamento può essere eseguito sulla base di un progetto unitario, in modo da garantire la coerenza architettonica formale.

L'ampliamento potrà essere realizzato prevedendo la copertura di terrazzi esistenti o il recupero del sottotetto.».



Art. 11.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale 2 dicembre 2012, n. 25 «Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 23 (Tutela, governo ed uso del territorio), alla legge regionale 7 agosto 1996, n. 37 (Procedure per l'approvazione degli strumenti attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali), alla legge regionale 27 luglio 1979, n. 23 (Disciplina transitoria delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici di attuazione), in attuazione dell'art. 5, comma 9 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106» e s.m.i.

1. L'articolo 16 della legge regionale 2 dicembre 2012, n. 25 e s.m.i. è così sostituito:

«Articolo 16 — 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistico o culturali l'inutile decorrenza del termine di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 per l'adozione del provvedimento conclusivo sulla domanda del permesso a costruire comporta l'esercizio dei poteri sostitutivi della Regione.

2. L'infruttuosa decorrenza del termine, di cui al precedente comma costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo della Regione da parte dell'interessato. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, su istanza dell'interessato da prodursi a pena di decadenza entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, diffida il Comune ad adempiere entro il termine di 30 giorni dalla data della diffida stessa. In caso di ulteriore inerzia del Comune, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato nomina il commissario ad acta che provvede alla conclusione del procedimento. Gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono posti a carico del Comune inadempiente.»

Art. 12.

Integrazione all'art. 2 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 «Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente» e s.m.i.

1. All'art. 2 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 e s.m.i. dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente comma:

«7-*quater*. Gli interventi di ampliamento previsti dal presente articolo nel caso di pertinenze della residenza, fermo restando i limiti stabiliti dalla legge, possono essere realizzati separatamente dall'edificio principale nell'ambito del lotto fondiario. Per tale pertinenza è consentito derogare ai limiti di distanze indicati dagli strumenti urbanistici vigenti, in attuazione dell'art. 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, fermo restando quanto previsto dall'art. 873 del Codice Civile, primo capoverso, e salvo quanto stabilito dall'art. 11, commi 1 e 2

della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 è possibile altresì superare di m. 3,10 l'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici vigenti.»

Art. 13.

Modifica all'art. 5 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 «Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente» e s.m.i.

1. Il comma 1-*quinqües* dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 e s.m.i. è così sostituito:

«1-*quinqües*. Il mutamento di destinazione d'uso a residenza è consentito per gli immobili ricompresi all'interno delle zone omogenee E, di cui al D.M. n. 1444/68, sempreché la destinazione d'uso dell'edificio sia già in parte residenziale legittimamente assentita in relazione alla conduzione del fondo agricolo nella misura massima del 30% della superficie residenziale esistente. Sono consentite all'interno delle zone omogenee E, altresì, modifiche di destinazioni d'uso di edifici esistenti per piccole attività di rivendita e degustazione di prodotti agricoli nella misura massima di mq 200, nonché per servizi alle popolazioni rurali. Il mutamento di destinazione d'uso è consentito in tutte le zone il cui piano dell'autorità di bacino ha declassificato la pericolosità geologica prevista nei piani paesistici.»

Art. 14.

Modifiche ed integrazioni all'articolo 7, lettere l) ed m) della legge regionale 2 settembre 1993, n. 50 «Modifica ed integrazione alle legge regionale 4 agosto 1997, n. 20 contenente norme in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici – snellimento delle procedure» e s.m.i.


1. Alla lettera l) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 2 settembre 1993, n. 50 sono soppresse le parole «al di fuori dei centri storici».

2. Alla lettera m) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 2 settembre 1993, n. 50 sono soppresse le parole «non ricadenti nel centro storico» e «ovvero di quelli di cui alle precedenti lettere g) e h), con esclusione degli arredi urbani.»

Art. 15.

Modifica all'art. 7 della legge regionale 2 settembre 1993, n. 50 «Modifica ed integrazione alle legge regionale 4 agosto 1997, n. 20 contenente norme in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici – snellimento delle procedure» e s.m.i.

1. La lettera h), comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 2 settembre 1993, n. 50 è così sostituita: «h) all'installazione temporanea per un periodo non superiore a cinque anni di manufatti precari, compresi quelli stagionali, purché il sito sia suscettibile di totale ripristino dei luoghi.»



Art. 16.

Modifica all'art. 17 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5 «Collegato alla legge di stabilità regionale 2016»

1. Dopo il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Nell'ambito delle attività di cui al comma 2, la Regione si adopera per lo sviluppo e l'incentivazione del compostaggio di comunità per il trattamento della frazione organica dei rifiuti nonché per la divulgazione delle pratiche di autocompostaggio domestico e non domestico degli scarti alimentari e delle pratiche di giardinaggio.»

Art. 17.

Modifica alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 47 «Istituzione del Parco naturale di Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane»

1. All'articolo 3 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 47 dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera:

«i) conservare e valorizzare il patrimonio forestale, che ricade nel territorio del Parco, di cui alla legge regionale n. 42/1998.»

Art. 18.

Modifica alla legge regionale 3 aprile 1990, n. 11 «Istituzione del Parco archeologico storico naturale delle Chiese rupestri del Materano»

1. All'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1990, n. 11 dopo la lettera i) è aggiunta la seguente lettera:

«l) la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale, che ricade nel territorio del Parco, di cui alla legge regionale n. 42/1998.»

Art. 19.

Modifiche ed integrazioni agli articoli 4 e 5 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e s.m.i.

1. All'art. 4 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «il coordinamento dei piani faunistico-venatori delle Province, sulla base degli indirizzi di cui al precedente art. 3» sono sostituite dalle parole «la redazione del piano faunistico-venatorio regionale»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3 le parole «le Province possono presentare alla Regione ipotesi di modifica dei propri piani faunistico-venatori, utili a migliorare i contenuti del Piano regionale» sono sostituite dalle parole «il competente ufficio regionale può presentare ipotesi di modifica del proprio piano faunistico-venatorio, utile a migliorare i contenuti del piano».

2. L'art. 5 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2 e successive modifiche e integrazioni è abrogato.

Art. 20.

Modifica all'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54 «Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010»

1. L'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. I criteri e le modalità per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio delle tipologie di impianti da fonti di energia rinnovabili (F.E.R.), sono contenuti nelle Linee guida di cui agli allegati A) e C), nonché negli elaborati di cui all'allegato B) della presente legge e nelle Linee guida regionali per gli impianti con potenza non superiore a 1MW.

2. Nel caso in cui l'impianto ricada in una zona interessata da più livelli di distanze (*buffer*) si considera sempre la distanza (*buffer*) più restrittiva.

3. Nei *buffer* relativi alle aree e siti non idonei è possibile autorizzare l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel rispetto delle modalità e prescrizioni indicate nel comma 1 del presente articolo.»

Art. 21.

Modifiche alle leggi regionali 24 novembre 1997, n. 47 «Istituzione del Parco naturale di Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane» e 7 gennaio 1998, n. 2 «Istituzione dell'Ente di gestione del Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano»

1. L'articolo 8 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 47 e successive modifiche e integrazioni è così sostituito:


«Art. 8. (*Presidente*) — 1. Il Presidente dell'Ente Parco è nominato dal Consiglio regionale, sulla base delle candidature pervenute alla Comunità del Parco, tra persone che abbiano competenza ed esperienza in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico ed ambientale, che conoscano il territorio e le sue problematiche e che si siano distinte per la loro attenzione in tema di tutela dell'ambiente.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina le attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto.»

2. L'articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1998, n. 2 e successive modifiche e integrazioni è così sostituito:

«Art. 5. (*Presidente*) — 1. Il Presidente dell'Ente Parco è nominato dal Consiglio regionale, sulla base delle candidature pervenute alla Comunità del Parco, tra persone che abbiano competenza ed esperienza in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico ed ambientale, che conoscano il territorio e le sue problematiche e che siano distinte per la loro attenzione in tema di tutela dell'ambiente.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina le attività, convoca e presiede le sedute del



Consiglio direttivo ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto.».

Art. 22.

Governance dei parchi naturali regionali

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di semplificare e razionalizzare la governance dei Parchi naturali regionali istituiti ed istituendi a norma della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 e s.m.i., la Giunta regionale adotta apposito disegno di legge di modifica del Capo II della legge regionale n. 28/1994 finalizzato al superamento degli Enti di gestione dei Parchi regionali ed all'istituzione dell'Agenzia regionale dei Parchi Lucani.

2. Per gli istituendi Parchi naturali regionali, al fine di garantire uniformità di gestione e di conseguire la razionalizzazione della spesa, le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge regionale n. 28/1994 concernenti la gestione dei Parchi e loro organi non trovano applicazione sino all'istituzione dell'Agenzia regionale dei Parchi Lucani.

3. Nelle more dell'istituzione dell'Agenzia regionale dei Parchi Lucani i Parchi che dovessero essere istituiti sono amministrati da un Commissario e dalla Comunità del Parco. Il Commissario è individuato tra i dirigenti della Regione Basilicata. Il Commissario e i componenti della Comunità del Parco non percepiscono alcun compenso.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 23.

Modifica all'art.1 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 25 «Disposizioni in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private» e s.m.i.

1. All'art. 1, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 25 e s.m.i. le parole «entro due anni» sono sostituite dall'espressione: «entro cinque anni».

Art. 24.

Modifica all'art. 5 della legge regionale 29 gennaio 2010, n. 9 «Assistenza in rete integrata ospedale – territorio della patologia diabetica e delle patologie endocrine»

1. All'art. 5, comma 1 della legge regionale 29 gennaio 2010, n. 9 dopo la lettera *h*) è aggiunta la seguente lettera:

«*i*) un farmacista individuato dalle Aziende sanitarie locali.».

Art. 25.

Sistema regionale dell'Emergenza Urgenza 118

1. In attuazione del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 12 gennaio 2017, n. 2, è istituito presso l'Azienda

Sanitaria Locale di Potenza (ASP) il Dipartimento Emergenza Urgenza 118 (DEU 118).

2. Sono trasferite al Dipartimento Emergenza Urgenza 118 (DEU 118) tutte le competenze precedentemente assegnate al Dipartimento Interaziendale di Emergenza Urgenza Sanitaria (DIRESS), istituito con l'art. 3, comma 5, della legge regionale 1° luglio 2008, n. 12.

3. Al responsabile del Dipartimento Emergenza Urgenza 118 (DEU 118) sono attribuite le funzioni di Direttore di Dipartimento, ai sensi dell'art. 17-*bis*, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e dei commi 14, 15 e 16 dell'art. 29 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 39.

4. Per la nomina del responsabile del Dipartimento Emergenza Urgenza 118 (DEU 118) si applica la norma contenuta nel comma 7 dell'art. 3 della legge regionale 1° luglio 2008, n.12.

5. La presente disposizione non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Basilicata.

Art. 26.

Strutture sociosanitarie


1. A decorrere dalla data di approvazione del provvedimento definitivo di Giunta regionale previsto dall'art. 21, comma 1 della legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4, a tutte le strutture sociosanitarie a ciclo residenziale e semi-residenziale si applicano le disposizioni normative contenute nella legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 e s.m.i.

2. Le strutture sociosanitarie di cui alla legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4 e s.m.i. che per effetto del comma 1 rientrano nel campo di applicazione della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 e s.m.i. e che hanno in corso, da almeno tre anni, convenzioni o contratti con Aziende sanitarie locali, stipulati previa selezione con procedure di evidenza pubblica si intendono provvisoriamente accreditate per i servizi resi in regime non residenziale, residenziale, semiresidenziale, nelle more della regolamentazione dell'accreditamento istituzionale.

3. Le strutture sociosanitarie di cui alla legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4 e s.m.i. che per effetto del comma 1 rientrano nel campo di applicazione della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 e s.m.i. attive alla data di entrata in vigore della presente legge, per continuare a svolgere l'attività, devono presentare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 e s.m.i. e delle disposizioni attuative regionali corredata del piano di adeguamento.

4. Le Aziende sanitarie locali sono autorizzate a stipulare, con le strutture di cui al comma 2, convenzioni o contratti, anche in prosecuzione di quelli in corso, di durata non superiore a 18 mesi. Fino alla scadenza dei predetti 18 mesi le tariffe stabilite dai contratti in essere restano confermate. Nelle more della regolamentazione dell'accreditamento istituzionale, sono sospese le eventuali procedure in corso per l'affidamento dei servizi di cui al comma 2.

5. La Regione entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge emana i provvedimenti attuativi per la



regolamentazione dell'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture di cui al presente articolo.

Art. 27.

Prestazioni socio-sanitarie

1. Le Aziende sanitarie locali di Potenza e di Matera possono formalmente consentire l'utilizzo, in via straordinaria ed eccezionale e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei posti letto autorizzati ed accreditati per l'assistenza riabilitativa ex art. 26 della legge n. 833/1978 per l'erogazione di prestazioni sociosanitarie in regime residenziale e semiresidenziale nelle diverse tipologie assistenziali previste per le Residenze sanitarie assistite.

Art. 28.

Modifica alla legge regionale 11 agosto 2015, n. 26 «Contrasto al disagio sociale mediante l'utilizzo di eccedenze alimentari e non»

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 26 è introdotto il seguente articolo:

«Art. 4-bis (Recupero e donazione di farmaci) —

1. La Regione promuove e pubblicizza ogni iniziativa tendente al riutilizzo dei farmaci inutilizzati ed in corso di validità in attuazione dell'articolo 2, commi 350, 351 e 352 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. La Giunta regionale, sentite le Aziende sanitarie locali, entro 90 giorni approva un regolamento di attuazione per

a) definire le caratteristiche dei medicinali idonei al recupero, alla restituzione e alla donazione, così come previsto dalla normativa statale vigente;

b) definire le condizioni e gli ambiti per il recupero, la restituzione e la donazione dei medicinali, nonché le modalità, le condizioni ed i soggetti beneficiari;

c) definire una convenzione con associazioni di volontariato per le verifiche obbligatorie sui medicinali idonei al recupero, alla restituzione e alla donazione, dopo la presa in carico e le modalità per la loro registrazione e custodia;

d) disporre che le Aziende sanitarie locali individuino punti di raccolta delle confezioni di medicinali destinati al riutilizzo, garantendo una distribuzione uniforme sul territorio regionale;

e) predisporre i moduli attestanti la volontà del detentore o di un suo familiare di donare i farmaci;

f) definire ogni altra procedura burocratica per la messa in atto della legge.

3. Le Aziende sanitarie esercitano la vigilanza:

a) sulla corretta osservanza delle modalità di recupero, restituzione e donazione delle confezioni di medicinali idonei;

b) sullo svolgimento effettivo delle verifiche obbligatorie sui medicinali presi in carico;

c) sulla correttezza dell'attività di registrazione e custodia dei medicinali da parte delle associazioni di volontariato.

4. Le Aziende sanitarie locali, entro il 31 dicembre di ogni anno, elaborano una nota di farmacovigilanza che dia conto dei dati relativi alla quantità ed alla tipologia delle confezioni di medicinali in corso di validità recuperate, restituite e donate, nonché dei dati relativi alla loro distribuzione, e la trasmettono alla Giunta regionale.»

Art. 29.

Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2016, n. 25 «Disposizioni a fini umanitari del patrimonio dismesso delle Aziende sanitarie, dalle strutture ospedaliere e dalle strutture private accreditate»

1. All'articolo 1, comma 1 della legge regionale 2 dicembre 2016, n. 25, dopo le parole «La Regione Basilicata,» e prima delle parole «fatte salve l'autonomia...», è aggiunta l'espressione «nel rispetto della legge 11 agosto 2014, n. 125».

2 La lettera c) dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 2 dicembre 2016, n. 25 è abrogata.

Art. 30.

Norme di coordinamento e razionalizzazione

1. A fine di ottimizzare la gestione delle liste di attesa per l'accesso dei cittadini alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e ai percorsi assistenziali della medicina territoriale, le prescrizioni su ricettario del Servizio sanitario regionale e le prescrizioni su modulistica del Servizio sanitario regionale di piani terapeutici, di ausili e di presidi sanitari, comprese quelle connesse a particolari aree cliniche e patologie, sono operate da:

a) medici di Medicina generale e Pediatri di libera scelta;

b) medici di continuità assistenziale;

c) medici delle strutture pubbliche;

d) medici operanti presso le strutture accreditate con il Servizio sanitario regionale pubbliche e private.

Alle Aziende sanitarie regionali è affidata l'immediata attuazione di quanto disposto al presente comma, anche attraverso l'adozione di apposite linee guida.

2. Al fine di migliorare l'integrazione tra le strutture accreditate del Servizio sanitario regionale, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 4, comma 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 in materia di incompatibilità, le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale possono altresì avvalersi:

a) dell'opera di medici in rapporto esclusivo con il Servizio sanitario nazionale, sempre che questa rientri nell'ambito di accordi e/o protocolli di intesa stipulati con le Aziende del Servizio sanitario regionale di dipendenza;

b) dell'opera di medici in rapporto con altre strutture private accreditate con il Servizio sanitario nazionale.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme in contrasto con quanto disposto al presente comma.



3. L'art. 4 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 s.m.i. è così sostituito:

«Art.4 (*Strutture soggette ad autorizzazione.*) —

1. La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, sono subordinate al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. La presente disposizione vale anche per le strutture e le attività sociosanitarie. Sono soggette ad autorizzazione tutte le strutture pubbliche e private che esercitano attività sanitaria, compresi i servizi sanitari ed i presidi diagnostici curativi e riabilitativi annessi agli stabilimenti termali, nonché i servizi ambulatoriali decentrati delle case di cura private.

2. L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi.

3. Non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della presente legge:

a) gli studi medici, singoli o associati, o di altre professioni sanitarie individuate dai regolamenti del Ministro della sanità, in attuazione dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni ovvero quelle strutture in cui il medico o le o le altre professioni sanitarie esercitano la propria attività attraverso procedure che non comportino rischio per la sicurezza del pazienti;

b) le strutture sanitarie destinate in via sperimentale o definitiva a sede delle Unità Territoriali di Assistenza Primaria (UTAP).

4. La Giunta regionale emana direttive per la specificazione dei casi di cui al comma precedente.»

Art. 31.

Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4 «Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale»

1. Il comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4 e successive modifiche e integrazioni è così sostituito:

«4. Nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale alle disposizioni della legge 8 novembre 2000, n. 328 ed ai criteri indicati nel D.M. 21 maggio 2001, n. 308 in materia di autorizzazione delle strutture che svolgono in regime semiresidenziale o residenziale attività socio-assistenziali, socio-educative, i Comuni rilasciano autorizzazione previa verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dal D.M. 21 maggio 2001, n. 308 e dalle disposizioni attuative regionali.»

2. Al comma 4-bis dell'articolo 31 della legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4 e successive modifiche e integrazioni dopo l'espressione «D.M. 21 maggio 2001, n. 308» sono aggiunte le seguenti parole: «e dalle disposizioni attuative regionali.»

3. Il comma 4-ter dell'articolo 31 della legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4 e successive modifiche e integrazioni è così sostituito:

«4-ter. Le strutture di cui al comma 4 in possesso di autorizzazione provvisoria, già operanti e carenti dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dal D.M. 21 maggio 2001, n. 308 e dalle disposizioni attuative regionali, devono adeguarsi entro il termine di anni tre dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

Art. 32.

Modifica alla legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 ottobre 2011, n. 21 -Norme in materia di autorizzazione delle attività specialistiche odontoiatriche»

1. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 le parole «tre anni» sono sostituite dalle parole «cinque anni».

Art. 33.

Mobilità interregionale attiva

1. In riferimento alle prestazioni erogate in mobilità attiva interregionale dalle strutture sanitarie accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario regionale, coerentemente con quanto definito in sede di Conferenza delle Regioni, anche ai fini della sottoscrizione degli accordi interregionali per la compensazione della mobilità sanitaria, non sono computabili per il raggiungimento dei tetti di spesa le seguenti prestazioni:

a) relativamente alle attività di ricovero, i DRG di alta complessità;

b) relativamente alle attività di specialistica ambulatoriale (ex art. 25 della legge 833/1978), le prestazioni trasferite da regime ospedaliero a regime ambulatoriale e quelle considerabili salva-vita definite critiche dal Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012 (punto 3.1 del Piano, intesa Stato-Regioni del 28 ottobre 2010).


Art. 34.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 «Istituzione di centri di educazione alimentare e benessere alla salute»

1 Al titolo della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 sono sostituite le parole «Centri di educazione alimentare e benessere alla salute» con le parole «Centri di educazione e sicurezza alimentare».

2 Alla rubrica dell'art. 2 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 le parole «Centri comunali di educazione alimentare» sono sostituite con l'espressione «Centri comunali di educazione e sicurezza alimentare»;

3 Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 le parole «Centri di educazione alimentare e benessere alla salute» sono sostituite con l'espressione «Centri di educazione e sicurezza alimentare».



4 Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 è sostituito dal seguente:

«2. Essi hanno sede presso i Comuni, in forma autonoma, o in forma associata in considerazione delle Aree programma o delle Unioni dei comuni, con il coordinamento del Dipartimento Politiche della Persona della Regione e del Centro regionale di educazione e sicurezza alimentare. Il numero di abitanti facente capo al Comune o all'unione dei comuni è un fattore discriminante nella ripartizione dei fondi stanziati.»

5. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 le parole «Centri comunali di educazione alimentare e benessere» sono sostituite con l'espressione «Centri comunali di educazione e sicurezza alimentare».

6. Alla rubrica dell'art. 4 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 le parole «Centri comunali di educazione alimentare e benessere alla salute» sono sostituite con l'espressione «Centri comunali di educazione e sicurezza alimentare».

7. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 le parole «Centri comunali di educazione alimentare e benessere alla salute» sono sostituite con l'espressione «Centri comunali di educazione e sicurezza alimentare».

8. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 le parole «Centro regionale» sono sostituite con l'espressione «Centro regionale di educazione e sicurezza alimentare».

9. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27, dopo le parole «ed educazione alimentare» sono aggiunte le seguenti: «avvalendosi di tecnologie alimentari in regola con l'iscrizione all'albo.».

10. Alla rubrica dell'art. 5 le parole «Centro regionale» sono sostituite con l'espressione «Centro regionale di educazione e sicurezza alimentare».

11. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 le parole «Centro regionale di educazione alimentare e benessere alla salute» sono sostituite con l'espressione «Centro regionale di educazione e sicurezza alimentare».

12. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 è abrogato.

13. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 le parole «Centro regionale di educazione alimentare e benessere alla salute» sono sostituite con l'espressione «Centro regionale di educazione e sicurezza alimentare».

Art. 35.

Prestazioni di riabilitazione in regime semiresidenziale

1. I posti letto per il regime semiresidenziale per l'assistenza riabilitativa ex art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 di cui alla delibera del Consiglio regionale del 24 luglio 2012, n. 317 relativi all'Azienda sanitaria locale di Potenza sono incrementati nella misura del 20% a parità di tetto di spesa.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 36.

Anagrafe agricola unica regionale e sistema informativo agricolo

1. È istituita l'Anagrafe agricola unica regionale, così come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).

2. L'Anagrafe agricola unica regionale rappresenta l'archivio probante per la gestione ed il controllo delle erogazioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale ed è pertanto la componente centrale del Sistema Informativo Agricolo della Regione Basilicata (SIARB).


3. Ai fini della implementazione del SIA-RB e della integrazione con le banche dati nazionali di riferimento, ed in particolare con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), la Regione avvia e favorisce ogni opportuna forma di accordo e collaborazione con le amministrazioni terze.

4. Il SIA-RB è integrato con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

5. A far data dalla effettiva operatività del SIA-RB, i procedimenti amministrativi in materia agricola e di sviluppo rurale in capo alla Regione e agli Enti a carattere regionale e locale sono gestiti esclusivamente attraverso detto sistema informativo, con obbligo di preventiva registrazione e di utilizzo da parte di tutti i soggetti interessati, quali gli enti convenzionati, i centri di assistenza agricola (CAA), imprese agricole, operatori agricoli e soggetti abilitati.

6. Le modalità ed i termini di decorrenza per l'utilizzo del SIA-RB, in relazione all'attivazione dei diversi servizi erogati dal sistema, sono regolati con specifici provvedimenti del Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, d'intesa con l'Ufficio per il Digitale, di cui al comma 1-sexies dell'art. 15 del decreto legislativo n. 179/2016, anche in considerazione della necessità di integrazione del SIA-RB all'interno del Sistema Informativo Regionale (SIR).

7. La presente disposizione non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Basilicata.



Art. 37.

Modifica all'art. 20 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47 «Recepimento del trasferimento alle regioni, operato con l'art. 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146, delle funzioni normative relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 386/1976» e s.m.i.

1. Il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47 e s.m.i. è così modificato:

«1. Gli Enti pubblici ed ecclesiastici cessionari dei beni immobili di cui al precedente art. 19 non possono mutarne la destinazione di pubblico generale interesse e cederne la proprietà prima che siano decorsi 10 anni dalla data di acquisizione.»

2. Il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47 e s.m.i. è così modificato:

«Il trasferimento a terzi della proprietà acquisita ai sensi dell'art. 19, decorsi i termini di cui al precedente comma, può essere esercitato, previa autorizzazione da parte dell'ente cedente, solo nel caso sia venuto meno, per oggettive e motivate circostanze, il pubblico generale interesse.»

Art. 38.

Clausola valutativa della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 15 «Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità» e della legge regionale 13 luglio 2012, n. 12 «Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale a chilometri zero»

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione delle seguenti leggi regionali valutandone i risultati conseguiti dagli interventi realizzati: la legge regionale 5 febbraio 2010, n. 15 «Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità» e la legge regionale 13 luglio 2012, n. 12 «Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale a chilometri zero». A tal fine la Giunta regionale presenta ogni anno al Consiglio una relazione relativa all'anno precedente che documenta e descrive: *a)* le caratteristiche, i costi e gli esiti delle iniziative regionali; *b)* la tipologia e l'entità degli incentivi e contributi regionali erogati, i criteri di assegnazione, i soggetti beneficiari e i risultati ottenuti; *c)* le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione delle leggi regionali n. 15/2010 e n. 12/2012, comprese quelle evidenziate dai soggetti interessati.

2. La Giunta regionale rende accessibili sul proprio sito istituzionale la relazione prevista al comma 1 unitamente ai dati e alle informazioni raccolte per le attività valutative previste dal presente articolo.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 39.

Disposizioni in materia di assistenza tecnica in zootecnia

1. Le attività di assistenza tecnico-veterinarie in favore delle aziende zootecniche della Basilicata, nelle more di una completa e organica disciplina della materia, sono svolte dall'Associazione Regionale Allevatori (ARA), soggetto senza fine di lucro e dotato di adeguate capacità tecniche e organizzative, sulla base delle disposizioni approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 603 del 31 marzo 2009 e di programmi attuativi elaborati dal competente ufficio del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali.

2. La norma di cui al comma 1 del presente articolo non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale atteso che le attività svolte dall'Associazione Regionale Allevatori rientrano tra quelle finanziate con risorse già stanziare sul bilancio regionale e destinate alla medesima Associazione.

Art. 40.

Procedure di dismissione del patrimonio riveniente dall'azione di riforma fondiaria

1. Le procedure di alienazione del patrimonio riveniente dall'azione di riforma fondiaria e il correlato regolamento di dismissione sono adeguati alle seguenti disposizioni:


a) i detentori/conduttori dei beni provenienti dall'azione di riforma fondiaria sono tenuti al versamento degli oneri pregressi e dei canoni da stabilire secondo le disposizioni seguenti, fino alla data della vendita o del rilascio degli immobili detenuti;

b) beni agricoli assegnati con contratto di assegnazione e vendita: *i)* per i poderi e le quote assegnati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria con contratto di assegnazione e vendita, le annualità risultanti dal contratto, se non corrisposte entro la data di entrata in vigore della presente legge, sono attualizzate all'anno dell'effettiva corresponsione mediante rivalutazione monetaria a partire dall'anno di scadenza della singola rata. I debiti maturati in favore dell'Agenzia sono maggiorati dei soli interessi legali;

c) beni agricoli non assegnati:

i) il prezzo di vendita dei terreni di cui al presente punto è determinato assumendo a base di calcolo il 60% dei «Valori Agricoli Medi» (c.d. *VAM*) vigenti all'atto della stima per la specifica zona agraria, facendo riferimento alle qualità colturali catastali aggiornate, ma senza superare il valore attribuito al seminativo irriguo della zona agraria in cui ricade il bene. Per la determinazione dei prezzi di vendita di tali terreni ai valori di cui innanzi si applicano specifici parametri correttivi inerenti le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei beni, da definire nel regolamento di dismissione di cui al comma 2;

ii) il prezzo di vendita dei fabbricati, annessi e le opere insistenti sui terreni di cui al presente punto, da vendere in uno con i correlati poderi/quote, è determinato a partire dall'originario loro costo di costruzione/realiz-



zazione, aggiornato a decorrere dall'anno di costruzione/realizzazione mediante rivalutazione monetaria e ridotto nella misura del 50%;

iii) il prezzo di vendita dei fabbricati che non siano da vendere in uno con i correlati poderi/quote, e quelli di cui all'art. 8 della legge regionale n. 47/2000 e s.m.i., è determinato a partire dall'originario loro costo di costruzione/realizzazione, aggiornato mediante rivalutazione monetaria e ridotto nelle percentuali da stabilire con il regolamento di dismissione in rapporto al loro stato di conservazione e manutenzione;

iv) per la detenzione dei beni di cui al presente punto deve essere corrisposto, entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2018, un canone annuale d'uso pari all'1,5% dei prezzi di cui ai precedenti punti. Per la detenzione pregressa dei citati beni, i detentori sono tenuti a corrispondere un analogo canone, per un periodo massimo di cinque anni antecedenti al 31 dicembre 2017;

v) in caso di mancato acquisto dei terreni in argomento da parte dei rispettivi detentori che su essi abbiano realizzato fabbricati a propria cura e spese, a tali detentori può essere riconosciuto il diritto di acquisto dell'area di sedime e della corte di detti fabbricati per una superficie complessiva fino a c.a 5 volte l'impronta dei fabbricati stessi, con spese a totale carico di tali soggetti e a un prezzo triplo di quello determinato con i criteri di cui ai precedenti punti; la realizzazione abusiva di opere, laddove non sia stata oggetto di sanatoria, preclude la stipulazione del contratto;

d) concessioni amministrative e canoni d'uso:

i) sono da considerare decadute le concessioni amministrative per le quali si sono verificate gravi inadempienze contrattuali come il mancato pagamento, al 31 dicembre 2016, di almeno 2 anni di canone arretrato, e quelle per le quali siano venuti meno i presupposti soggettivi per effetto di morte del concessionario, subentro di terzi. In tali casi, i detentori degli immobili sono da ritenere «occupatori senza titolo» ai sensi delle presenti disposizioni;

ii) per la detenzione, a qualunque titolo, di immobili per i quali siano consentite utilizzazioni complementari all'agricoltura e extragricole, deve essere corrisposto, entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2018, un canone annuale d'uso pari al 3% per i fabbricati e all'1% per i suoli edificati, edificabili e per i terreni extragricoli, dei prezzi di vendita di cui alle presenti disposizioni. Per la detenzione pregressa dei citati immobili, i detentori senza titolo sono tenuti a corrispondere un analogo canone per un periodo massimo di cinque anni antecedenti al 31 dicembre 2017, mentre per l'avvenuta detenzione di immobili oggetto di concessione amministrativa in vigore si devono corrispondere i canoni fissati nelle concessioni medesime, maggiorati di rivalutazione monetaria;

e) determinazione del prezzo di vendita immobili extragricoli:

i) il prezzo di vendita dei fabbricati non agricoli e dei fabbricati ubicati in borghi rurali, compresi quelli da vendere con il metodo della gara al rialzo, è definito a partire dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 80 alla rendita catastale determinata dalla Direzione

generale del catasto vigente nell'anno 2016, fatta eccezione per gli immobili classificati catastalmente nella categoria A10 e C1 ai quali si applicano i moltiplicatori rispettivamente pari a 40 e a 30 rispettivamente. Al valore così determinato, per i fabbricati ricadenti in zone definite agricole dai vigenti strumenti urbanistici o in borgate/frazioni con popolazione inferiore a 250 abitanti, si applica la riduzione del 40%. Sempre per i soli fabbricati ricadenti in zone definite agricole dai vigenti strumenti urbanistici o in borgate/frazioni con popolazione inferiore a 250 abitanti, quando si tratti di prime case, o di edifici artigianali o commerciali a conduzione familiare, può essere praticato una ulteriore riduzione del 10%;

ii) il prezzo dei terreni ricadenti nelle zone omogenee «A», «B», «C», «D», «F» del D.M. n. 1444/1968, quelli ricadenti in zona omogenea «E» aventi indice di fabbricabilità superiore a 0,03 mc/mq, quelli ricadenti nel perimetro delle borgate classificate dallo strumento urbanistico in zona «E», quelli ricadenti nell'ambito delle fasce di rispetto cimiteriale, quelli assoggettati a delocalizzazione di cui alla delibera di Consiglio regionale n. 940 del 16 febbraio 2005 e s.m.i., ivi compresi quelli liberi da vendere con il metodo della gara al rialzo, è determinato con procedura parametrica, distinta per tipologia di zona, correlata a parametri quali:

1. costo di realizzazione tecnica dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, assunta in misura di euro 1.050,00 per mq, da assoggettare a rivalutazione monetaria annuale;

2. misura maggiore fra: *a)* volume realizzabile desumibile dai parametri fissati dagli strumenti urbanistici vigenti; *b)* volume eventualmente già realizzato;

3. superficie del terreno;

4. valore agricolo medio della Regione agraria di appartenenza, vigente al momento della cessione;

al valore così determinato, per i terreni ricadenti in borgate/frazioni non ubicati nei territori dei Comuni capoluoghi di Provincia:

a) con popolazione inferiore a 250 abitanti, si applica la riduzione del 70%;

b) con popolazione compresa tra 251 e 500 abitanti, si applica la riduzione del 60%;


c) con popolazione compresa tra 501 e 1000 abitanti, si applica la riduzione del 50%;

per i terreni ricadenti in zone omogenee «A», «B» e «C», ai sensi del D.M. n. 1444/1968, sui valori determinati come innanzi spiegato si applica:

a) l'incremento del 15% per i suoli ricadenti nei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti; *b)* la riduzione del 40% per i suoli ricadenti in aree prive di strumenti urbanistici esecutivi;

per i terreni edificati a cura e spese del detentore, anche in misura ridotta rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico, è praticata una riduzione del 30%.

2. Al fine di adeguare alle presenti disposizioni normative il regolamento di dismissione dei beni di riforma di cui alla delibera di Consiglio regionale n. 691 del 5 agosto 2003 e s.m.i., l'ALSIA, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, propone



alla Giunta regionale l'approvazione di un regolamento di dismissione idoneo, fra l'altro, a: *i*) stabilire criteri e modalità di gestione e dismissioni delle singole tipologie immobiliari, nonché criteri parametrici per la determinazione dei prezzi di vendita; *ii*) definire criteri per l'individuazione dei soggetti destinatari degli immobili e i requisiti occorrenti per il riconoscimento dei diritti di prelazione.

3. Per i procedimenti avviati, ivi compresi quelli di competenza regionale inerenti agli immobili di cui al comma 3 dell'art.10 della legge regionale n. 47/2000 e s.m.i., che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultino conclusi e/o i cui esiti non risultino accettati dai terzi interessati è data facoltà a questi di scegliere a quale assetto normativo, presente o immediatamente previgente, far riferimento per la conclusione del procedimento di interesse.

4. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente articolo. In particolare, sono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 6-bis, 6-ter, 7, 12, 13 e 21 della legge regionale n. 47/2000, i cui contenuti sono disciplinati dal predetto regolamento.

Art. 41.

Misure di accelerazione delle attività di liquidazione dei Consorzi di bonifica

1. Al fine di consentire il celere ed efficiente svolgimento delle attività di liquidazione dei disciolti Consorzi di bonifica, i fondi già assegnati per gli interventi previsti dagli articoli 2, comma 7, e 9, comma 9 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 33 sono validamente rendicontati con le modalità dell'amministrazione diretta o, in caso di lavori, a misura secondo le tariffe del prezzario del Genio Civile vigente alla data di assegnazione dei fondi.

2. Dalla presente disposizione non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Capo IV

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 42.

Norma di interpretazione autentica dell'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42 «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata legge finanziaria 2010»

1. L'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42 si interpreta nel senso che l'efficacia del Piano di classifica del Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano, vigente alla data di pubblicazione della medesima legge ed approvato con delibera di Giunta regionale n. 130 del 6 febbraio 2006, è sospesa dall'entrata in vigore della medesima legge fino al 30 giugno 2010.

Art. 43.

Modifica all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 «Collegato alla legge di bilancio 2014-2016»

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 è così sostituito:

«2. La Regione, designata quale ente di governo, svolge le funzioni ed i compiti, che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, di programmazione, indirizzo, coordinamento e di ente affidante per tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale interessanti l'ambito territoriale regionale di cui al precedente comma 1, non dichiarati di interesse nazionale ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 422/97 e s.m.i., nonché i compiti di gestione del contratto di servizio e controllo per i servizi di trasporto pubblico ferroviari ex artt. 8 e 9 del decreto legislativo n. 422/97 e s.m.i. e per la rete dei servizi di trasporto automobilistici di cui alle lett. a), b) di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale 27 luglio 1998, n. 22 e s.m.i. la sottoscrizione, la gestione, l'esecuzione, la vigilanza ed il controllo dei contratti di servizio affidati dalla Regione relativi alle unità territoriali ottimali del trasporto pubblico comunale sono attribuiti alle amministrazioni locali così come stabilito dal piano regionale dei trasporti.»

Art. 44.

Abrogazione dell'articolo 20 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 18 «Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019»

1. L'articolo 20 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 18 è abrogato.

Art. 45.

Modifica all'art. 6 della legge regionale 7 ottobre 2014, n. 30 «Misure per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo patologico (G.A.P.)» e s.m.i.

1. All'articolo 6, comma 2 della legge regionale 7 ottobre 2014, n. 30 e s.m.i., dopo le parole «nel caso di ubicazioni in un raggio», sopprimere la parola «non».


2. Il precedente comma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 46.

Modifica all'art. 76 della legge regionale 25 gennaio 2015, n. 5 «Legge di stabilità regionale 2015»

1. All'art. 76 della legge regionale 25 gennaio 2015, n. 5 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In deroga a quanto stabilito dall'art. 34 della legge regionale 2 febbraio 2006, n.1, possono altresì essere rilasciate concessioni demaniali marittime provvisorie e stagionali ai Comuni o alle Associazioni di volontariato che svolgono opere e/o attività in favore di disabili intellettivi e motori e delle loro famiglie al fine di realizzare strutture stagionali attrezzate per l'accoglienza e il godimento del mare.»



2. All'art. 76 della legge regionale 25 gennaio 2015, n. 5 il comma 2 è così sostituito:

«2. Alla autorizzazione e/o concessione demaniale di cui al comma 1 e 1-bis provvede il dirigente del competente ufficio demanio a richiesta degli interessati e previa verifica delle condizioni necessarie per potersi impiantare le strutture di che trattasi nel numero massimo di una per ogni comune qualora non vi siano stabilimenti balneari già adeguati all'accoglienza dei disabili.»

Art. 47.

Modifica all'art. 1, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2016, n. 11 «Norme in materia funeraria e cimiteriale e di cimiteri per animali d'affezione»

1. All'art. 1, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2016, n. 11 dopo le parole «ogni comunità.» è aggiunto il seguente periodo: «Alla promozione dell'informazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.»

Art. 48.

Attuazione della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18 «Misure finalizzate al riassetto e al risanamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale»

1. Ai sensi dell'art. 27, comma 1 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18, la Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua la titolarità delle infrastrutture e degli impianti di proprietà o nella disponibilità dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale.

2. La Giunta regionale, in attuazione dell'art. 4, comma 1 e di quanto previsto dal comma precedente, definisce ed adotta indirizzi regionali da attuare nelle aree industriali in cui le reti e gli impianti sono ubicati.

3. Nelle more dell'attuazione dei commi 1 e 2, la gestione delle reti e degli impianti consortili, nonché l'erogazione dei servizi alle imprese prosegue nei rapporti in essere.

4. L'art. 7 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18 si interpreta nel senso che la gestione delle reti e degli impianti ubicati nelle aree industriali, funzionali all'uso civile della risorsa idrica è demandata, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano alla data di entrata in vigore della presente legge, al soggetto individuato quale gestore del servizio stesso nell'ambito territoriale ottimale della Basilicata. A tal fine, la Giunta regionale adotta ogni atto, nel caso occorrente anche mediante nomina di commissari ad acta, affinché il soggetto di cui al periodo precedente subentri nella gestione entro e non oltre il 1° novembre 2017. Il commissario ad acta è scelto tra i dirigenti della Regione Basilicata, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. A decorrere da tale data, in ogni caso, il soggetto gestore assume di diritto e ad ogni effetto di legge la titolarità delle reti e degli impianti e subentra nei rapporti di lavoro del personale consortile che vi è adetto.

Art. 49.

Estensione agli enti sub regionali delle norme in tema risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale in possesso dei requisiti per la maturazione del diritto alla pensione anticipata e di vecchiaia

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di efficienza della spesa nonché la riduzione dell'incidenza del costo del personale, gli enti strumentali della Regione nonché gli enti pubblici economici regionali, le agenzie, le società totalmente partecipate o comunque controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile che già non siano per diversa disposizione di legge assoggettati in via diretta al regime di cui agli articoli 72, comma 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e 16, comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 e s.m.i., applicano le suddette norme mediante regolamenti interni o provvedimenti analoghi di recepimento.

Art. 50.

Modifica all'art. 8-bis della legge regionale 22 ottobre 2007, n. 18 «Nuove norme in materia di snellimento e semplificazione delle procedure relative al completamento del processo di ricostruzione edilizia nella Regione Basilicata» e s.m.i.

1. Il comma 1 dell'art. 8-bis della legge regionale 22 ottobre 2007, n. 18 e s.m.i. è così modificato:


«1. Nei Comuni classificati disastri, gravemente danneggiati e danneggiati, i Consigli comunali possono deliberare l'utilizzo delle economie rivenienti dagli interessi maturati su fondi giacenti presso le tesorerie comunali e dall'applicazione degli articoli 14, comma 3, articoli 15 e 16 della presente legge per finanziare lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza di edifici pericolosi per la pubblica incolumità, situati nei Piani di recupero.»

Art. 51.

Modifica all'art. 38 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24 «Norme per l'assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» e s.m.i.

1. Il comma 2 dell'art. 38 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24 è così sostituito:

«2. Gli stessi assegnatari possono presentare domanda per il pagamento dilazionato delle somme dovute da effettuarsi in un numero massimo di 48 rate mensili. In presenza di documentato ed accertato stato di grave indigenza dell'assegnatario l'Ente può concedere una maggiore dilazione del pagamento fino ad un massimo di 72 rate. Agli assegnatari collocati nelle fasce A) e B1) dell'art. 26 della presente legge, in presenza di documentato ed accertato stato di grave indigenza, non sono applicati gli interessi legali.»



Art. 52.

Modifica all'art. 32 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 «Collegato alla legge di stabilità regionale 2015» e s.m.i.

1. Il comma 4-bis dell'art. 32 della legge regionale 27 gennaio 2015 n. 4 e s.m.i. è abrogato.

Art. 53.

Promozione del Turismo sportivo e per la realizzazione di impianti da golf

1. La Regione favorisce la qualificazione dell'offerta turistica sportiva in ambito nazionale ed internazionale attraverso la promozione e la diffusione del gioco del golf.

2. In caso di accertata carenza di idonea offerta ricettiva, l'Ente locale o più Enti locali eventualmente consorziati o i Consorzi formati per tale obiettivo, tali da costituire o promuovere lo sviluppo e la realizzazione di una rete o circuito golfistico, sentita la Regione, favoriscono la realizzazione di impianti golfistici integrati da strutture di ricezione turistica, la cui gestione dovrà essere connessa in modo permanente all'esercizio dell'impianto.

3. Gli impianti destinati alla pratica del gioco del golf sono realizzati in conformità alle norme di legge, nonché delle norme tecniche per i campi da golf e delle norme in materia di impiantistica sportiva e di percorsi stabilite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dalla Federazione Italiana Golf (FIG), dalla European Golf Association (EGA) e dalla International Golf Federation (IGF).

4. Nella realizzazione degli impianti di golf è garantito il ricorso alle tecnologie per il risparmio energetico.

5. Gli impianti dovranno inserirsi nel pieno rispetto del contesto ambientale ed integrato con le infrastrutture ed i servizi eventualmente esistenti nel territorio, rispettando le esigenze connesse all'accessibilità e fruibilità dei diversi spazi, in relazione al tipo di destinazione ed utenza previste. È fatta salva l'applicazione della disciplina vigente in tema di valutazione ambientale strategica.

6. Gli impianti golfistici devono avere un percorso minimo di 18 buche (diciotto) su un'area di almeno 700.000 mq (70 ettari) rispondendo a criteri di flessibilità che li rendano adatti ai diversi tipi di competizione e di livello golfistico. La superficie occupata per l'eventuale realizzazione di infrastrutture destinate alla promozione turistica e a residenze e l'area parcheggio può essere ricompresa nella metratura di cui sopra (impianto minimo 70 ha).

7. I Comuni concedono a soggetti privati che realizzino uno o più impianti golfistici rispondenti ai requisiti di cui al presente articolo, la possibilità di realizzare, contestualmente alla costruzione del campo da gioco, strutture turistico ricettive, con un indice di fabbricabilità fondiaria complessiva pari a quello agricolo vigente (minimo 0,03 mc/mq), anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti o in corso di approvazione e/o delle zone tutelate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successivo aggiornamento del Decreto legge 26 marzo 2008,

n. 63. Tali realizzazioni non sono comunque esenti da oneri urbanistici.

8. Le opere necessarie per la realizzazione degli impianti di golf e servizi previsti, i cui oneri sono a carico dei soggetti promotori, possono essere realizzate in base a permesso di costruzione ai sensi dell'art. 10 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, dell'art. 14 (in tema di costruzioni in deroga agli strumenti urbanistici per impianti di interesse pubblico), e dell'art. 15 (per l'efficacia temporale), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

9. Le realizzazioni delle strutture di ricezione turistica si intendono vincolate con atto d'obbligo al mantenimento dell'impianto golfistico rispondente ai requisiti di cui al presente articolo.

10. È fatto divieto ai soggetti privati che costruiscono le strutture di ricezione turistica, di cui al presente articolo, di vendere sia la totalità sia le singole parti di tali strutture, per i cinque anni successivi alla realizzazione del campo da golf.

11. All'attuazione della presente norma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali, finanziarie, disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 54.

Modifica all'art. 46 della legge regionale 25 gennaio 2015, n. 4 «Collegato alla legge di stabilità regionale 2015» e s.m.i.

1. Il comma 1 dell'art. 46 della legge regionale 25 gennaio 2015, n. 4 e s.m.i., già modificato con l'art. 14, comma 1 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5, è così sostituito:

«1. I termini di cui all'art. 36 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7, per completare i programmi di investimento a proprie spese senza beneficiare del contributo regionale residuale, sono differiti al 31 dicembre 2017 ovvero al diverso termine che sarà indicato nel provvedimento di cui all'art. 37 della medesima legge regionale n. 7/2014.».

Art. 55.

Modifica all'art. 3 della legge regionale 8 agosto 2013, n. 17 «Disposizioni urgenti in materia di attività produttive» e s.m.i.

1. L'art. 3 della legge regionale 8 agosto 2013, n. 17 e s.m.i., già modificato dall'art. 12, comma 1 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5 è così sostituito:

«Articolo 3 (Indicatori occupazionali) — 1. Il beneficiario di agevolazioni, qualora non sia in grado di raggiungere gli indicatori occupazionali nei termini prescritti dal pertinente avviso pubblico e dal provvedimento di concessione, conserva il diritto alle agevolazioni medesime a condizione che assuma l'impegno di raggiungere gli anzidetti indicatori entro il termine del 31 dicembre 2018.».



Art. 56.

Modifica all'art. 16 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3 «Legge di stabilità regionale 2016»

1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3, dopo le parole «Al fine di sostenere» e prima di «il percorso di accompagnamento all'avvio in via sperimentale» è aggiunta l'espressione «l'attività di gestione dell'infrastruttura e»;

2. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è effettuato nell'ambito delle risorse finanziarie già stanziata e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 57.

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 41 «Polizia locale e politiche di sicurezza urbana»

1. Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 41 è così sostituito:

«3. Il C.P.L. è nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, ed è composto:

dal Dirigente dell'Ufficio Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo, che lo presiede;

dai Comandanti dei corpi di Polizia locale dei Comuni capoluoghi di provincia;

dai Comandanti dei corpi di Polizia locale delle Province;

da tre rappresentanti di Polizia locale dei Comuni, di cui almeno uno appartenente a Comune con popolazione inferiore a duemila abitanti, designati dall'ANCI di Basilicata;

da un rappresentante di ciascuna delle associazioni professionali di categoria operanti a livello regionale;

da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali rappresentative a livello regionale.»

2. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 41 è così sostituito:

«1. È istituita nella Regione Basilicata la giornata della Polizia locale.»

Art. 58.

Disposizioni in materia di organi di amministrazione di società controllate o vigilate dalla Regione Basilicata

1. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con la Regione Basilicata non possono essere amministratori delle società controllate o vigilate dalla Regione stessa.

2. I dipendenti di ruolo della Regione Basilicata che, salvo motivato diniego dell'amministrazione, assumono un incarico di componente dell'organo di amministrazione di una società in controllo o vigilata dalla Regione Basilicata sono collocati in aspettativa non retribuita con sospensione dell'iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza.

3. È abrogato l'articolo 32 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5.

Art. 59.

Modifica dell'art. 19 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 34 «Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017 della Regione Basilicata»

1. Al comma 1 dell'art. 19, comma 1 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 34, le parole «del contenzioso» sono sostituite dalle parole «dei rapporti.»

Art. 60.

Modifica all'art. 24 «Lavoratori con disabilità» della legge regionale 28 aprile 2017, n. 6 «Legge di stabilità regionale 2017»

1. Dopo il comma 3 dell'art. 24 della legge regionale 28 aprile 2017, n. 6, è aggiunto il seguente:

«3-bis. L'ammontare dei contributi di cui ai precedenti commi 1 e 2 può coprire fino al 100% del costo del lavoro lordo effettivamente sostenuto per ogni lavoratore con disabilità assunto.»

Art. 61.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale 2 marzo 1996, n. 12 «Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale» e s.m.i.


1. Dopo il comma 7-bis dell'art. 8 della legge regionale 2 marzo 1996, n. 12 sono aggiunti i seguenti:

«7-ter. All'Ufficio legale sono assegnati esclusivamente dipendenti abilitati all'esercizio della professione forense selezionati con apposita pubblico concorso, in conformità alle disposizioni dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La responsabilità dell'Ufficio legale è affidata dalla Giunta regionale all'Avvocato coordinatore al quale è richiesto il possesso dell'abilitazione al patrocinio innanzi alle magistrature superiori.

7-quater. Il coordinatore dell'Ufficio legale esercita i poteri occorrenti al funzionamento ed all'organizzazione delle attività dell'Ufficio e segnala i fabbisogni dell'Ufficio legale ai competenti uffici amministrativi, che provvedono adottando i relativi atti di liquidazione e spesa.

7-quinques. Le funzioni di coordinamento possono essere attribuite dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente del CICO, ad uno degli avvocati non dirigenti in possesso dell'abilitazione al patrocinio innanzi alle magistrature superiori in servizio presso l'avvocatura, limitatamente ai compiti connessi all'organizzazione delle attività legali, per un periodo non superiore a due anni. L'assunzione delle funzioni di coordinamento non implica poteri di sovraordinazione gerarchica rispetto agli altri avvocati in servizio.

7-sexies. Il trattamento economico da riconoscere al Coordinatore, in misura non superiore a quello attribuito alle posizioni di alta professionalità, è determinato con la deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 7-quinques nei limiti delle risorse destinate alla spesa per il personale disponibile sul bilancio regionale.



7-septies I criteri per l'attribuzione delle funzioni di cui al comma 7-quinques sono determinati dal regolamento di cui al comma 7-bis.».

2. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare il regolamento di cui al comma 7-bis dell'art. 8 della legge regionale n. 12/96 e s.m.i. anche ai fini di cui all'art. 9, commi 1 e 7 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.

Art. 62.

Differimento termine di cui all'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 33 «Disposizioni varie ed in materia di scadenze di termini»

1. Il termine di cui all'art. 9, comma 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 33 è differito al 31 dicembre 2017.

Art. 63.

Modifica all'articolo 14 della legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1 «Istituzione dell'Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.)»

1. All'art. 14, comma 1 della legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1 è abrogata la lettera c).

Art. 64.

Abrogazione art. 10 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 34 «Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata» e s.m.i.

1. L'art. 10 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo del Comitato tecnico di Verifica finanziaria (CTVF), è abrogato.

2. Il riferimento al «Comitato tecnico di Verifica finanziaria CTVF», contenuto nell'art. 9 della medesima legge regionale n. 34/2001, è eliminato.

Art. 65.

Integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 2007, n.18 «Nuove norme in materia di snellimento e semplificazione delle procedure relative al completamento del processo di ricostruzione edilizia nella Regione Basilicata»

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 22 ottobre 2007, n. 18 è aggiunto il seguente:

«Articolo 3-bis (Acquisto in luogo della riparazione e/o ricostruzione) — 1. È in facoltà dei soggetti beneficiari dei contributi procedere all'acquisto degli alloggi nell'ambito del territorio comunale in luogo della riparazione e/o ricostruzione fermo restando il limite del contributo massimo ammissibile spettante come determinato alla data di emissione.

2. Per le unità immobiliari interessate, nonché per le aree di sedime degli edifici demoliti, si applicano le disposizioni previste dall'art. 35 del decreto legislativo n. 76/1990.

3. Nelle aree urbane interessate da movimenti frano-si tuttora attivi, i benefici di cui al comma 1 si estendono anche ai soggetti non fruitori di contributo prioritario, come determinato ai sensi della normativa vigente. Gli oneri relativi alla demolizione dei fabbricati rimangono a carico dei beneficiari dei contributi.».

2. Dopo l'art. 8-bis della legge regionale 22 ottobre 2007, n. 18 è aggiunto il seguente:

«Articolo 8-ter (Utilizzo ulteriori economie) — 1. Nei Comuni interessati dalla ricostruzione seguita agli eventi calamitosi del 1980, 1981 e 1982 i Consigli comunali possono deliberare l'utilizzo delle economie, provenienti dalle revoche dei buoni contributo emessi anche in attuazione dell'art. 34 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26, per finanziare la realizzazione di opere pubbliche destinate a preservare e migliorare la qualità degli insediamenti riparati e/o ricostruiti ai sensi della legge n. 219/81 e successive modifiche e integrazioni.

2. La competenza al rilascio del nulla osta, attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, è della Regione Basilicata.».

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66.

Neutralità finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 67.

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 2.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 24 luglio 2017


PITTELLA

(Omissis).

17R00468



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 8 0 2 2 4 *

€ 5,00

